

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	9
GIUSTIZIA (II) .....	»	34
FINANZE (VI) .....	»	42
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	58
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	120
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	182
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	184

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed Interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione del Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar, nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea in relazione ad « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini » (*Svolgimento e conclusione*) ..... 3

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO.*

##### La seduta comincia alle 12.30.

Audizione del Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar, nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea in relazione ad « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini ».

(*Svolgimento e conclusione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo aver ringraziato il Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar, per la sua presenza, introduce l'audizione.

Juan Fernando López Aguilar, *Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti e osservazioni Giulia BONGIORNO, *presidente*, Gaetano PECORELLA (Pdl), *relatore per la I Commissione*, Donatella FERRANTI (PD), Nicola FORMICHELLA (Pdl), Anna Paola CONCIA (PD), Maurizio TURCO (PD) e Rita BERNARDINI (PD).

Juan Fernando López Aguilar, *Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo*, intervenendo in replica, risponde ai quesiti posti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia il Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

##### La seduta termina alle 14.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	7

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.*

#### La seduta comincia alle 16.10

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 2836 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Manlio CONTENTO (Pdl) illustrando gli emendamenti da lui presentati si sofferma inizialmente sull'emendamento 3.2 volto a reintrodurre nelle fattispecie relative all'uccisione ed al maltrattamento di animali l'ipotesi in cui la condotta sia posta in essere con crudeltà, ritenendo non sufficiente prevedere unicamente il requisito della non necessità. A tale proposito sottolinea come la previsione del requisito della crudeltà sia necessario in sede di determinazione della pena da applicare al caso concreto nell'ipotesi in cui la condotta sia posta in essere attraverso comportamenti crudeli.

In relazione al suo emendamento 3.1 osserva come questo sia volto a rafforzare la tutela penale degli animali da compagnia prevedendo una circostanza aggravante da applicare a tutti i reati commessi nei confronti di animali qualora si tratti di animali da compagnia. Inoltre l'emendamento, così come anche l'emendamento 3.5, contiene una definizione degli animali da compagnia riprendendola dalla Convenzione e rimettendo il compito di individuare in concreto tali animali ad una fonte secondaria.

Per quanto attiene all'emendamento 3.4 osserva che questo è stato formulato sulla base di quanto espressamente previsto dall'articolo 10, comma 2, della Convenzione.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Antonione, esprime parere contrario sugli emendamenti Contento 3.1 e 3.2, parere favorevole sugli identici emendamenti Ferranti 3.6 e Contento 3.3, invita al ritiro dell'emendamento Stefani 3.8, esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 3.4, 3.5, e 4.2, Giammanco 4.3 e Contento 4.1.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello dei relatori, fatta eccezione per l'emendamento Contento 3.4, sul quale esprime parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Contento 3.1.

Enrico COSTA (PdL) intervenendo sull'emendamento Contento 3.2, ritiene che sia opportuno approvarlo eventualmente specificando che nel caso che la condotta sia posta in essere con crudeltà, sia prevista una pena che non sia inferiore ad una certa soglia. In tal caso la fattispecie punirebbe in maniera diversa condotte di diversa gravità.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO nel confermare il parere contrario sull'emendamento Contento 3.2, sottolinea come dall'approvazione di questo deriverebbe una riduzione di tutela rispetto a quanto previsto dalla Convenzione.

Il sottosegretario Francesca MARTINI condivide l'osservazione del sottosegretario Caliendo.

Manlio CONTENUTO (PdL) non condivide il rilievo del sottosegretario Caliendo in quanto osserva che la Convenzione si limita unicamente alla tutela penale degli

animali da compagnia, mentre la legislazione penale italiana vigente si riferisce agli animali senza alcuna distinzione, prevedendo tra l'altro disposizioni anche più avanzate di quelle della Convenzione stessa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Contento 3.2 e approvano gli identici emendamenti Ferranti 3.6 e Contento 3.3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa proprio l'emendamento Stefani 3.8 e accoglie l'invito al suo ritiro, sottolineando che la finalità sottesa al predetto emendamento può essere comunque raggiunta nel caso di approvazione dell'emendamento Contento 3.4, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

Manlio CONTENUTO (PdL), intervenendo sul suo emendamento 3.4, precisa che questo si limita unicamente a correggere un errore nella formulazione del quarto comma dell'articolo 544-*ter* del codice penale, così come modificato dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, laddove si specifica in maniera superflua che non è punibile l'intervento chirurgico per scopi terapeutici eseguito da un medico veterinario, essendo chiaro che tale condotta non rientra nella fattispecie penale di maltrattamenti. Inoltre l'emendamento, dando piena attuazione alla Convenzione, prevede la possibilità che l'intervento non terapeutico possa essere eseguito da un medico veterinario senza incorrere in sanzioni penali qualora questo sia eseguito nell'interesse dell'animale stesso ovvero per ragioni di medicina veterinaria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO conferma il parere contrario sull'emendamento 3.4 perché ritiene che l'introduzione della possibilità di svolgere interventi non terapeutici « nell'interesse dell'animale » potrebbe prestarsi ad interpretazioni giurisprudenziali molto ampie. A titolo esemplificativo, potrebbero ritenersi consentiti, quali interventi chirurgici non

terapeutici, il taglio o l'amputazione della coda nei confronti dei cani allevati a scopo venatorio, come previsto dall'emendamento Stefani 3.8, sul quale è stato espresso parere contrario dal Governo.

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea che il suo emendamento si limita a riprodurre quanto espressamente previsto dall'articolo 10, comma 2, della Convenzione che con il disegno di legge in esame si intende ratificare. Non vi è alcun margine per il legislatore di valutare se attuare in maniera parziale o integrale la Convenzione nel momento in cui ad essa non è stata posta alcuna riserva.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di non condividere l'intervento del sottosegretario Caliendo rilevando come l'emendamento rimetta alla valutazione del veterinario l'opportunità di eseguire un intervento chirurgico non terapeutico nell'interesse dell'animale. Ciò significa che tale interesse potrebbe essere anche ravvisato proprio nell'ipotesi di cani allevati con finalità venatorie, secondo quanto previsto dall'emendamento Stefani 3.8, da lei fatto proprio e ritirato.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Contento 3.4, ritenendo

che lo stesso renda il testo del disegno di legge più fedele alla Convenzione e che non sussista il rischio delle interpretazioni estensive paventate dal sottosegretario Caliendo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 3.4.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 3.6 e 3.3, l'emendamento Contento 3.5 non sarà posto in votazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 4.2.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 4.2, l'emendamento Giammanco 4.3 non sarà posto in votazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 4.1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.50.**

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo.**

**EMENDAMENTI**

**ART. 3.**

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Dopo l'articolo 544-*quinquies* del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 544-*quinquies*-1. – (*Disposizioni comuni*). – Fatto salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, se i fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* sono commessi nei confronti di animali da compagnia, le pene ivi previste sono aumentate.

Le pene di cui all'articolo 544-*ter*, primo comma, si applicano a chiunque sottopone un animale da compagnia al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.

Le pene di cui all'articolo 544-*ter* sono aumentate della metà se dai fatti di cui al secondo comma del presente articolo derivi la morte dell'animale.

Le disposizioni di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* non si applicano quando è eseguito un intervento chirurgico non terapeutico da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale ovvero nell'interesse del medesimo.

Agli effetti delle disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale sono considerati animali da compagnia quelli tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o compagnia,

individuati con regolamento emanato dal Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno ».

2. Il regolamento di cui al quinto comma dell'articolo 544-*quinquies*-1 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente all'articolo 8 dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo.

**3. 1. Contento.**

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente al medesimo comma, lettera b), capoverso, primo comma, dopo la parola: Chiunque, inserire le seguenti: Per crudeltà o.*

**3. 2. Contento.**

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 544-ter, secondo comma, sopprimere le seguenti parole: da compagnia.*

**\* 3. 6. Ferranti.**

**(Approvato).**

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 544-ter », secondo comma, sopprimere le seguenti parole: da compagnia.

\* 3. 3. Contento.

**(Approvato).**

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al taglio o all'amputazione della coda aggiungere le parole: ad eccezione dei cani allevati a scopo venatorio;

3. 8. Stefani.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 544-ter », sostituire il quarto comma con il seguente:

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale, per ragione di medicina veterinaria ovvero nell'interesse del medesimo.

3. 4. Contento.

**(Approvato).**

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Al Titolo I delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale dopo l'articolo 19-*quater* è inserito il seguente:

« ART. 19-*quinques*. — (Animali da compagnia). — Agli effetti delle disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale sono considerati animali da compagnia quelli tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o compagnia, individuati con regolamento emanato dal Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno.

3. Il regolamento di cui all'articolo 19-*quinques* delle disposizioni di coordi-

namento e transitorie del codice penale è adottato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 8 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 19-*quinques* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

3. 5. Contento.

ART. 4

Al comma 3 sostituire le parole: 8 settimane con le seguenti: 12 settimane.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: 8 settimane con le seguenti: 12 settimane.

4. 2. Contento.

**(Approvato).**

Al comma 3 sostituire le parole: 8 settimane con le seguenti: 12 settimane.

4. 3. Giammanco.

Al comma 4 sostituire le parole da: si applica fino alla fine del comma con le seguenti: è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

4. 1. Contento.

**(Approvato).**

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori .....	10
Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	10
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Atto n. 118 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	11
ALLEGATO 1 ( <i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i> ) .....	20
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione concernente l'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri (Doc. XXVII, n. 10) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00053</i> ) .....	12
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risoluzione approvata</i> ) .....	22
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Sui lavori del Comitato .....	13
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	14
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	14
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	26
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. C. 2852 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	18
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	18
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
ALLEGATO 8 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	32
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
ALLEGATO 9 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 3 novembre 2009.*

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.25.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 11.25.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Jole SANTELLI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di iniziare i lavori odierni dalla seduta convocata per l'esame di provvedimenti in sede referente.

La Commissione concorda.

**Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.**

**C. 2669 Calderisi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre.

Jole SANTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Giustizia.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Tassone, mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 11.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michellino Davico.*

**La seduta comincia alle 11.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.**

**Atto n. 118.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre.

Jole SANTELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Bernini Bovicelli, ha proposto di trasmettere alla Commissione di merito alcuni rilievi (*vedi allegato 1*).

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che il suo gruppo è d'accordo sui rilievi proposti dalla relatrice, invita quest'ultima a segnalare alla Commissione di merito anche il problema posto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, il quale dispone che « Ai sensi degli articoli 7, secondo comma 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione, le disposizioni legislative che costituiscono diretta attuazione delle stesse norme costituzionali sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246 ».

Fa presente che il problema, come evidenziato nel punto 4 del parere del Consiglio di Stato, è che in questo modo si crea una nuova categoria di atti normativi esclusi dall'effetto abrogativo, in quanto di

diretta derivazione costituzionale, la quale si aggiunge alle altre categorie di disposizione escluse dall'abrogazione. Si tratta di un'operazione ispirata a ragioni eminentemente pratiche, come precisa il Consiglio di Stato, atteso che tra le disposizioni di interesse costituzionale salvate dal comma 17, lettera b), dal comma 14, lettera c), dell'articolo 14 della legge n. 246 – vale a dire le « disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale » e le « disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali » – non sono compresi gli atti normativi atipici. La soluzione adottata dallo schema di decreto in esame, in quanto volta a porre al sicuro provvedimenti di attuazione costituzionale, può essere condivisibile, ancorché sia dubbio il suo fondamento nella delega. Rimane però il fatto che in tal modo fa ingresso nell'ordinamento la categoria delle disposizioni legislative di diretta attuazione costituzionale, la quale è suscettibile di provocare effetti analogici di non facile previsione. Del problema si fa cenno nelle premesse della proposta della relatrice, ma sarebbe preferibile, a suo avviso, che se ne facesse menzione anche tra i rilievi stessi.

Richiamandosi poi a quanto rilevato dal presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, senatore Pastore, il 30 settembre scorso, sottolinea la necessità di coordinare il più possibile le due operazioni complementari del meccanismo taglia-leggi previsto dalla « legge Baccini » (n. 246 del 2005) e del meccanismo salva-leggi previsto dal ministro Calderoli e realizzato con il decreto-legge n. 200 del 2008: il mancato coordinamento tra le due operazioni comporta infatti il rischio di rendere inoperante il salvataggio delle disposizioni che si vuole salvare dall'effetto abrogativo. In particolare, il presidente Pastore segnala l'opportunità di inserire nel comma 1 del decreto legislativo in esame anche la salvaguardia degli atti di cui all'allegato 2. Il comma 2 dell'articolo unico, infatti, esclude gli atti dell'allegato 2 solo dall'effetto abrogativo di cui al decreto-legge n. 200 del 2008, ma

non da quello della « ghigliottina » di cui al comma 14-ter della legge Baccini, di modo che gli atti sottratti dallo schema in esame all'abrogazione espressa del decreto legge n. 200 potrebbero in seguito essere travolti dall'abrogazione « a ghigliottina » della legge Baccini. Appare pertanto opportuna una riformulazione del comma 1 che contenga il riferimento a entrambi gli allegati.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, non ritiene necessario modificare la propria proposta di rilievi. Con riferimento infatti alla prima delle due questioni poste dal deputato Zaccaria, fa presente che il problema dei settori esclusi e del coordinamento con il comma 4 dell'articolo unico dello schema in esame è chiaramente posto nelle premesse della sua proposta di rilievi e nel rilievo di cui alla lettera b) e che scendere nel dettaglio della soluzione da proporre al Governo equivarrebbe ad eccedere la competenza della Commissione affari costituzionali, che, in questa occasione, è chiamata soltanto ad esprimere rilievi ad altra Commissione parlamentare.

Per quanto riguarda invece la seconda questione sollevata dal deputato Zaccaria, fa presente che il problema è stato segnalato già dal presidente Pastore, come del resto ricordato dallo stesso deputato Zaccaria, e che quindi è già all'attenzione della Commissione di merito.

Jole SANTELLI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, chiede se vi siano dichiarazioni di voto sulla proposta di rilievi presentata dalla relatrice.

Roberto ZACCARIA (PD) dichiara che il suo gruppo apprezza la proposta di rilievi della relatrice, ma solo parzialmente, per le ragioni già chiarite. Per questo preannuncia l'astensione del gruppo dalla votazione.

Mario TASSONE (UdC) dà atto alla relatrice del lavoro svolto in una materia complessa come quella in esame. Ritiene tuttavia che, in considerazione dell'esi-

genza di garantire innanzitutto la certezza del diritto e quindi di procedere in questo campo con la massima prudenza, sarebbe stato preferibile che fossero state accolte le richieste del deputato Zaccaria.

Raffaele VOLPI (LNP) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e il deputato Zaccaria per il contributo offerto, che è stato importante. Dichiarando quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi della relatrice. Esorta quindi quest'ultima, che è anche componente della Commissione parlamentare per la semplificazione, a proseguire anche in futuro nel lavoro di raccordo tra la Commissione affari costituzionali e la Commissione parlamentare.

Beatrice LORENZIN (PdL) ringrazia, a nome del gruppo di appartenenza, la relatrice per il lavoro svolto ed esprime soddisfazione per il costruttivo contributo dei gruppi di opposizione.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, si unisce ai ringraziamenti al deputato Zaccaria per il contributo prestato e si impegna senz'altro a garantire il raccordo tra la Commissione affari costituzionali e la Commissione parlamentare per la semplificazione, almeno per i provvedimenti per i quali sarà nominata relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi della relatrice.

**La seduta termina alle 11.45.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

**Relazione concernente l'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009,**

con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

(Doc. XXVII, n. 10).

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00053).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2009.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore*, presenta e illustra una risoluzione (*vedi allegato 2*) conclusiva del dibattito svolto.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER dichiara che il Governo valuta favorevolmente la proposta di risoluzione conclusiva.

Roberto ZACCARIA (PD), espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e dalla stessa Commissione, che ha deciso di approfondire le questioni poste dalla relazione in esame attraverso un breve ciclo di audizioni, ribadisce la propria preoccupazione per il modo in cui interagiranno il meccanismo taglia-leggi ideato dal ministro Baccini e il meccanismo salva-leggi pensato dal ministro Calderoli. Si tratta di due procedimenti che si intrecciano: il primo, disponendo l'abrogazione cumulativa di tutti gli atti non espressamente salvati, ha il pregio dell'organicità; il secondo, abrogando espressamente gli atti superati, ha il pregio della chiarezza. Tuttavia innestare il secondo procedimento sul primo non è un'operazione semplice, col rischio che, se non si procede con la massima cautela, c'è il rischio di aumentare, piuttosto che ridurre, l'incertezza circa la vigenza di questa o quella norma.

Quanto alla proposta di risoluzione della relatrice, avrebbe ritenuto utile impegnare il Governo anche ad evitare, in futuro, il ricorso allo strumento del decreto-legge per intervenire nel processo di semplificazione normativa, anche perché si tratta di materia sulla quale non sussiste l'urgenza, come dimostra il fatto che le abrogazioni disposte dal decreto-legge n. 200 del 2008 decorrono dal 16 dicem-

bre 2009. Considerata quindi l'attuale formulazione del dispositivo della proposta di risoluzione, il gruppo del Partito democratico si asterrà dalla votazione.

Mario TASSONE (UdC), dopo aver dato atto alla relatrice del lavoro svolto anche sulla relazione in esame, rileva che sarebbe necessario individuare, eventualmente mediante una modifica ai regolamenti parlamentari, una procedura che assicurasse non solo un maggiore coinvolgimento ma addirittura una preminenza del Parlamento in materia di semplificazione normativa, atteso che il Parlamento è l'organo titolare in via primaria della potestà legislativa e dovrebbe quindi essere il principale autore degli interventi di semplificazione dell'ordinamento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore*, dopo aver ringraziato tutti i deputati intervenuti nel dibattito ed in particolare il deputato Zaccaria per il contributo fornito, chiarisce che il mancato cenno, nel dispositivo della sua proposta di risoluzione, alla necessità di non usare in futuro lo strumento del decreto-legge in materia di semplificazione deriva dal fatto che la legge n. 69 del 2009 – attraverso l'inserimento di un'apposita norma (comma 14-ter) in tal senso nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 – ha già stabilito che le abrogazioni espresse debbano farsi esclusivamente con lo strumento del decreto-legislativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione presentata dalla relatrice, che assume il numero 8-00053.

**La seduta termina alle 12.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 3 novembre 2009. – Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 17.40.**

**Sui lavori del Comitato.**

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea che, ancora una volta, non sono presenti ai

lavori del comitato proprio i deputati appartenenti ai gruppi che più spesso, in Aula, si lamentano della scarsa intensità dei lavori parlamentari.

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**

**Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)*

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre.

Andrea ORSINI (Pdl), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Doris LO MORO (PD), con riferimento all'articolo 5, che prevede l'esonero delle nuove imprese dagli obblighi previsti dal Codice ambientale in materia di rifiuti, chiede al relatore di quali obblighi si tratti.

Andrea ORSINI (Pdl), *relatore*, nel chiarire che l'esonero è relativo ad alcuni obblighi previsti dagli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il cosiddetto Codice ambientale in materia di rifiuti, fa presente che, in ogni caso, esonerare le imprese da alcuni obblighi è una scelta di merito la cui valutazione compete alla Commissione XI. La sua proposta di parere segnala, invece, che il citato articolo 5 prospetta l'esonero come transitorio, ma non ne indica il termine finale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.**

**C. 2851 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole)*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, ricorda che l'Accordo marittimo tra Italia ed Egitto si ricollega a una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità di altri progetti in corso con la controparte egiziana, quali le « Autostrade del mare » ed il « Corridoio verde ».

La struttura dell'Accordo, che consta di quindici articoli, è modulata sullo schema base dei patti internazionali vigenti in materia, già ampiamente sperimentato dall'Italia nella conclusione di altri accordi di navigazione con Stati terzi.

L'ambito di applicazione dell'Accordo, delineato nell'articolo 1, riguarda i trasporti marittimi internazionali tra le due Parti, ai cui territori pure si applica, salvo quelle attività di trasporto marittimo legalmente riservate a ciascuna delle Parti – ovvero servizi portuali, navigazione costiera, cabotaggio, pesca, navigazione in acque interne o nel canale di Suez.

L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per la comprensione dei termini dell'Accordo, tra cui in particolare una precisa delimitazione semantica delle nozioni di « nave di una Parte contraente » e di « nave utilizzata dalle Società nazionali di navigazione di una Parte contraente ».

L'articolo 3 prevede che ognuna delle Parti garantisca un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o operate da cittadini di quest'ultima, impegnandosi altresì a garantire un accesso al traffico marittimo internazionale ispirato dal principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi. Inoltre entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi. L'impegno reciproco si estende alla collaborazione per applicare al meglio le norme

vigenti in materia di soccorso in mare e di soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima. Significativamente però l'Italia si riserva il rispetto integrale del regolamento comunitario n. 725 del 2004, inerente alla sicurezza marittima.

L'articolo 4 stabilisce che ciascuna delle Parti, su base di reciprocità, riserverà alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei propri porti il medesimo trattamento riservato alle proprie navi, incluso il pagamento di tasse, tariffe e diritti riferiti a servizi portuali. Ciò nonostante, l'Accordo in esame non pregiudica i diritti delle autorità locali per quanto concerne le materie doganali, della sanità pubblica, della sicurezza delle navi e dei porti, della salvaguardia ambientale del mare come anche della vita umana, nonché in relazione alla presenza di merci pericolose o di sostanze tossiche e all'ammissione degli stranieri. Di nuovo, l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea comporterà che il nostro Paese notifichi all'Egitto non solo le proprie normative nazionali, ma anche le norme comunitarie in vigore nelle materie elencate.

Gli articoli 5 e 6 riguardano il riconoscimento che ciascuna delle Parti, sulla scorta dei documenti di bordo e dei documenti d'identità dei marittimi, opererà sia per quanto concerne la nazionalità e la stazzatura delle navi, sia per quanto riguarda l'identità dei marittimi impiegati su navi dell'altra Parte contraente: in particolare è previsto che i marittimi italiani siano in possesso del Libretto di navigazione, mentre quelli egiziani del Passaporto dei marittimi.

Gli articoli 7, 8 e 9 concernono rispettivamente i diritti e gli obblighi dei marittimi iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave quando si trovino in un porto di scalo dell'altra Parte contraente, i diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri d'equipaggio, e i procedimenti giudiziari contro un membro dell'equipaggio.

In particolare i membri di equipaggio, sia che siano cittadini dell'altra Parte contraente o di Paesi terzi, in possesso dei

documenti di identità di cui al precedente articolo 6, devono comunque, per poter scendere a terra, essere muniti di visto di ingresso – salvo i casi di esenzione previsti per alcuni Stati. Compatibilmente con la legislazione nazionale e internazionale vigente, l'autorità di frontiera rilascerà al più presto visti o autorizzazioni di ingresso equipollenti.

Analoghe sono le previsioni della necessità di visto per gli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri di equipaggio, affinché essi possano transitare o soggiornare nel territorio di una delle due Parti contraenti. Si ricorda però che in entrambi i casi l'Italia fa salva la necessità di uniformarsi al rispetto del regolamento n. 415 del 2003 in materia di rilascio di visti alla frontiera. Inoltre, entrambe le Parti si riservano di poter negare l'ingresso nei rispettivi territori ad ogni persona ritenuta indesiderabile, e comunque si impegnano a cooperare ampiamente nella prevenzione e repressione del contrabbando di migranti via mare.

Infine, qualora un membro dell'equipaggio commetta sulla propria nave un reato durante l'attraversamento delle acque territoriali dell'altra Parte contraente, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

L'articolo 27 in questione si inserisce nelle sezioni della Convenzione di Montego Bay riguardanti il passaggio inoffensivo nel mare territoriale e le relative norme concernenti navi mercantili e navi di Stato utilizzate per scopi commerciali. L'articolo 27 riguarda segnatamente la giurisdizione penale a bordo di una nave straniera, e prevede di norma il non esercizio della giurisdizione penale da parte dello Stato costiero a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, eccezion fatta per quattro eventualità: che le conseguenze del reato commesso a bordo si estendano allo Stato costiero; che il reato sia di tale natura da compromettere l'ordine nel territorio dello Stato costiero o nel suo mare territoriale; che l'intervento giurisdizionale sia stato richiesto dal comandante della nave o dall'agente diplo-

matico o consolare dello Stato di bandiera della medesima; che l'esercizio della giurisdizione si renda necessario per reprimere il traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope in mare. Le condizioni appena esposte non vincolano però lo Stato costiero qualora il transito nel mare territoriale di una nave straniera avvenga dopo che essa lasciato le acque interne dello Stato medesimo. In ogni caso lo Stato costiero, prima di adottare qualsiasi misura, informa a richiesta del comandante della nave un rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di bandiera, salvo casi di emergenza, in cui tale informativa può essere contemporanea alle misure giurisdizionali in esecuzione.

L'articolo 10 riguarda l'eventualità di incidenti, e stabilisce la cornice normativa delle attività di soccorso in tali casi, prevedendo che tanto l'operazione di salvataggio quanto quelle di lotta all'inquinamento marino eventualmente derivato dal sinistro avverranno in base alle leggi dello Stato di pertinenza.

Con l'articolo 11 le Parti consentono alle compagnie di navigazione e alle autorità competenti dell'altra Parte di aprire uffici di rappresentanza per agevolare lo svolgimento delle attività legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

L'articolo 12 concede alle società di navigazione dell'altra Parte contraente il diritto al libero trasferimento nel proprio territorio di redditi e profitti realizzati nel territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto di obblighi fiscali e procedure ivi vigenti: detti trasferimenti verranno effettuati nel più breve tempo possibile e senza altre limitazioni, in valuta convertibile e al tasso ufficiale di cambio previsto nel giorno della richiesta. Si stabilisce tuttavia la prevalenza delle disposizioni inerenti dettate dalla Convenzione italo-egiziana del 1979 per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

Una Commissione marittima mista (articolo 13) è istituita per esaminare ogni questione inerente all'applicazione dell'Accordo: essa si riunirà almeno una volta

l'anno, o più frequentemente, a richiesta di ciascuna delle Parti e alternativamente nei due Paesi. La Commissione sarà competente anche per ogni controversia sull'interpretazione o l'esecuzione dell'Accordo, ma in mancanza di intesa nel seno di essa, la controversia sarà demandata alla risoluzione per via diplomatica.

Eventuali modifiche dell'Accordo (articolo 14), proposte per via diplomatica da una delle due Parti, saranno formalizzate mediante Scambio di note diplomatiche, ed entreranno in vigore al ricevimento della seconda delle due notifiche.

Infine, l'articolo 15 contiene le consuete clausole finali: la durata dell'Accordo è triennale, con taciti rinnovi per analoghi periodi. È anche prevista la possibilità di denuncia dell'Accordo, da inoltrare per via diplomatica e con effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. Al momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo determinerà la cessazione dell'Accordo italo-egiziano sulla navigazione e il trasporto marittimo del 1976.

Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 21 ottobre scorso, si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo marittimo tra Italia ed Egitto del 3 dicembre 2008, il relativo ordine di esecuzione e la consueta previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La ratifica dell'Accordo, in base alla relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (S. 1769), non comporta oneri aggiuntivi, poiché per agi oneri derivanti dalla partecipazione alle riunioni della Commissione marittima mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo si provvederà facendo ricorso agli stanziamenti disponibili, a legislazione vigente, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.**

**C. 2852 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, ricorda che il Protocollo in esame è stato sottoscritto a Roma il 31 marzo 2003 allo scopo di integrare la Convenzione di estradizione con l'Argentina del 9 dicembre 1987. L'addendum intende superare taluni problemi applicativi sorti in relazione all'esecuzione di alcune domande di estradizione, promosse dall'Italia, per l'esecuzione di sentenze contumaciali.

La questione appare rilevante poiché l'ordinamento argentino, al pari di altri ordinamenti di derivazione ispanica, ignora sostanzialmente l'istituto del giudizio in assenza: la dichiarazione di contumacia (*rebeldia*) determina infatti la sospensione del processo dopo la fase istruttoria. La diversità d'inquadramento di questa problematica ha quindi prodotto l'esito negativo per una serie di domande di estradizione riguardanti anche, come si legge nella relazione illustrativa al ddl originario (S. 1770) i responsabili di gravi reati.

Il Protocollo, pertanto, così come già sperimentato nei rapporti tra Italia e Spagna, riconosciuta la diversità d'inquadramento della fattispecie da parte dei due ordinamenti, si risolve in una presa d'atto, da parte argentina, della piena conformità della disciplina italiana del procedimento contumaciale alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in tema di diritti umani.

Il Protocollo consiste di un breve Preambolo e di due articoli.

L'articolo 1 prevede che la Parte richiesta di estradizione potrà rifiutarla solo se ritiene che non sono stati garantiti i requisiti minimi di difesa che spettano ad ogni persona che viene processata (comma 1).

L'extradizione deve essere concessa quando, in base all'ordinamento giuridico della Parte richiedente, la persona condannata può chiedere di essere sottoposta ad un nuovo processo (comma 2).

Il comma 3 prevede obblighi a carico della sola Parte italiana. Essa dovrà garantire che l'imputato sia stato informato dell'udienza in tempo utile e sia stato altresì informato del fatto che, in sua assenza, sarà condannato in contumacia; la Parte italiana dovrà inoltre garantire che il giudice si sia assicurato – attraverso appositi controlli – che l'imputato abbia effettivamente ricevuto la regolare notifica della citazione secondo le norme dell'ordinamento italiano; infine, la Parte italiana dovrà garantire che il giudice abbia effettuato controlli volti ad accertare che – nei casi in cui la presenza dell'imputato fosse stata considerata necessaria – lo svolgimento del processo sia stato posticipato ove vi fossero stati motivi per ritenere che l'assenza dell'imputato risalisse a cause indipendenti dalla sua volontà.

È previsto che la Parte richiedente fornisca tutte le informazioni circa lo stato dei processi, sul regime e sulla portata dei ricorsi, nonché sulle possibili impugnazioni.

L'articolo 2, contenente le formule di rito relative alla entrata in vigore e alla durata del Protocollo, stabilisce anche che esso si applicherà anche alle richieste di estradizione pendenti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione italo-argentina del 1987.

L'articolo 3, riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, autorizza la spesa di 4.470 euro annui a decorrere dal 2009; la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento a favore dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.(1)

L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.**

**Nuovo testo C. 2260 Governo ed abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.**

**Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 7*).

Doris LO MORO (PD) chiede un chiarimento sulla condizione n. 4 della proposta di parere, che sembrerebbe esorbitare da una pura valutazione di costituzionalità del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, chiarisce che la condizione è volta ad assicurare la coerenza interna del testo in esame e che la corretta formulazione dei testi le-

gislativi costituisce un profilo di competenza della Commissione affari costituzionali. In particolare, la condizione n. 4 trae spunto dalla considerazione che all'articolo 24 del testo in esame si fa riferimento ad Agenzie e Federazioni delle quali non viene, nel resto del testo, chiarita la natura ed il ruolo.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.**

**Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Raffaele VOLPI (LNP), premesso che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere del presidente, atteso che il provvedimento non presenta profili di incostituzionalità, stigmatizza tuttavia il metodo con il quale la Commissione di merito procede in modo frammentario al fine di valorizzare la cultura, fermo restando che la valorizzazione della cultura è un obiettivo in sé certamente condivisibile.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**Nuovo testo C. 2836 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato le modifiche apportate al testo dalle Commissioni di merito, le quali hanno permesso di superare i profili di dubbia costituzionalità

di alcune disposizioni contenute nel testo iniziale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 18.15.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (Atto n. 118)****RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione affari costituzionali, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (atto n. 118),

rilevato che:

mentre la disposizione di delega (articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246) indica otto distinti principi o criteri direttivi per l'individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, lo schema di decreto in esame espone tali disposizioni in un unico elenco, con la conseguenza che non emerge con chiarezza, per ciascuna singola disposizione elencata, quale sia il criterio di delega cui si è fatto riferimento per deciderne l'indispensabilità;

il comma 17 della disposizione dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che elenca direttamente alcune tipologie di disposizioni normative sottratte all'abrogazione cumulativa detta « ghigliottina » (cosiddetti settori esclusi), non costituisce un principio o criterio direttivo della delega, con la conseguenza che non spetta al Governo, bensì all'interprete, stabilire quali disposizioni appartengano ai settori esclusi e rimangano pertanto in vigore ai sensi del citato comma 17;

lo schema di decreto in esame, tuttavia, da una parte elenca tra le dispo-

sizioni indispensabili di cui all'allegato 1 alcune disposizioni (peraltro non tutte) riconducibili ai settori esclusi, e quindi non ai principi o criteri direttivi della delega, dall'altra parte, al comma 4 dell'articolo 1, integra – forse opportunamente, ma senza che sussista una delega in tal senso – la clausola di salvaguardia diretta di cui al comma 17 indicando un'ulteriore tipologia di disposizioni da sottrarre alla « ghigliottina »;

potrebbe essere opportuno disporre una nuova delega legislativa, al fine di dirimere le questioni connesse all'attuazione del comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, demandando al Governo di procedere ad una individuazione puntuale degli atti normativi primari o delle singole disposizioni rientranti nei suddetti settori, predisponendo appositi elenchi, settore per settore;

il principio *tempus regit actum* – cioè che la legge abrogata continua a produrre i suoi effetti rispetto ai fatti verificatisi nel tempo della sua vigenza – non è applicabile nel diritto penale, in quanto l'introduzione di un trattamento normativo più favorevole rispetto al passato produce effetti anche nei confronti di chi sia stato incriminato in forza di una legge penale precedente;

appare quindi necessario, compiere una ricognizione specifica – con la collaborazione del Ministero della giustizia – per stabilire quante e quali figure di reato resteranno abrogate dalla « ghigliottina »;

è auspicabile il ricorso ai decreti correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, al fine di individuare ulteriormente – con un supplemento di istruttoria e con altri accertamenti – le disposizioni di legge da mantenere in vigore alla luce dei principi e criteri di delega, in considerazione della delicatezza e dell'imponenza dell'intervento normativo di riordino che si sta svolgendo;

è necessario, infine, valutare con attenzione – ai fini della decisione circa la loro inclusione nell'elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione – tutte le disposizioni recanti l'istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che vengano abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell'esistenza di singoli enti locali, com'è il caso del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, recante « Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso », che risulta, al momento, compreso tra le fonti che, ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, saranno abrogate a partire dal 16 dicembre 2009 e sul quale verte una proposta di modifica attualmente all'esame della I Commissione della Camera dei deputati (C. 2230);

#### DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

*a)* si rileva l'esigenza di evidenziare con maggiore chiarezza, per ciascuno degli atti legislativi o delle disposizioni di legge di cui allo schema di decreto in esame, sulla base di quale dei principi o criteri direttivi di delega ne sia disposto il mantenimento in vigore;

*b)* si richiama l'esigenza di svolgere un'ulteriore riflessione in merito all'attuazione da dare alle clausole di salvaguardia diretta indicate nel comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, valutando, eventualmente, anche la possibilità di prevedere una nuova delega legislativa al

Governo ai fini della individuazione puntuale delle disposizioni rientranti nei cosiddetti settori esclusi e della predisposizione di appositi elenchi delle stesse, per settore;

*c)* appare opportuno compiere una ricognizione specifica – con la collaborazione del Ministero della giustizia – per stabilire quante e quali figure di reato resteranno abrogate dalla « ghigliottina »;

*d)* in considerazione della delicatezza e dell'imponenza dell'intervento normativo di riordino che si sta svolgendo, appare quanto mai opportuno il ricorso ai decreti legislativi correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005 al fine di rivedere – dopo un ulteriore supplemento di istruttoria – l'elenco delle disposizioni di legge da mantenere in vigore alla luce dei principi e criteri direttivi della delega;

*e)* a questo proposito, utilizzando la delega di cui al citato comma 18 e al fine di migliorare la coerenza dell'impianto normativo complessivo, si invita altresì il Governo a procedere in uno con le abrogazioni esplicite, anche alla codificazione mediante emanazione di testi unici e di codici di settore;

*f)* appare necessario, infine, valutare con attenzione – ai fini della decisione circa la loro inclusione nell'elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione – tutte le disposizioni recanti l'istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che vengano abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell'esistenza di singoli enti locali, com'è il caso del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, recante « Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso », che risulta, al momento, compreso tra le fonti che, ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 2008 n. 200, saranno abrogate a partire dal 16 dicembre 2009, e sul quale verte una proposta di modifica attualmente all'esame della I Commissione della Camera dei deputati (C. 2230).

## ALLEGATO 2

**Relazione concernente l'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri (Doc. XXVII, n. 10)**

**TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATA**

La Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, recante misure urgenti in tema di semplificazione normativa, ha disposto o confermato l'abrogazione di circa 28.500 atti normativi di rango primario adottati tra il 1861 e il 1947, ritenuti estranei all'ordinamento giuridico attuale;

in sede di conversione in legge del predetto decreto-legge è stato inserito nell'articolo 2 il comma 1-ter, il quale ha previsto che entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmettesse alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle suddette abrogazioni sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri;

in attuazione del citato comma 1-ter, il 24 giugno 2009 il Ministro per la semplificazione normativa ha trasmesso la relazione di cui al documento XXVII, n. 10;

la Commissione Affari costituzionali ha esaminato la relazione ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, a partire dal 29 luglio scorso, approfondendo le diverse questioni attraverso alcune interessanti e utili audizioni informali di esperti della materia (in particolare, prof.ssa Paola Bilancia, cons. Sergio De Felice,

prof. Maurizio Fioravanti, prof. Franco Modugno, pres. Alessandro Pajno, prof. Bernardo Sordi e prof. Federico Sorrentino);

osservato, nel merito della relazione, che:

la « ghigliottina » del meccanismo taglia-leggi stabilita dall'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005 produrrà – a partire dal 16 dicembre 2010 – l'abrogazione tacita e cumulativa, e non invece espressa e puntuale, di tutte le disposizioni di legge precedenti al 1° gennaio 1970 non esplicitamente salvate, ad esclusione di quelle rientranti in alcuni settori espressamente sottratti all'abrogazione ai sensi del comma 18 dell'articolo 14 citato (cosiddetti settori esclusi);

il decreto-legge n. 200 del 2008, nella consapevolezza che questo sistema di abrogazioni tacite comporta troppe incertezze, ha puntualmente individuato gli atti da abrogare, sì che non possano sorgere dubbi circa gli atti vigenti, anche ai fini del loro inserimento nella banca-dati pubblica delle leggi in vigore di prossima costituzione;

gli atti dichiarati abrogati risalgono tutti agli anni tra il 1861 e il 1947, dunque al periodo unitario antecedente la Costituzione repubblicana;

se è pur vero che non tutto quello che è risalente è di per sé obsoleto, è anche vero che il dato temporale è un indice attendibile, seppure non assoluto, di

«obsolescenza», come dimostra l'elevato numero di atti normativi primari ormai superati e inutili individuati (ed abrogati espressamente) dal decreto-legge n. 200 del 2008: numero che è rimasto elevato anche dopo le modifiche apportate al citato decreto-legge – al fine di salvare alcuni atti dei quali il decreto ha disposto l'abrogazione (a decorrere dal 16 dicembre 2009) – sia dalla legge di conversione del decreto stesso sia dall'allegato 2 dello schema di decreto legislativo (attualmente all'esame del Parlamento) che individua le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore;

gli atti individuati dal decreto-legge n. 200 del 2008 sono infatti per lo più leggi provvedimento ad efficacia temporanea, leggi implicitamente abrogate, leggi formalmente vigenti, ma considerate palesemente obsolete dalle amministrazioni di riferimento;

l'utilità e gli effetti di tali atti restano fermi, in forza del principio *tempus regit actum*, per il periodo della loro vigenza;

l'intervento disposto dal decreto-legge n. 200 – senza voler sottacere le difficoltà di valutazione degli effetti prodotti dall'abrogazione di un così vasto numero di provvedimenti normativi, molti dei quali di natura intersettoriale – ha apportato un contributo di chiarezza, consentendo di recuperare un miglior grado di conoscibilità della legislazione statale vigente, di circoscrivere le zone d'ombra dell'abrogazione cumulativa tacita prevista dal procedimento «taglia-leggi» di cui alla legge n. 246 e di favorire così le successive operazioni di semplificazione e riassetto normativo dei diversi settori legislativi;

il decreto-legge n. 200, in definitiva, ha apportato un notevole contributo in termini di chiarezza e sistematicità dell'ordinamento, dichiarando espressamente abrogate leggi già abrogate in modo tacito o implicito, leggi a efficacia esaurita e obsolete;

la legge n. 69 del 2009 ha innestato questo criterio di abrogazione espressa nel procedimento «taglia-leggi», inserendo all'articolo 14 il comma 14-*quater*, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa delle disposizioni che siano già oggetto di abrogazione tacita o implicita, abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970;

tali decreti legislativi consentiranno di portare avanti in modo chiaro ulteriori disboscamenti dell'ordinamento e di evitare la «eliminazione al buio» connessa all'effetto ghigliottina delineato dal testo originario della legge n. 246 del 2005;

le abrogazioni disposte dal decreto-legge n. 200 non hanno impattato immediatamente sulla regolamentazione dei settori coinvolti, dal momento che – grazie alla previsione per cui l'effetto delle abrogazioni previste dal decreto-legge si produrrà solo a far data dal 16 dicembre 2009 – è stata concesso alle amministrazioni il tempo di una più attenta valutazione al fine di segnalare, tra i provvedimenti elencati, quelli ritenuti indispensabili;

espresso infine apprezzamento per la linea assunta dal Governo in questa legislatura, che va nel senso di affiancare all'abrogazione generalizzata del cosiddetto «taglia-leggi» un'opera di più specifica ricognizione delle norme vigenti mediante abrogazioni espresse di gruppi di atti normativi divenuti inattuali e talora di dubbia vigenza, consentendo così di impostare il lavoro di semplificazione su un «doppio binario» che appare più idoneo a garantire la certezza dell'ordinamento giuridico, in attesa di passare alla fase di riordino normativo e codificazione prevista, per rendere più coerente la normativa residua, dal procedimento «taglia-leggi» come ridefinito dalla legge n. 69 del 2009;

impegna il Governo a:

a) portare avanti il lavoro di semplificazione e di riordino della legislazione

avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 246 del 2005, come modificata dalla legge n. 69 del 2009, continuando a curare innanzitutto il criterio della certezza e della chiarezza delle fonti vigenti;

b) addivenire, nel rispetto dei tempi previsti, al riassetto della normativa per settori, sulla base dei sopra richiamati principi di omogeneità, tematicità e chiarezza.  
(8-00053)

Bernini Bovicelli.

## ALLEGATO 3

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (nuovo testo C. 2424 Antonino Foti)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2424 Antonino Foti, recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito »,

considerato che:

all'articolo 5, che prevede l'esonero, in via transitoria, delle nuove imprese da alcuni obblighi previsti dal Codice ambientale in materia di rifiuti, non si precisa quale sia la durata dell'esonero;

la previsione del comma 2 dell'articolo 6-*bis*, relativa all'estinzione d'ufficio di ogni procedimento in atto che si inquadri nel contenzioso diretto al riconoscimento di un diritto nelle materie per le quali il comma 1 dello stesso articolo attribuisce una posizione soggettiva, ha effetti preclusivi sul diritto di agire per il riconoscimento di analogo diritto con decorrenza anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della legge e che alla stessa logica risponde la previsione che impedisce il passaggio in giudicato dei provvedimenti giudiziari già emanati;

la giurisprudenza costituzionale ritiene che il legislatore possa intervenire in via eccezionale su processi in corso in

materia di posizioni soggettive, imponendone una definizione *ex lege* purché l'assetto così conferito alla materia non comporti una sostanziale vanificazione dei diritti azionati,

le disposizioni dell'articolo 6-*bis* dovrebbero essere valutate nella prospettiva dell'articolo 24 della Costituzione, nonché sotto il profilo della compatibilità con l'articolo 6 (relativo al diritto ad un equo processo) e con l'articolo 13 (relativo al diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che, ai sensi dell'articolo 117, alinea, della Costituzione, costituiscono norme interposte;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di esplicitare la durata dell'esonero ivi previsto, che la disposizione definisce come transitorio;

b) si valuti il contenuto dell'articolo 6, comma 2-*bis*, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia nonché alla luce dell'articolo 24 della Costituzione e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008 (C. 2851 Governo, approvato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2851, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003 (C. 2852 Governo, approvato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2852, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003 »,

considerato che il provvedimento interviene nell'ambito delle materie poli-

tica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale, che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 6

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (nuovo testo C. 2260 Governo)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 Governo, recante « Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare »

considerato che:

il provvedimento in esame reca una serie articolata di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare ed è pertanto riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

con riferimento a specifiche disposizioni vengono in rilievo una pluralità di materie riconducibili, in parte, alla competenza esclusiva dello Stato e, in parte, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

l'articolo 7-*octies*, relativo al contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari, riproduce quanto già previsto nel decreto

ministeriale 15-12-2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 2001, n. 31;

l'articolo 7-*decies* modifica una disposizione attinente la semplificazione degli adempimenti amministrativi, dimezzando i termini entro i quali la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale riguardante le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola;

rilevato che non sussistono aspetti di rilievo per quanto attiene ai profili di legittimità costituzionale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

all'articolo 7-*octies*, si valuti l'opportunità dell'intervento con norma di legge, considerato che la disciplina è già integralmente contenuta in un decreto ministeriale;

all'articolo 7-*decies*, appare opportuna l'introduzione di una disciplina transitoria relativa ai procedimenti in corso.

## ALLEGATO 7

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (nuovo testo unificato  
C. 344 Bellotti e abb.)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti e abbinate, recante « Disciplina delle attività subacquee e iperbariche »,

considerato, da un lato, che:

il provvedimento reca una disciplina articolata che riguarda materie riconducibili alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali « professioni », « tutela e sicurezza del lavoro » e « tutela della salute », in relazione alle quali, come dichiarato dall'articolo 1 del testo in esame, sono stabilite disposizioni di principio, restando invece nella competenza delle regioni la disciplina di aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale; d'altronde va specificato che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle « professioni » deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

dal testo emergono anche profili riconducibili a materie per le quali esigenze di uniforme tutela di interessi unitari, come la tutela della concorrenza, richiedono un intervento normativo da parte dello Stato;

il medesimo testo reca, all'articolo 1, un riferimento alla materia dei servizi ricreativo-turistici, la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

del resto, disposizioni quali quelle contenute negli articoli 21, 22 e 23 – che, nella logica dell'articolo 1, dovrebbero attere ai servizi ricreativo-turistici – appaiono riconducibili piuttosto ad interessi di carattere unitario, ascrivibili sia a materie di competenza esclusiva, quali la tutela della concorrenza (nel cui quadro possono iscriversi i requisiti richiesti alle lettere a) e b) degli articoli 21 e 22, nonché l'intero articolo 23), sia a materie di competenza concorrente, quali la tutela della salute e della sicurezza del lavoro (cui possono essere ricondotti, per la restante parte, i citati articoli 21 e 22, nonché, nella sua totalità, il medesimo articolo 23);

conseguentemente, alla luce di tutti i precedenti rilievi appare necessaria un'ulteriore riflessione sul testo in sede di merito, al fine di pervenire ad un più chiaro assetto delle competenze regionali e statali coinvolte nella disciplina del settore delle attività subacquee e iperbariche in conformità ai principi costituzionali e agli orientamenti giurisprudenziali citati;

rilevato, inoltre, che:

il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 prevede che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in materia di attività subacquee e

iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti,

appare opportuno chiarire la finalità della suddetta disposizione, con particolare riguardo al richiamo agli statuti regionali che non prevedono disposizioni relative alle attività subacquee ed iperbariche,

si ravvisa, inoltre, l'esigenza di valutare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, alla luce del principio di territorialità della legge, per il quale non è consentito alla legge esplicitare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale,

appare, altresì, opportuno definire con maggiore precisione – agli articoli 2 e 3 – la nozione di « lavori subacquei e iperbarici », tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale ricavabile dall'articolo 25 della Costituzione, atteso che il provvedimento reca sanzioni penali per chi trasgredisca le norme ivi previste in materia di lavori subacquei e iperbarici;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, e all'articolo 23, comma 1, primo periodo, si sopprima il riferimento ai servizi di carattere turistico-ricreativo, in quanto nessun principio può essere stabilito in una materia di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; all'articolo 19, comma 1, si sopprima inoltre il primo periodo, in quanto sono non ravvisabili esigenze unitarie giustificatrici di intervento legislativo statale;

2) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si chiarisca la portata del richiamo agli statuti regionali, trattandosi di fonti che potrebbero non prevedere disposizioni in materia di attività subacquee ed iperbariche;

3) all'articolo 24, dove si fa menzione della « autorizzazione all'esercizio ottenuta ai sensi della presente legge », si chiarisca quale deve essere la disciplina di riferimento, soprattutto sotto il profilo delle competenze, ai fini dell'attività di autorizzazione richiamata, tenuto conto che nell'articolo 23, dove è previsto l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche, non si fa alcun riferimento espresso all'attività autorizzatoria;

4) all'articolo 26, secondo periodo, si sostituiscano le parole « Agenzie e Federazioni » con la parola « organizzazioni »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) in merito all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si valuti che la salvaguardia delle competenze delle regioni ivi stabilita non comporta salvaguardia degli effetti della legislazione regionale eventualmente già emanata, qualora essa non sia conforme ai principi stabiliti dal provvedimento, non rechi, rispetto a essi, norme di dettaglio e, infine, costituisca ripetizione di disposizioni contenute nel provvedimento stesso, poiché, secondo costante orientamento della Corte costituzionale, da ultimo ribadito con la sentenza n. 271 del 2009, alla legislazione regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito in legge statale;

b) agli articoli 2 e 3, si segnala l'esigenza di definire con maggiore precisione la nozione di « lavori subacquei e iperbarici », tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione », considerata la previsione di sanzioni penali contenuta nell'articolo 15;

c) appare opportuno che la Commissione di merito riconsideri le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, tenendo conto del principio di territorialità della legge, cui non è consentito esplicitare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale;

d) all'articolo 13 appare opportuno chiarire che la limitazione ivi prevista per

gli operatori tecnici subacquei (OTS) e gli operatori tecnici iperbarici (OTI) allo svolgimento di attività diverse riguarda solo le attività subacquee e iperbariche;

e) all'articolo 19, comma 1, terzo periodo, appare opportuno chiarire, ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle disposizioni ivi previste delle attività subacquee di tipo agonistico e di quelle indi-

rizzate alle persone disabili, quale sia la normativa cui dovranno far riferimento le organizzazioni operanti in tali settori;

f) all'articolo 23, comma 2, si valuti l'opportunità di collocare diversamente nel testo la disposizione relativa al brevetto come prerequisito per incarichi e arruolamenti nell'ambito delle forze armate e di polizia.

ALLEGATO 8

**Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco (Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2165 Anna Teresa Formisano, recante « Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco »;

rilevato che la proposta di legge interviene in tema di « beni culturali », prevedendo, in particolare, l'assegnazione di un contributo da destinare alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente; inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento

nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

ricordato che la Corte costituzionale ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »;

considerato che, successivamente all'adozione del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute e che tale testo legislativo ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, c. 3);

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 9

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (novo testo C. 2836 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2836 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »,

considerato che:

il contenuto del provvedimento è riconducibile alle seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. *a*)); ordinamento penale, giustizia amministrativa (lett. *l*));

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. C. 2852, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	36
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	41
AVVERTENZA .....	40

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

#### La seduta comincia alle 16.50

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.**

**C. 2851, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 21 ottobre scorso, si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo marittimo tra Italia ed Egitto del 3 dicembre 2008, il relativo ordine di esecuzione e la consueta previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo si ricollega ad una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità di altri progetti in corso con la controparte egiziana, quali le « Autostrade del mare » ed il « Corridoio verde ».

L'ambito di applicazione dell'Accordo, delineato nell'articolo 1, riguarda i trasporti marittimi internazionali tra le due Parti, salvo le attività di trasporto marit-

timo legalmente riservate a ciascuna delle Parti (ovvero servizi portuali, navigazione costiera, cabotaggio, pesca, navigazione in acque interne o nel canale di Suez).

L'articolo 3, in particolare, prevede che ognuna delle Parti garantisca un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o operate da cittadini di quest'ultima, impegnandosi altresì a garantire un accesso al traffico marittimo internazionale ispirato dal principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi. Inoltre entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi. L'impegno reciproco si estende alla collaborazione per applicare al meglio le norme vigenti in materia di soccorso in mare e di soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 13, che prevede l'istituzione di una Commissione marittima mista competente per ogni controversia sull'interpretazione o l'esecuzione dell'Accordo, precisando che in mancanza di intesa all'interno della Commissione la controversia sarà demandata alla risoluzione per via diplomatica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.**

**C. 2852, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione italo-argentina del 1987. L'articolo 3 riguarda gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo e l'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il provvedimento è già stato approvato dal Senato il 21 ottobre scorso. Un analogo disegno di legge di ratifica (A.C. 3165) era stato presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura, ma il suo iter di approvazione non si è concluso a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il Protocollo in esame è stato sottoscritto a Roma il 31 marzo 2003 allo scopo di integrare la Convenzione di estradizione con l'Argentina del 9 dicembre 1987. L'addendum intende superare taluni problemi applicativi sorti in relazione all'esecuzione di alcune domande di estradizione, promosse dall'Italia, per l'esecuzione di sentenze contumaciali.

La questione appare rilevante poiché l'ordinamento argentino, al pari di altri ordinamenti di derivazione ispanica, ignora sostanzialmente l'istituto del giudizio in assenza: la dichiarazione di contumacia determina infatti la sospensione del processo dopo la fase istruttoria. La diversità d'inquadramento di questa problematica ha quindi prodotto l'esito negativo per una serie di domande di estradizione riguardanti anche, come si legge nella relazione illustrativa al ddl originario (A.S. 1770) i responsabili di gravi reati.

Il Protocollo, pertanto, così come già sperimentato nei rapporti tra Italia e Spagna, riconosciuta la diversità d'inquadramento della fattispecie da parte dei due ordinamenti, si risolve in una presa d'atto, da parte argentina, della piena conformità della disciplina italiana del procedimento

contumaciale alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in tema di diritti umani.

Il Protocollo consiste di un breve Preambolo e di due articoli.

L'articolo 1 prevede che la Parte richiedente di estradizione potrà rifiutarla solo se ritiene che non siano stati garantiti i requisiti minimi di difesa che spettano ad ogni persona che viene processata (comma 1). L'extradizione deve essere concessa quando, in base all'ordinamento giuridico della Parte richiedente, la persona condannata può chiedere di essere sottoposta ad un nuovo processo (comma 2).

Il comma 3 prevede obblighi a carico della sola Parte italiana. Essa dovrà garantire che l'imputato sia stato informato dell'udienza in tempo utile e sia stato altresì informato del fatto che, in sua assenza, sarà condannato in contumacia; la Parte italiana dovrà inoltre garantire che il giudice si sia assicurato — attraverso appositi controlli — che l'imputato abbia effettivamente ricevuto la regolare notifica della citazione secondo le norme dell'ordinamento italiano; infine, la Parte italiana dovrà garantire che il giudice abbia effettuato controlli volti ad accertare che — nei casi in cui la presenza dell'imputato fosse stata considerata necessaria — lo svolgimento del processo sia stato posticipato ove vi fossero stati motivi per ritenere che l'assenza dell'imputato risalisse a causa indipendenti dalla sua volontà.

È previsto che la Parte richiedente fornisca tutte le informazioni circa lo stato dei processi, sul regime e sulla portata dei ricorsi, nonché sulle possibili impugnazioni.

L'articolo 2, contenente le formule di rito relative alla entrata in vigore e alla durata del Protocollo, stabilisce anche che esso si applicherà anche alle richieste di estradizione pendenti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.**

##### **C. 2260 Governo ed abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che il testo contiene una serie di disposizioni tra loro eterogenee accomunate dalla finalità di essere volte al rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Si tratta in massima parte di disposizioni introdotte nel testo dalla Commissione di merito. Considerato che l'interesse della Commissione Giustizia si limita unicamente a quelle di natura sanzionatoria, la relazione, così come la proposta di parere, farà riferimento solo a queste.

L'articolo 1-*ter* al comma 3 interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, aggiungendo due nuovi commi. Si tratta delle disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, si prevede che non si realizza non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 in alcuni casi. Il comma 2 prevede che «chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, già certificata conformi ad essa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto». Secondo il testo in esame tale sanzione non sarebbe applicabile nel caso in cui il Consorzio di Tutela abbia emanato un Regolamento che individui le modalità ed i casi in cui sia consentita la

smarchiatura del prodotto ovvero qualora il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzi o di Tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.

La disposizione non presenta problemi, trattandosi di una individuazione per legge degli ambiti applicativi di una disposizione sanzionatoria di natura amministrativa.

Di competenza della Commissione Giustizia è anche l'articolo 2 diretto al rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta ed all'istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata. In particolare, al comma 1, modificando l'articolo 6 della legge n. 138/1974, raddoppia le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). Su tale disposizione non vi è nulla da segnalare.

Suscita invece delle perplessità l'introduzione del comma 1-bis nell'articolo 2 in quanto viene posto un divieto finalizzato a tutelare i consumatori senza prevedere delle sanzioni in caso di violazione del divieto. In particolare, si stabilisce che « al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi DOP, fatta salva l'indicazione tra gli ingredienti della percentuale dei formaggi DOP utilizzati, a condizione che sia riportata con i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle altre indicazioni ». Si potrebbe prevedere una osservazione volta a chiarire le conseguenze in caso di violazione del divieto.

Rientrano nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5-bis, contenente disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii.

Il comma 6, al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e valorizzare le produzioni di qualità italiana, sostituisce gli articoli da 3, 32, 33 e a 35 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera.

Le modifiche all'articolo articolo 31 si limitano ad un aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso in cui chi eserciti la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta. La sanzione – attualmente (rapportandola all'euro) da lire 200.000 a lire 2.000.000 – è diventata da da euro 2.000 a euro 6.000. È stata aumentata anche la sanzione relativa alla fattispecie della violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, portandola al pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, in luogo di quella attuale del pagamento di una somma lire 100.000 a lire 300.000.

Anche per l'articolo 32 vi è un mero aumento della sanzione amministrativa pecuniaria, che diviene il pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Si tratta delle fattispecie relative alla condotta di chi omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti o di chi viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri.

Le modifiche all'articolo 33 non si limitano all'incremento della sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto viene soppressa una clausola di salvaguardia comunque utile al fine di ridurre dubbi applicativi nel caso in cui sia applicabile anche una sanzione penale. Si tratta della condotta posta in essere da chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17. Si prevede la san-

zione amministrativa stabilita in misura proporzionale di euro 40 (anziché lire 40.000) per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000 (anziché lire 200.000). È stata soppressa correttamente l'espressione «salvo che il fatto costituisca più grave reato», considerato che si tratta di illecito amministrativo e non penale.

Tuttavia, appare opportuno sostituire tale clausola con quella «salvo che il fatto costituisca reato». In questo caso appare opportuno applicare la sola sanzione penale.

È inoltre sostituito l'articolo l'articolo 35, stabilendo che indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti ad esso, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera, o in caso di recidiva può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Rispetto all'attuale formulazione viene fatto riferimento a predetti articoli 19 e 55 e la competenza ad applicare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione è spostata dal Prefetto ai Servizi fitosanitari regionali, i quali si attiveranno a seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 reca l'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. L'articolo 19 prevede che chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dal presente decreto deve essere in possesso di apposita autorizzazione. L'articolo 55 stabilisce che gli oneri necessari per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 19, 26, 30 e 32, nonché per le verifiche di cui agli articoli 20 e 23 ed i controlli documentali, di identità e fitosanitari di cui agli articoli 23,

33, 36, 37, 38, 41, 43 e 47 sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo agente doganale, secondo la tariffa fitosanitaria di cui ad un allegato. Si potrebbe eliminare il riferimento all'articolo 55.

Si stabilisce inoltre che si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante la depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Secondo questa disposizione, quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata. Si tratta quindi di una estensione dell'applicabilità di tale disposizione nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera, o in caso di recidiva.

Il comma 7 è diretto a modificare il Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 recante «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari», convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, introducendo l'articolo 47-bis. Secondo tale disposizione, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito da una serie di articoli del medesimo decreto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre è abrogato l'articolo 54 considerato

che questo contiene le disposizioni sanzionatorie di cui al predetto articolo 47-ter.

Il comma 8 interviene sull'articolo 13 novembre 1960, n. 1407, recante « Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva ». Le sanzioni penali sono sostituite da sanzioni amministrative.

All'articolo 6 segnala che il comma 6, stabilisce che al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché del Corpo forestale dello Stato ».

In sostanza tale disposizione è volta a modificare la norma processuale secondo cui le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. A queste forze di polizia si aggiunge, pertanto, il Corpo forestale che diverrebbe una componente di ciascuna sezione di polizia giudiziaria indipendentemente dalla natura delle indagini poste in essere. Si ricorda che attualmente il personale del Corpo forestale ha già la qualifica di Polizia giudiziaria e pertanto può essere applicato presso le sezioni di Polizia giudiziaria in tutti quei casi in cui le indagini abbiano ad oggetto reati che ledono interessi tutelati proprio dal Corpo forestale. Ciò significa che la giustificazione prevista dal comma 6 per legittimare la modifica della norma sulla composizione delle sezioni di polizia giudiziaria non può essere condivisa. Si ribadisce, a tale proposito, che quando le indagini sono volte alla repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge

23 luglio 2009, n. 99, gli ufficiali e gli agenti del Corpo forestale possono essere distaccati alle sezioni di polizia giudiziaria. Non sussistendo una ragione obiettiva per estendere ulteriormente ad altri corpi dello Stato la legittimazione ad essere componenti delle sezioni di polizia giudiziaria per qualsiasi reato che sia oggetto di indagine. Propone pertanto la soppressione di tale disposizione.

Osserva inoltre che rilevato che il comma 6-bis prevede che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le sezioni di Polizia giudiziarie siano composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma. Osserva altresì che tale disposizione non è condivisibile per le stesse ragioni per le quali si ritiene di dover sopprimere il comma 6.

L'articolo 7 modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.

Ricorda i due più recenti interventi del legislatore sulle disposizioni sanzionatorie previste da questa legge. Nel 1999 (articolo 1, decreto legislativo n. 507 del 1999) il legislatore ha operato una depenalizzazione di tutte le violazioni previste come reato dalla legge n. 281/63, che sono state così trasformate in illecito amministrativo. Due anni più tardi, il decreto-legge n. 1 del 2001, emanato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (cosiddetta « mucca pazza ») ha nuovamente qualificato come reati alcune delle fattispecie già depenalizzate.

Segnala che, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 171 del 2008, il Senato aveva approvato una disposizione (articolo 4-terdecies) che interveniva sull'apparato sanzionatorio della legge n. 281 del 1963. Sul provvedimento, la Commissione Giustizia della Camera aveva espresso parere favorevole, con tre osservazioni tutte riferite

all'articolo 4-terdecies (seduta dell'11 dicembre 2008). Tale disposizione è stata successivamente soppressa nel corso dell'esame alla Camera. La disposizione in commento in parte riprende il contenuto di tale norma, tenendo conto del sopra richiamato parere.

Il comma 1 sostituisce l'articolo 22 della legge, che prevede le sanzioni per la vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge. Si ricorda che l'attuale formulazione dell'articolo 22 è frutto della novella apportata dal decreto legge n. 1 del 2001, adottato per fronteggiare la c.d. emergenza « mucca pazza », che ha configurato le violazioni come reati, sanzionati con l'ammenda.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di condividere la relazione dell'onorevole Contento con particolare riferimento alla parte in cui viene espressa la netta contrarietà alla disposizione secondo cui il Corpo forestale debba essere inserito tra le forze di polizia facenti parte delle sezioni di polizia giudiziaria, al pari della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Non avrebbe senso, a suo parere, prevedere una competenza generalizzata del Corpo forestale per tutte le indagini di polizia giudiziaria. A tale proposito ricorda che il secondo comma dell'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale consente di distaccare ufficiali ed agenti del Corpo forestale alle sezioni di polizia giudiziaria nel caso in cui le indagini dovessero avere ad oggetto reati rientranti nell'ambito di competenza di tale Corpo.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere la relazione dell'onorevole Contento salvo nella parte in cui non viene evidenziata in senso negativo la depenalizzazione prevista dall'articolo 7 del testo trasmesso dalla Commissione con partico-

lare riferimento all'articolo 23 della legge n. 281 del 1936 relativo al caso in cui dalla violazione delle disposizioni sulla produzione ed il commercio dei mangimi sia derivato un grave pericolo per la salute umana.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, rileva che le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 7 fanno sempre salva l'applicazione della norma penale qualora il fatto punito con una sanzione amministrativa costituisca anche reato. Ciò significa che la sanzione amministrativa troverà applicazione solamente in casi marginali ed in particolare nei casi in cui non siano pregiudicati beni giuridici meritevoli di tutela penale. Comunque ritiene che le preoccupazioni appena espresse dall'onorevole Ferranti possano trovare corrispondenza nella parte motiva del parere. Pertanto, anche tenendo conto dei rilievi dell'onorevole Ferranti, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 17.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.*  
*Atto n. 123.*

ALLEGATO

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore  
agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

rilevato che all'articolo 6, il comma 6 è volto a modificare le disposizioni secondo cui le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, aggiungendo il Corpo forestale che diverrebbe una componente di ciascuna sezione di polizia giudiziaria indipendentemente dalla natura delle indagini poste in essere;

ricordato che attualmente al personale del Corpo forestale è già riconosciuta la qualifica di Polizia giudiziaria, per cui tale personale può essere applicato presso le sezioni di Polizia giudiziaria in tutti quei casi in cui le indagini abbiano ad oggetto reati che ledano interessi tutelati proprio dal Corpo forestale;

rilevato che la giustificazione prevista dal comma 6 per legittimare la modifica della norma sulla composizione delle sezioni di polizia giudiziaria non può essere condivisa;

ritenuto pertanto che non sussiste una ragione obiettiva per estendere ulteriormente ad altri corpi dello Stato la legittimazione ad essere componenti delle sezioni di polizia giudiziaria per qualsiasi reato che sia oggetto di indagine;

rilevato che al comma 6-bis si prevede che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le sezioni di Polizia giudiziaria sono composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma;

ritenuto che la disposizione di cui al comma 6-bis non è condivisibile per le stesse ragioni per le quali non si condivide il comma 6;

rilevato che all'articolo 7 si prevede una depenalizzazione di alcuni reati relativi alla produzione ed al commercio dei mangimi, precisando comunque che qualora il fatto integri un reato sia applicabile la norma penale;

sottolineata comunque l'esigenza di valutare attentamente che le condotte relative a illeciti depenalizzati non siano di gravità tale da porre in grave pericolo la salute umana;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 6 siano soppressi i commi 6 e 6-bis.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Sindaco di Aprilia e del Sindaco di Ferrandina, sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli Enti locali ..... 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 42

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto. C. 2851 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 42

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abbinato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*) ..... 46

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 54

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 56

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 novembre 2009.*

**Audizione del Sindaco di Aprilia e del Sindaco di Ferrandina, sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli Enti locali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.45.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 3 novembre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.55.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 16.55.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto.**

**C. 2851 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione

Affari esteri sul disegno di legge C. 2851, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a fatto a Roma il 3 dicembre 2008.

L'Accordo si ricollega ad una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità di altri progetti in corso con la controparte egiziana, quali le « Autostrade del mare » ed il « Corridoio verde ».

Passando al contenuto dell'Accordo, che consta di quindici articoli, è modulato sullo schema base dei patti internazionali vigenti in materia, già ampiamente sperimentato dall'Italia nella conclusione di altri accordi di navigazione con Stati terzi.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo, che riguarda i trasporti marittimi internazionali tra le due Parti, ai cui territori pure si applica, salvo quelle attività di trasporto marittimo legalmente riservate a ciascuna delle Parti – ovvero servizi portuali, navigazione costiera, cabotaggio, pesca, navigazione in acque interne o nel canale di Suez.

L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per la comprensione dei termini dell'Accordo, tra cui in particolare una precisa delimitazione semantica delle nozioni di « nave di una Parte contraente » e di « nave utilizzata dalle Società nazionali di navigazione di una Parte contraente ».

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, prevede che ognuna delle Parti garantisca un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o utilizzate da società di navigazione di quest'ultima, impegnandosi altresì a consentire il trasporto di merci tra i porti delle due Parti effettuato da navi appartenenti a società di navigazione di Paesi terzi, nonché a garantire un accesso al traffico marittimo internazionale ispirato dal principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi.

Inoltre, ai sensi del comma 3, entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi. In tale ambito la disposizione specifica che l'Italia si riserva il rispetto integrale del regolamento comunitario n. 725 del 2004, inerente alla sicurezza marittima, il quale attribuisce competenze in materia alla Commissione europea.

Sempre in base al comma 3 le Parti si impegnano ad incoraggiare la collaborazione per applicare al meglio le norme vigenti in materia di soccorso in mare e di soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima.

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che ciascuna delle Parti, su base di reciprocità, riserverà alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei propri porti il medesimo trattamento riservato alle proprie navi, incluso l'ingresso nei porti stessi, l'utilizzo di impianti ed infrastrutture, l'imbarco e sbarco di passeggeri e merci, nonché, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il pagamento di tasse, tariffe e diritti riferiti a servizi portuali.

Sempre con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 prevede che ciascuna Parte adotti tutte le misure appropriate per semplificare il disbrigo delle formalità di frontiera e doganali. Inoltre il comma 4 chiarisce che l'Accordo non pregiudica i diritti delle autorità locali per quanto concerne le materie doganali, della sanità pubblica, della sicurezza delle navi e dei porti, della salvaguardia ambientale del mare, della tutela della vita umana, nonché in relazione alla presenza di merci pericolose o di sostanze tossiche e all'ammissione degli stranieri.

Il comma 5 prevede l'obbligo di notifica tra le Parti delle proprie normative nazionali; la disposizione specifica che l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea comporterà l'obbligo per il nostro Paese di

notificare all'Egitto anche le norme comunitarie in vigore nelle materie elencate.

Gli articoli 5 e 6 riguardano il riconoscimento che ciascuna delle Parti, sulla scorta dei documenti di bordo e dei documenti d'identità dei marittimi, opererà, sia per quanto concerne la nazionalità e la stazzatura delle navi, sia per quanto riguarda l'identità dei marittimi impiegati su navi dell'altra Parte contraente: in particolare è previsto che i marittimi italiani siano in possesso del Libretto di navigazione, mentre quelli egiziani del Passaporto dei marittimi.

Gli articoli 7, 8 e 9 concernono rispettivamente i diritti e gli obblighi dei marittimi iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave quando si trovino in un porto di scalo dell'altra Parte contraente, i diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri d'equipaggio, e i procedimenti giudiziari contro un membro dell'equipaggio.

In particolare, l'articolo 7, commi 1 e 3, prevede che i membri di equipaggio, cittadini dell'altra Parte contraente o di Paesi terzi, in possesso dei documenti di identità di cui all'articolo 6, devono comunque, per poter scendere a terra, essere muniti di visto di ingresso – salvo i casi di esenzione previsti per alcuni Stati. Compatibilmente con la legislazione nazionale e internazionale vigente, l'autorità di frontiera rilascerà al più presto visti o autorizzazioni di ingresso equipollenti. Il comma 4 precisa che tali marittimi possono soggiornare o transitare nel territorio della Parte ove ha sede il porto di sbarco, nel rispetto della legislazione vigente.

In base al comma 2, l'Italia fa salva in materia la necessità di uniformarsi al rispetto del regolamento n. 415 del 2003 in materia di rilascio di visti alla frontiera.

Analoghe previsioni sono dettate dall'articolo 8 per gli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri di equipaggio, sia che essi siano cittadini di una delle Parti sia che siano cittadini di Stati terzi; per tali operatori il comma 1 richiede il visto affinché essi possano transitare o

soggiornare nel territorio dell'altra Parte contraente, al fine di raggiungere la nave, trasferirsi su altra nave o fare rientro nel proprio Stato.

Nel caso in cui una persona in possesso dei documenti indicati dall'articolo 6 sbarchi per ragioni di salute nel porto di una Parte, il comma 4 prevede che quest'ultima autorizzi la persona a soggiornare nel proprio territorio, nel caso di ricovero, ovvero a rientrare nello Stato di appartenenza o a raggiungere altro porto di imbarco.

Anche per quanto riguarda le fattispecie regolate dall'articolo 8, il comma 2 fa salva la necessità, per l'Italia, di uniformarsi al rispetto del regolamento n. 415 del 2003, in materia di rilascio di visti alla frontiera.

Inoltre, ai sensi del comma 5, le Parti si riservano di negare l'ingresso nei rispettivi territori ad ogni persona ritenuta indesiderabile, e si impegnano, in base al comma 6, a cooperare ampiamente per la prevenzione e repressione del contrabbando di migranti via mare.

L'articolo 9 stabilisce che, qualora un membro dell'equipaggio commetta sulla propria nave un reato durante l'attraversamento delle acque territoriali dell'altra Parte contraente, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, il quale prevede di norma il non esercizio della giurisdizione penale da parte dello Stato costiero a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, eccezion fatta per quattro eventualità: che le conseguenze del reato commesso a bordo si estendano allo Stato costiero; che il reato sia di tale natura da compromettere l'ordine nel territorio dello Stato costiero o nel suo mare territoriale; che l'intervento giurisdizionale sia stato richiesto dal comandante della nave o dall'agente diplomatico o consolare dello Stato di bandiera della medesima; che l'esercizio della giurisdizione si renda necessario per reprimere il traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope in mare. Tali condizioni non vincolano però lo Stato costiero,

qualora il transito nel mare territoriale di una nave straniera avvenga dopo che essa lasciato le acque interne dello Stato medesimo. In ogni caso lo Stato costiero, prima di adottare qualsiasi misura, informa a richiesta del comandante della nave un rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di bandiera, salvo casi di emergenza, in cui tale informativa può essere contemporanea alle misure giurisdizionali in esecuzione.

L'articolo 10 regola l'eventualità di sinistri marittimi, prevedendo, ai commi da 1 a 3, che le Autorità competenti di ciascuna Parte notificano all'altra i sinistri avvenuti nel proprio territorio relativi a navi dell'altra Parte, ed assicurino in tal caso la medesima assistenza che sarebbe stata prestata in caso di incidente a proprie navi o carichi.

Per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 prevede che i carichi scaricati o recuperati dalla nave di una Parte che abbia subito il sinistro non sono soggetti ad alcuna tassa doganale da parte dell'altra Parte, salvo che non siano destinati al consumo nel territorio di quest'ultima.

I commi 4 e 5 stabiliscono la cornice normativa delle attività di soccorso in tali casi, prevedendo che tanto l'operazione di salvataggio quanto quelle di lotta all'inquinamento marino eventualmente derivato dal sinistro siano sottoposte alle leggi dello Stato che le ha organizzate e dirette.

Ai sensi dell'articolo 11 le Parti consentono alle compagnie di navigazione e alle autorità competenti dell'altra Parte di aprire uffici di rappresentanza per agevolare lo svolgimento delle attività legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 12, il quale, ai commi 1 e 2, concede alle società di navigazione dell'altra Parte contraente il diritto al libero utilizzo ed al trasferimento nel proprio territorio di redditi e profitti realizzati nel territorio dell'altra Parte contraente.

La disposizione specifica, al comma 3, che il libero trasferimento ed utilizzo dei

predetti redditi è subordinato al rispetto degli obblighi fiscali e delle procedure vigenti nella Parte ove le società esercitano la loro attività.

Il comma 5 prevede i trasferimenti verranno effettuati nel più breve tempo possibile e senza altre limitazioni, in valuta convertibile e al tasso ufficiale di cambio previsto nel giorno della richiesta.

Il comma 4 stabilisce in ogni caso la prevalenza delle disposizioni inerenti dettate dalla Convenzione italo-egiziana del 1979 per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

L'articolo 13 istituisce una Commissione marittima mista, chiamata ad esaminare ogni questione inerente all'applicazione dell'Accordo nonché ogni controversia sull'interpretazione o l'esecuzione dell'Accordo. La disposizione specifica, al comma 4, che, in mancanza di intesa in seno alla Commissione, la controversia sarà risolta per via diplomatica.

L'articolo 14 regola il meccanismo di modifica dell'Accordo, che potrà essere proposta per via diplomatica da una delle due Parti, sarà formalizzata mediante Scambio di note diplomatiche, ed entrerà in vigore al ricevimento della seconda delle due notifiche.

L'articolo 15, che contiene le clausole finali, regola la durata dell'Accordo, che è triennale con possibilità di rinnovi taciti per analoghi periodi, e disciplina la possibilità di denuncia dell'Accordo, da inoltrare per via diplomatica e con effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. La disposizione stabilisce inoltre, al comma 2, che l'entrata in vigore dell'Accordo determinerà la cessazione dell'Accordo italo-egiziano sulla navigazione e il trasporto marittimo del 1976.

Dal momento che l'Accordo non presenta profili problematici per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.****C. 2260 Governo ed abbinate.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione Agricoltura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2260, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, al quale sono state abbinate le proposte di legge C. 2646 Cosenza e C. 2743 Scarpa Bonazza Buora, approvata dal Senato.

Il disegno di legge si componeva, nel testo originario, di soli 7 articoli, nessuno dei quali rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In particolare, l'articolo 1 estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.

L'articolo 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare, modificando l'articolo 6 della legge n. 138 del 1974, la disposizione raddoppia le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG).

L'articolo 3, soppresso dalla Commissione di merito, modificava la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, per quanto riguarda la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.

L'articolo 4, integralmente sostituito dalla Commissione agricoltura, reca una serie molto articolata di modifiche alla disciplina delle attività selvicolturali.

In particolare si interviene sul monitoraggio delle risorse forestali e sui meccanismi per la programmazione, da parte delle regioni, delle attività di loro competenza in tale settore, nonché sulla pianificazione della gestione del patrimonio boschivo.

Inoltre si prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano approvati i « criteri e buone pratiche di gestione forestale », nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia ed in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale, si interviene sulla disciplina sanzionatoria prevista in caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa e si istituisce un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale.

L'articolo 5 consente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed all'AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità, anche del personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed attribuisce a tale personale, in relazione alle attività di controllo svolte, le qualifiche di pubblico ufficiale ed ufficiale di polizia giudiziaria.

L'articolo 6, integralmente sostituito nel corso dell'esame in sede referente, istituisce, al comma 1, l'obbligo di indicare, nelle etichette dei prodotti alimentari posti in

commercio in Italia il luogo di origine o di provenienza, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti stessi.

Per quanto riguarda le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza, il comma 2 distingue tra prodotti alimentari non trasformati, per i quali l'indicazione riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione, mentre per i prodotti alimentari trasformati l'indicazione concerne il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola prevalentemente utilizzata.

Ai sensi del comma 3 le modalità per l'indicazione obbligatoria saranno individuate con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, sentite associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera.

In base al comma 4 i suddetti decreti definiranno altresì le modalità per l'individuazione delle filiere agroalimentari e dei prodotti ai quali si applica l'obbligo di indicazione in etichetta del luogo di origine o provenienza e il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata.

I predetti obblighi decorrono, in base al comma 9, decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 3; i prodotti etichettati anteriormente e privi delle nuove indicazioni obbligatorie possono essere venduti nei successivi 180 giorni.

Il comma 5 affida alle regioni il compito di disporre i controlli per l'applicazione delle disposizioni, mentre il comma 6 integra l'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, stabilendo che le sezioni di polizia giudiziaria sono composte, oltre che da ufficiali ed agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo della Guardia di finanza, anche da ufficiali ed agenti del Corpo forestale dello Stato, al fine di favorire la prevenzione e

repressione degli illeciti in materia agroambientale e di contrastare le frodi nel settore.

Il comma 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per la violazione delle disposizioni sulle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi, mentre il comma 8 abroga l'articolo 1-*bis* del decreto – legge n. 157 del 2004, che ha introdotto disposizioni, rimaste peraltro inattuato, aventi finalità analoghe.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, il quale introduce un credito d'imposta in favore dei produttori alimentari che riportino le indicazioni previste per l'etichettatura dei prodotti anche in caratteri *braille* nei limiti di spesa di 200.000 euro per il 2010, 350.000 euro per il 2011, e 500.000 euro nel 2012. L'ammontare del credito d'imposta e le relative modalità di fruizione sono fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole. Ai sensi del comma 8-*ter*, ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2010-2012, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

In merito alla previsione agevolativa di cui al comma 8-*bis* rileva l'opportunità di prevedere che la norma indichi direttamente la misura del credito di imposta, invece di demandarne la determinazione ad un decreto ministeriale.

L'articolo 7 modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.

In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 22 della legge n. 281, il quale prevede le sanzioni per la vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge, trasformando tutti i reati in illeciti amministra-

tivi e contestualmente riducendo l'entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 23 della legge n. 281, relativo alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività per le violazioni di disposizioni contenute nella medesima legge. Al riguardo si prevede che la sospensione dell'attività può essere irrogata, per un periodo massimo di tre mesi, solo per la reiterata vendita di prodotti contenenti sostanze vietate, ovvero per la vendita di prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente, e viene soppressa la più severa sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino ad un anno. Inoltre si stabilisce che la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio è disposta solo se dal fatto è derivato pericolo per la salute umana.

Evidenzia quindi come la Commissione di merito, nel corso dell'esame in sede referente, abbia approvato numerosi emendamenti ed articoli aggiuntivi, alcuni dei quali afferiscono agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

L'articolo 1-bis apporta talune modifiche alla legge n. 590 del 1965, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

In particolare la lettera b) modifica l'articolo 27, comma 1, della predetta legge n. 590, al fine di prevedere che le agevolazioni creditizie previste da quest'ultima, nonché quelle contenute nella legge n. 114 del 1948, consistenti sostanzialmente nel concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per l'acquisto di fondi rustici, e nella concessione di mutui e prestiti agevolati in favore dei lavoratori agricoli che acquistino fondi rustici, si applica nel caso in cui il fondo acquistato abbia un valore catastale non inferiore a 50 euro, laddove la vigente normativa in materia fissa tale valore minimo in lire 1.000.

L'articolo 1-ter prevede, al comma 2, che il divieto di cessione per atto inter vivos dei crediti inerenti le erogazioni da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia, non si applica ai crediti relativi alle

anticipazioni effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) in favore degli agricoltori sui crediti vantati dagli agricoltori stessi nei confronti del medesimo Fondo.

La disposizione specifica inoltre che le modalità di cessione dei crediti sono definite con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, e che le predette cessioni, nonché i mandati ed ordini di pagamento e le relative quietanze, non sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in materia di imposta di registro.

In merito alla previsione che prevede la non applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 in materia di imposta di registro, rileva come essa comporterebbe la completa esclusione degli atti e documenti indicati al comma 2 dell'articolo in commento sia dall'applicazione dell'imposta di registro sia dalla formalità della registrazione.

Poiché la registrazione potrebbe essere richiesta per motivi anche di carattere civilistico, sarebbe invece in tal caso preferibile inserire tali atti tra quelli esenti, di cui alla tabella allegata al predetto testo unico; in tal caso la registrazione avverrebbe su base volontaria, ai sensi degli articoli 7 e 8 del medesimo testo unico, e la formalità verrebbe assoggettata ad imposta in misura fissa, pari ad euro 168.

Il comma 2 precisa altresì che alle cessioni stesse non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923, ai sensi delle quali le cessioni relative a somme dovute dallo Stato debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento, le previsioni dell'articolo 1264 del Codice civile, ai sensi del quale la cessione del credito ha effetti nei confronti del debitore quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata, né quelle degli articoli 5 e 6 della legge n. 52 del 1991 in materia di cessioni di crediti d'impresa.

Al riguardo ricorda come il predetto articolo 5 preveda che la cessione del

credito per la quale sia stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, è opponibile agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento; al creditore del cedente che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento. In tale contesto l'articolo 6 stabilisce che il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria fallimentare.

L'articolo 1-*quater* prevede, al comma 1, che le imprese le quali non siano sottoposte a procedure concorsuali e abbiano usufruito dei finanziamenti ai sensi della legge n. 700 del 1983, possono chiedere, entro il 31 dicembre 2010, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a 10 anni, erogato a condizioni di mercato.

Al riguardo ricorda che l'articolo 2 della predetta legge n. 700 del 1983 ha istituito la società «Interventi a sostegno del settore agro industriale – RIBS – S.p.a.», la quale, ha, tra l'altro, il compito di promuovere il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale nel settore bieticolo-saccarifero, attraverso la costituzione di società o la partecipazione al capitale di società già costituite ed operanti nel settore, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore di tali società.

Inoltre la legge n. 700 prevede, all'articolo 4, che i mutui a breve termine erogati, ai sensi del decreto-legge n. 371 del 1983, dal Ministro dell'agricoltura in favore delle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario, sono assistiti da privilegio speciale sul prodotto conferito sul prodotto trasformato e sulle attrezzature dell'impresa mutualitaria.

Il comma 2 dell'articolo 1-*quater* specifica che qualora i finanziamenti siano stati erogati in favore di soggetti concessionari di impianti demaniali di interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di

prodotti agricoli e zootecnici, nonché per la disinfezione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti, la trasformazione del debito residuo può riguardare il 70 per cento del debito stesso, e la durata del nuovo finanziamento può estendersi a 15 anni.

L'articolo 2-*bis* prevede, al comma 1, che le disponibilità contenute nel capitolo 7439 dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole per il finanziamento degli interventi assicurativi effettuati dal Fondo di solidarietà nazionale (FSN), previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono essere utilizzate, entro il limite delle disponibilità finanziarie indicate dallo stesso articolo 2-*ter*, per coprire il fabbisogno di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha, tra l'altro, il compito di incentivare la stipula di contratti assicurativi per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

In connessione con il comma 1, il comma 2 stabilisce in 122 milioni di euro per il 2010 la dotazione del Fondo nazionale di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.

Ai sensi del comma 3 agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 122 milioni di euro per il 2010, si provvede mediante l'eliminazione, per il 2010, dell'aliquota di accisa ridotta sul biodiesel, applicabile ad un contingente annuo di 250.000 tonnellate, prevista dall'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo 22-*bis*, il quale è attualmente destinato a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione dell'accisa ridotta sul

bietanolo di origine agricola, sull'etero etil-terbutilico di origine agricola e sugli additivi e riformulanti prodotti da biomasse.

L'articolo 2-ter istituisce, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari, al quale è attribuito il compito di concedere prestiti e mutui agevolati, rimborsabili in un ambito pluriennale in favore delle predette imprese, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria. Le modalità di funzionamento del Fondo, la cui dotazione iniziale è pari a 8 milioni di euro per il 2010, sono regolate con decreto del Ministro delle Politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il quale individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai benefici, le condizioni economiche dei prestiti e dei mutui, le modalità di rimborso, nonché le relative modalità di controllo e rendicontazione.

Ai sensi del comma 5, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per il 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui al già citato comma 5-bis dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 2-quater prevede che gli imprenditori agricoli, i quali effettuino entro il 30 giugno 2010 investimenti per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in tutto il territorio nazionale, possano avvalersi, per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, del credito d'imposta previsto in materia dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nel limite massimo del 5 per cento del valore della produzione per l'anno 2009. La disposizione richiama l'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, indicando pertanto che gli investimenti devono riguardare nuovi macchinari ed apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella ATECO.

A tale riguardo ricorda che la predetta Tabella contiene una classificazione delle attività economiche, ai fini degli adempimenti in materia tributaria, e che la divisione 28 della Tabella reca un'elenca-

zione di apparecchiature, macchinari ed utensili utilizzati in diversi comparti produttivi, tra i quali si segnalano, con specifico riferimento alle attività agricole, i trattori e le altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia.

Il comma 2, primo periodo, precisa che il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare che l'intensità dell'aiuto concesso alle imprese agricole sia pari, calcolandolo in termini di equivalente di sovvenzione lordo (ESL), al 29,5 per cento.

Al riguardo ricorda che la disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese stabilisce, per ogni categoria di agevolazione, un livello di intensità dell'aiuto pubblico che l'Unione europea ritiene ammissibile; l'intensità dell'aiuto, che è espressione del rapporto tra l'investimento totale ammissibile all'aiuto e l'importo dell'agevolazione concessa, è misurata attraverso il metodo dell'equivalente di sovvenzione lordo (ESL), con il quale si intende il valore totale dell'agevolazione (cioè il totale dei flussi monetari attualizzati erogati dal soggetto pubblico) concessa ad un'impresa, al lordo delle tasse, in rapporto al totale dell'investimento. Pertanto la norma del secondo periodo del comma 2 deve intendersi nel senso che, per le imprese agricole destinatarie del credito d'imposta, il totale delle agevolazioni loro spettanti, comprese quelle di natura tributaria (e, quindi, anche il credito d'imposta), non deve superare il 29,5 per cento degli investimenti ammessi all'agevolazione.

Il secondo periodo del comma 2 precisa inoltre che alle operazioni di investimento agevolate ai sensi dell'articolo non si applicano né il comma 274 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, ai sensi del quale il credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate è commisurato nella quota di costo eccedente gli ammortamenti dedotti, né taluni commi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002, i quali disciplinano le modalità di fruizione del credito d'imposta per investimenti effettuati in tutto il territorio nazionale da imprese agricole.

In merito alle misure agevolative di cui al comma 1, segnala l'opportunità di coordinare meglio tali previsioni con quelle di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge finanziaria 2007, considerato che il credito d'imposta previsto da quest'ultima disposizione estende a favore degli imprenditori agricoli una disciplina contrassegnata da investimenti in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria, mentre il beneficio previsto dalla proposta di legge in esame è esteso agli imprenditori agricoli che operano investimenti in tutto il territorio nazionale.

Peraltro, poiché l'intensità del beneficio è pari ad un valore ESL del 29,5 per cento, rileva come il beneficio previsto sembri maggiore rispetto a quello garantito dall'articolo 5 del decreto – legge n. 78 del 2009, che per i soggetti IRES è pari al 27,5 per cento della metà del valore dell'investimento.

Il comma 3 prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione della legge, l'Agenzia delle entrate attivi le procedure per « l'attivazione del presente articolo ».

In merito alla formulazione del comma 3, rileva l'opportunità di correggerla, nel senso di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge e di prevedere che l'Agenzia delle entrate attivi le procedure per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo.

Il comma 4 contiene una modifica di coordinamento al predetto comma 1075 della legge n. 296 del 2006, nel senso di prevedere che il limite finanziario per la fruizione del credito d'imposta da parte degli imprenditori agricoli, fissato in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si estende anche al 2010.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'articolo determinati in 500 milioni di euro per il 2010, 900 milioni per il 2011 e 100 milioni per il 2012, la quale è effettuata a valere sulle risorse per il finanziamento del rinnovo del parco veicolare circolante di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 5 del 2009.

L'articolo 4-*bis* amplia l'ambito di applicazione della previsione di cui all'arti-

colo 2, comma 188, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ai sensi della quale l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa può rinegoziare i mutui accesi dalla Cassa depositi e prestiti in favore delle cooperative di produzione e lavoro ed alle società costituite prevalentemente da giovani fino ai 35 anni, aventi sede ed operanti nei territori meridionali, che realizzino progetti per la produzione nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi.

In particolare la modifica rispetto al testo vigente della disposizione riguarda il fatto che la rinegoziazione può riguardare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 e non più solo quelli accesi entro il 31 dicembre 2004.

L'articolo 7-*ter* prevede la proroga dal 31 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 dell'agevolazione contributiva in favore dai datori di lavoro agricolo nei territori montani, costituita dalla riduzione dei premi contributivi dovuti dai predetti soggetti per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dalla predetta agevolazione si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale è attualmente finalizzato a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione dell'accisa ridotta sul bietanolo di origine agricola, sull'etero etilbutilico di origine agricola e sugli additivi e riformulanti prodotti da biomasse.

L'articolo 7-*quater* prevede che il canone ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e) del Testo unico della legge sulla pesca di cui al regio decreto n. 1604 del 1931 (che ammonta a lire 1.000), si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate a imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura ed analoghe, nonché per la realizzazione di manufatti per il mantenimento, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

Ai sensi del comma 2 tale disposizione si applica retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati della disposizione, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2010, individuata mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente delle autorizzazioni di spesa rifinanziate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009).

L'articolo 7-*quinquies* interviene sulla previsione di cui all'articolo 2, comma 506, della legge n. 244 del 2007, relativa alla sanatoria per la chiusura dei contenziosi in materia di previdenza agricola.

In tale contesto, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 2 prevede che le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito, ai sensi del predetto comma 506, all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la quota di debito stralciata contribuisce a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata, ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo ed in quelli seguenti, comunque non oltre il quarto. In tale ultimo caso le quote di reddito sono maggiorate del 2,5 per cento.

L'articolo 7-*sexies* riapre i termini per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni, prevedendo che tale possibilità, finora applicabile ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2008, si estenda ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2009. Conseguentemente si prevede che i versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva, ora decorrenti dal 31 ottobre 2008, decorrano dal 31 ottobre 2009 e che il termine per la redazione e il giuramento della perizia sul valore dei terreni, ora fissato al 31 ottobre 2008, sia stabilito al 31 maggio 2010.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come il provvedimento, come risultante dai numerosi emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati nel corso dell'esame in sede referente, contenga alcune norme le quali riguardano direttamente scelte di politica tributaria che dovrebbero più opportunamente essere valutate dalla Commissione Finanze. Rileva quindi l'opportunità di trasformare in condizioni le osservazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *d)* della proposta di parere formulata dal relatore, al fine di fornire indicazioni più stringenti alla Commissione Agricoltura in merito a tali aspetti.

Alberto FLUVI (PD) concorda con le considerazioni svolte dal Presidente, rilevando come la trasformazione di alcune delle osservazioni in condizioni costituisca un elemento decisivo per orientare la posizione del proprio gruppo sulla proposta di parere: qualora infatti il relatore non intendesse modificare la propria proposta, il gruppo del PD si vedrebbe costretto ad esprimere su di essa un voto contrario, mentre, nel caso in cui la proposta fosse riformulata nel senso indicato dal Presidente, il gruppo esprimerebbe un voto di astensione.

Più in generale sottolinea come il provvedimento in esame risulti completamente modificato rispetto al testo originario del disegno di legge C. 2260, e come molte delle norme onerose introdotte dalla Commissione Agricoltura risultino prive di copertura finanziaria, e dunque difficilmente possano superare il vaglio della Commissione Bilancio, mentre, in altri casi, le risorse finanziarie sono individuate attraverso meccanismi di sapore bizantino, con i quali si modificano le finalizzazioni di stanziamenti già indirizzati al settore agricolo, ad esempio utilizzando i limiti di spesa destinati a coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta sul biodiesel.

Cosimo VENTUCCI (PdL) concorda con il suggerimento del Presidente, rilevando come il provvedimento, che è stato completamente modificato dalla Commissione

di merito, difficilmente potrà superare indenne l'esame da parte della Commissione Bilancio per quanto riguarda gli aspetti di copertura finanziaria.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, accoglie i suggerimenti del Presidente, riformulando conseguentemente la propria proposta di parere nel senso di trasformare le osservazioni di cui alle lettere *a*, *b*, e *d* in condizioni (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) valuta positivamente le modifiche apportate dal relatore alla sua proposta di parere, dichiarando su di essa il voto di astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 17.20.**

ALLEGATO 1

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo ed abbinata).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2260, recante « Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare », come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, al quale sono state abbinata le proposte di legge C. 2646 e C. 2743, approvata dal Senato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1-*ter*, il quale prevede, tra l'altro, la non applicazione delle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, comportando conseguentemente la completa esclusione degli atti e documenti indicati sia dall'applicazione dell'imposta di registro sia dalla formalità della registrazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tali atti tra quelli esenti, di cui alla tabella allegata al predetto testo unico, e di consentire, su base volontaria, la registrazione dei medesimi atti, ai sensi degli articoli 7 e 8 del medesimo testo unico, qualora essa sia richiesta per motivi anche di carattere

civilistico, ed assoggettando in tal caso la formalità ad imposta in misura fissa;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2-*bis*, il quale prevede che gli imprenditori agricoli, i quali effettuino entro il 30 giugno 2010 investimenti per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in tutto il territorio nazionale, possano avvalersi, per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, del credito d'imposta previsto in materia dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare meglio tali previsioni con quelle di cui al richiamato articolo 1, comma 1075, della legge n. 296, considerato che il credito d'imposta previsto da quest'ultima disposizione si applica agli investimenti effettuati in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria, mentre il beneficio previsto dalla proposta di legge è esteso agli imprenditori agricoli che operano investimenti in tutto il territorio nazionale;

c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2-*quater*, il quale prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione della legge, l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per « l'attivazione del presente articolo », valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere tale formulazione, nel senso di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge e di prevedere che l'Agenzia delle entrate attivi le procedure per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo;

d) con riferimento al comma 8-bis dell'articolo 6, il quale introduce un credito d'imposta in favore dei produttori alimentari che riportino le indicazioni previste per l'etichettatura dei prodotti anche in caratteri braille, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, anche la determinazione dell'ammontare del credito d'imposta, valutati la Commissione di merito l'opportunità di indicare direttamente la misura del credito d'imposta, senza rinviare al decreto ministeriale.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo ed abbinate).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2260, recante « Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare », come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, al quale sono state abbinate le proposte di legge C. 2646 e C. 2743, approvata dal Senato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1-*ter*, il quale prevede, tra l'altro, la non applicazione delle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, comportando conseguentemente la completa esclusione degli atti e documenti indicati sia dall'applicazione dell'imposta di registro sia dalla formalità della registrazione, provveda la Commissione di merito a modificare la disposizione, nel senso di inserire tali atti tra quelli esenti, di cui alla tabella allegata al predetto testo unico, e di consentire, su base volontaria, la registrazione dei medesimi atti, ai sensi degli articoli 7 e 8 del medesimo testo unico, qualora essa sia richiesta per motivi

anche di carattere civilistico, assoggettando in tal caso la formalità ad imposta in misura fissa;

2) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2-*quater*, il quale prevede che gli imprenditori agricoli, i quali effettuino entro il 30 giugno 2010 investimenti per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in tutto il territorio nazionale, possano avvalersi, per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, del credito d'imposta previsto in materia dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006, provveda la Commissione di merito a coordinare meglio tali previsioni con quelle di cui al richiamato articolo 1, comma 1075, della legge n. 296, considerato che il credito d'imposta previsto da quest'ultima disposizione si applica agli investimenti effettuati in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria, mentre il beneficio previsto dalla proposta di legge è esteso agli imprenditori agricoli che operano in investimenti in tutto il territorio nazionale;

3) con riferimento al comma 8-*bis* dell'articolo 6, il quale introduce un credito d'imposta in favore dei produttori alimentari che riportino le indicazioni previste per l'etichettatura dei prodotti anche in caratteri braille, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, anche la determinazione dell'ammontare del credito d'imposta, provveda la Commissione di merito ad indicare direttamente la misura del cre-

dito d'imposta, senza rinviare al decreto ministeriale;

*e con la seguente osservazione:*

con riferimento al comma 3 dell'articolo 2-*quater*, il quale prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione della legge, l'Agenzia delle entrate attivi le procedure

per «l'attivazione del presente articolo», valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere tale formulazione, nel senso di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge e di prevedere che l'Agenzia delle entrate attivi le procedure per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 59

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 61

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abbinata (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 62

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federutility, di Federambiente e di Asstra, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile ..... 63

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi (*Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo*) ..... 63

ALLEGATO 1 (*Documento conclusivo approvato dalla Commissione*) ..... 67

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, in tema di politiche inerenti i cambiamenti climatici, la difesa del suolo, la gestione del ciclo dei rifiuti nelle aree a rischio di emergenza, la riorganizzazione dell'ISPRA e la revisione del codice ambientale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) ..... 64

##### INTERROGAZIONI:

5-01887 Rubinato: Reperimento delle risorse occorrenti a finanziare gli interventi necessari a riparare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le province di Treviso e Vicenza nel giugno 2009.

5-01898 Guido Dussin: Iniziative per garantire il ristoro integrale dei danni subiti dalle popolazioni dei comuni del Veneto colpiti dalla tromba d'aria del giugno 2009 ..... 64

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 65

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abbinata (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 65

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 119

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo GIACHINO.*

**La seduta comincia alle 11.35.****Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 28 ottobre 2009, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo novembre-dicembre 2009:

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2009**

*Novembre 2009*

*Sede referente:*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico (C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina).

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Commissioni riunite V e VIII) (C. 54 Realacci).

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

Riqualificazione e recupero dei centri storici (C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci).

Principi fondamentali per il governo del territorio (C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini).

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche (C. 356 Delfino).

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (C. 1074 Velo).

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (C. 1952 Guido Dussin).

Delega al Governo per l'istituzione di un sistema integrato di contabilità ambientale (C. 2025 Marchi ed altri).

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro (C. 2233 Tommaso Foti).

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi (C. 2423 Polledri).

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio (C. 2441 Pili).

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato).

*Atti comunitari:*

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo (COM2009)147 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009) 304 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009) 400 definitivo).

*Indagini conoscitive:*

Sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: esame del documento conclusivo.

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

*Atti del Governo:*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 136.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144.

*Dicembre 2009**Sede referente:*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico (C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina).

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*) (C. 54 Realacci).

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

Riqualificazione e recupero dei centri storici (C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci).

Principi fondamentali per il governo del territorio (C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini).

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche (C. 356 Delfino).

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale (C. 399 Volontè).

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (C. 1074 Velo).

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (C. 1952 Guido Dussin).

Delega al Governo per l'istituzione di un sistema integrato di contabilità ambientale (C. 2025 Marchi).

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro (C. 2233 Tommaso Foti).

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali (C. 2243 Tassone).

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi (C. 2423 Polledri).

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio (C. 2441 Pili).

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato).

*Atti comunitari:*

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo (COM2009)147 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009) 304 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009) 400 definitivo).

*Indagini conoscitive:*

Sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: esame del documento conclusivo.

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati — con cadenza settimanale — dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 11.45.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo GIACHINO.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

**Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 21 ottobre 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione nelle sedute del 20 e del 21 ottobre scorso.

Fa presente, inoltre, che nella seduta del 27 ottobre scorso si è svolta un'audizione informale di Ucina Confindustria Nautica, che ha offerto ulteriori elementi e spunti di riflessione sul contenuto del provvedimento.

Ricorda, infine, che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 28 ottobre, ha convenuto di concludere l'esame preliminare del provvedimento nella seduta odierna e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 17 di oggi pomeriggio.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, concluso l'esame preliminare e propone di fissare alle ore 17 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti, salvo che l'ufficio di presidenza che si terrà oggi pomeriggio non ritenga opportuno differire tale termine alle ore 16 di lunedì 9 novembre.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 12.**

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.**

**C. 2260 Governo e abbinate.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere alla XIII Commissione, il disegno di legge C. 2260 e abbinate, recante « Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare ».

Ritiene che si tratta di un testo positivo, che contiene un insieme di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, a completamento delle norme già introdotte con il decreto-legge n. 171 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2008, in materia di misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

Fa, tuttavia, presente che la Commissione di merito è convocata oggi per l'esame e la votazione degli emendamenti. Pertanto solo al termine dei lavori odierni della XIII Commissione sarà quindi possibile avere un quadro completo delle misure sulle quali la Commissione dovrà ad esprimere il prescritto parere.

Passando al contenuto del testo iniziale del provvedimento, rileva sinteticamente che l'articolo 1 estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono

la stipula di contratti di filiera e di distretto, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.

L'articolo 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta.

Per quanto riguarda le disposizioni di più stretta competenza della VIII Commissione, segnala che l'articolo 3 modifica la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzando impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.

L'articolo in esame interviene sulla normativa sopra sintetizzata, modificandola nella parte relativa alla tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzando impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.

In sintesi, le modifiche proposte riconducono ad unità la disciplina dell'incentivo costituito dalla tariffa fissa onnicomprensiva, eliminando per questa parte la distinzione tra produzione effettuata utilizzando biomasse provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte e produzione effettuata utilizzando biomasse di diversa provenienza.

Al riguardo, segnala, tuttavia, che, il contenuto delle disposizioni dell'articolo 3 è confluito nell'articolo 42, comma 3, della legge n. 99 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Pertanto, la disposizione in esame sarà presumibilmente soppressa nel corso dell'esame, previsto per la giornata odierna, da parte della XIII Commissione Agricoltura.

L'articolo 4 prevede, infine, che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano approvati, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge, i « criteri e buone pratiche di gestione forestale », nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia ed in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale.

I successivi articoli 5, 6 e 7, introducono disposizioni dirette, rispettivamente, a individuare il personale competente a svolgere le attività di controllo, la procedura attraverso la quale verranno definiti, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari posti in commercio in Italia la cui etichetta dovrà riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, e una nuova disciplina sanzionatoria in tema di preparazione e commercio dei mangimi.

In conclusione, nell'esprimere un orientamento di massima favorevole al provvedimento, si riserva di integrare la presente relazione ove vi fossero modifiche di interesse della Commissione ambiente che saranno apportate dalla XIII Commissione Agricoltura e di predisporre una proposta di parere sul provvedimento in esame.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 novembre 2009.*

**Audizione di rappresentanti di Federutility, di Federambiente e di Asstra, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.05.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.**

*(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 ottobre 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, sulla base degli elementi emersi nel corso della precedente seduta, il deputato Nucara ha predisposto una nuova versione della proposta di documento conclusivo.

Francesco NUCARA (Misto-RRP), *relatore*, illustra sinteticamente il contenuto della nuova versione della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 1*).

Intervengono, per dichiarazioni di voto e per formulare osservazioni i deputati Raffaella MARIANI (PD), Ermete REALACCI (PD) e Angelo ALESSANDRI (LNP).

Interviene per fornire ulteriori elementi di informazione Francesco NUCARA (Misto-RRP), *relatore*.

La Commissione approva quindi all'unanimità la nuova versione della proposta di documento conclusivo presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della*

*tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiaco.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiaco, in tema di politiche inerenti i cambiamenti climatici, la difesa del suolo, la gestione del ciclo dei rifiuti nelle aree a rischio di emergenza, la riorganizzazione dell'ISPRA e la revisione del codice ambientale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, nonché mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Intervengono sulle modalità di svolgimento dell'audizione i deputati Raffaella MARIANI (PD), Ermete REALACCI (PD) e Mauro LIBÈ (UdC).

Il Ministro Stefania PRESTIGIACO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il Ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INTERROGAZIONI**

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. —*

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso.*

**La seduta comincia alle 16.**

**5-01887 Rubinato: Reperimento delle risorse occorrenti a finanziare gli interventi necessari a riparare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le province di Treviso e Vicenza nel giugno 2009.**

**5-01898 Guido Dussin: Iniziative per garantire il ristoro integrale dei danni subiti dalle popolazioni dei comuni del Veneto colpiti dalla tromba d'aria del giugno 2009.**

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che alle interrogazioni in titolo verrà data risposta congiunta, dato che le stesse vertono sulla stessa materia.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, ricordando che in sostanza la risposta è un invito a ripresentare l'atto di sindacato ispettivo al Ministero dell'economia e finanze.

Rileva innanzitutto che la classificazione dell'evento in questione come emergenza nazionale ha impedito, secondo a quanto di sua conoscenza, l'uso dei fondi regionali.

Sottolinea che la risposta sembra smentire quanto riferito dagli organi di stampa circa lo stanziamento di ingenti somme per fronteggiare l'emergenza in questione.

Ritiene altresì inaccettabile che i tagli lineari al bilancio pubblico colpiscano un settore fondamentale come quello della protezione civile e che la protezione civile per svolgere le funzioni ordinarie sia costretta ogni volta a chiedere lo stanziamento.

mento di risorse adeguate al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritiene inoltre che dovrebbe essere garantita una sostanziale omogeneità di trattamento dei cittadini colpiti da eventi di calamità naturali, evitando che il ristoro dipenda dall'impatto emotivo delle vicende o dalla contingente disponibilità di risorse finanziarie.

Conclude preannunciando un nuovo atto di sindacato ispettivo sulla vicenda in oggetto.

Manuela LANZARIN (LNP), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione n. 5-01898, replicando si dichiara insoddisfatta, rilevando peraltro che la propria insoddisfazione è riferita non all'operato del sottosegretario Bertolaso ma agli elementi di risposta forniti dalla Ragioneria generale dello Stato.

Preannuncia quindi la messa in atto di ogni iniziativa parlamentare al fine di dare risposta alle questioni poste con l'atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO intervenendo per una precisazione, sottolinea il proprio disagio per la risposta fornita e auspica un'iniziativa bipartisan affinché nella legge finanziaria siano previste risorse adeguate a fronteggiare tutte le emergenze sul territorio nazionale e prospettando peraltro il proprio favore nei confronti di una misura di tipo assicurativo che garantisca forme di tutela minime sul territorio nazionale.

Precisa, inoltre, che la classificazione come emergenza nazionale di un evento non preclude la possibilità per le Regioni di intervenire con proprie risorse, utilizzando allo scopo anche eventuali residui derivanti da precedenti stanziamenti concessi.

Roberto TORTOLI (PdL), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

**La seduta termina alle 16.45.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 3 novembre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.55.

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 17.**

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.**

**C. 2260 Governo e abbinate.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta odierna.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, informa che oggi pomeriggio la Commissione di merito ha predisposto un nuovo testo del provvedimento in titolo, come risultante dall'esame e votazione degli emendamenti.

Tra le modifiche apportate al testo iniziale, ve ne sono alcune che investono direttamente le materie di competenza della VIII Commissione.

In particolare, è stato soppresso l'articolo 3 che conteneva disposizioni modificative della vigente disciplina in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse.

Viceversa, il nuovo testo approvato dalla XIII Commissione contiene, oltre ad uno specifico articolo sulla tracciabilità della filiera agroenergetica (articolo 3-bis), che giudica positivamente, un ulteriore articolo (articolo 3-ter) recante norme in tema di utilizzo degli effluenti per uso energetico, che prevede incisive modifiche degli articoli 183 e 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Ritiene che sarebbe più opportuno che tale ultimo intervento di modifica della disciplina del codice ambientale fosse ricondotto all'interno della discussione della delega legislativa in materia ambientale prevista dall'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Per tale ragione, pur confermando il giudizio positivo sul nuovo testo del provvedimento in titolo, illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Raffaella MARIANI (PD) riterrebbe opportuno trasformare l'osservazione in condizione, in quanto sarebbe opportuno che fosse la Commissione ambiente ad occuparsi di una modifica al codice ambientale, come è quella contenuta nel provvedimento in questione.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, ribadisce di ritenere più opportuno di mantenere la proposta di parere favorevole con osservazione.

Raffaella MARIANI (PD), preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), preannuncia anche a nome dei deputati del

proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Tommaso FOTI (PdL) ritiene che non faccia molta differenza il fatto che nella proposta di parere sia contenuta un'osservazione al posto di una condizione, dato che nella sostanza si propone in ogni caso la soppressione dell'articolo in questione.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ritiene che proprio a causa del « pragmatismo » evidenziato dal deputato Foti sarebbe opportuno che la Commissione sottolineasse il dato politico emerso, formulando una condizione.

Franco STRADELLA (PdL) associandosi alle considerazioni del collega Foti, rimarca che la questione vera è quella di evitare il continuo « esproprio » delle materie della Commissione.

Alessandro BRATTI (PD) concorda con quanto dichiarato dai deputati Mariani e Margiotta in ordine alla necessità di difendere le prerogative e il ruolo dell'VIII Commissione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con un'osservazione presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 17.15.**

## ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio,  
la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

INDICE

1. La ricostruzione normativa
  - 1.1. Il ruolo delle istituzioni comunitarie
  - 1.2. La legislazione nazionale e il riparto di competenze tra Stato e regioni
2. Il programma dell'indagine
3. Le risultanze delle audizioni
  - 3.1. La tutela del territorio e la difesa del suolo
  - 3.2. Il quadro organizzativo e il riparto delle competenze nella lotta agli incendi boschivi
4. Conclusioni
  - 4.1. Le proposte della Commissione sulla tutela del territorio e la difesa del suolo
  - 4.2. Le proposte della Commissione sugli incendi boschivi

**1. La ricostruzione normativa**

***1.1. Il ruolo delle istituzioni comunitarie.***

*La politica ambientale nei Trattati.* La necessità di prestare maggiore attenzione all'ambiente, nel contesto dell'espansione economica e del miglioramento della qualità della vita, trova un riconoscimento a livello europeo soltanto a seguito del **vertice di Parigi** del luglio **1972**. A partire da tale data, vengono elaborati **programmi di azione pluriennali** in materia ambientale che diventano il riferimento per l'azione politica e legislativa comunitaria.

L'entrata in vigore del **trattato sull'Unione europea**, nel novembre **1993**, eleva al rango di « politica » propriamente detta l'azione europea in materia ambientale, e introduce il concetto di « crescita sostenibile che rispetti l'ambiente » tra i compiti della Comunità, oltre ad inserire il principio di precauzione nell'articolo relativo all'ambiente.

Tale impostazione è stata ulteriormente rafforzata nel **trattato di Amsterdam**, nel **1999**, in cui trovano riconoscimento il principio dello sviluppo sostenibile (articolo 2) e quello di integrazione della dimensione ambientale in tutte le politiche comunitarie (articolo 6), ed è stata sostanzialmente riprodotta nelle disposizioni relative alla politica ambientale del **Trattato di Lisbona**.

*Il riesame della politica ambientale.* Le **priorità** della Commissione **per il 2009** sono state ridefinite nell'ambito del **sesto riesame della politica ambientale** (COM(2009)304), presentato nel novembre 2008. In particolare, la Commissione ritiene necessario trasformare la recente crisi finanziaria in un'occasione per accelerare il passaggio ad un'economia più compatibile con l'ambiente, in grado di ridurre le emissioni di carbonio, migliorare l'efficienza energetica, e sfruttare in modo razionale le risorse naturali. In tale contesto assumono carattere prioritario:

la **conclusione positiva** dei lavori della conferenza di **Copenha-gen**, che nel prossimo dicembre, tenterà di definire un regime internazionale per il contenimento delle emissioni di gas serra (accordo post-Kyoto);

rafforzare la capacità di **adattamento ai cambiamenti climatici**;

arrestare la perdita di **biodiversità** all'interno dell'UE e su scala mondiale;

rafforzare la **cooperazione e la governance internazionale**.

*Il sesto programma d'azione e la strategia tematica per la protezione del suolo.* Il **sesto programma di azione in materia ambientale 2002-2010** <sup>(1)</sup> propone un **approccio strategico** che sollecita l'assunzione di responsabilità e la partecipazione attiva di tutti i settori della società alla ricerca di soluzioni innovative, pratiche e sostenibili agli attuali problemi ambientali.

Per ciò che concerne la **protezione del suolo**, il sesto programma d'azione prevede l'elaborazione di una strategia che la Commissione ha messo a punto in due fasi, nel 2002 e nel 2006.

Con la **strategia tematica** per la protezione del suolo del **2006** (COM(2006)231) la Commissione propone la seguente definizione di suolo: « per suolo s'intende lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi. Rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera ». Il documento effettua un'analisi che mette in rilievo l'impatto negativo che una serie di attività umane – quali pratiche agricole e silvicole inadeguate, attività industriali, turismo, proliferazione urbana e industriale e opere di edificazione – possono avere sullo svolgimento di un'ampia varietà di funzioni e di servizi che il suolo normalmente fornisce agli esseri umani e agli ecosistemi. Su tali presupposti la Commissione ha presentato una **proposta di direttiva quadro** per la protezione del suolo (COM(2006)230) intesa ad aggiornare e rafforzare la normativa vigente (direttiva 2004/35/CE) attraverso:

la **prevenzione dell'ulteriore degrado del suolo**;

---

<sup>(1)</sup> Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

la **tutela delle funzioni** dei suoli (servizi ecosistemici, stoccaggio di carbonio, conservazione della biodiversità ecc.);

l'**integrazione delle problematiche legate ai suoli in altre politiche** (in materia di acque, rifiuti, sostanze chimiche e quelle agricole);

la **prevenzione delle minacce** attraverso l'individuazione delle aree che richiedono una protezione prioritaria;

l'approntamento di **programmi d'azione**;

l'identificazione e **bonifica dei siti contaminati**.

A causa di divisioni emerse in seno al Consiglio, non si registrano recenti progressi sulla proposta della Commissione già peraltro esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo, secondo la procedura di codecisione, nel novembre 2007.

*La pianificazione urbanistica e l'assetto del territorio.* La pianificazione urbanistica e l'assetto del territorio non hanno costituito oggetto di interventi normativi da parte delle istituzioni comunitarie. Tuttavia, dalla fine degli anni '80 è stata avviata una riflessione, concretizzatasi attraverso:

la pubblicazione di un compendio dei sistemi e delle politiche di assetto territoriale nell'Unione europea;

l'adozione dello Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE) al Consiglio di Potsdam del maggio 1999 e delle relative dodici azioni di messa in atto al Consiglio di Tampere dell'ottobre 1999;

l'elaborazione di un programma di studi in pianificazione territoriale a livello europeo (SPESP).

In questo ambito, la **coesione territoriale**, come evidenziato dalla Commissione europea, consiste nell'assicurare lo sviluppo armonioso di tutti i diversi territori dell'UE e nel garantire che gli abitanti possano trarre il massimo beneficio dalle particolari caratteristiche dei territori in cui abitano. Pertanto – secondo la Commissione – essa costituisce un mezzo per trasformare la diversità in un punto di forza che contribuisce allo sviluppo sostenibile di tutta l'Unione.

**Il secondo rapporto sulla coesione economica e sociale**, adottato dalla Commissione europea a gennaio 2001, affronta per la prima volta **il tema della coesione territoriale**. La Commissione, in partenariato con gli Stati membri, promuove questo approccio presso i cittadini, i rappresentanti politici locali e regionali, le imprese e le pubbliche amministrazioni, grazie:

ai lavori dell'ORATE (Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo), i cui obiettivi sono quelli di accrescere la visione europea nell'assetto territoriale, sviluppare strumenti per l'attuazione dell'SSSE, facilitare il coordinamento tra i diversi livelli di decisione territoriale e servire da collegamento tra i decisori, le amministrazioni e gli scienziati;

alla diffusione di studi di natura territoriale;

alla messa a disposizione di documenti di lavoro.

**La coesione territoriale** è stata quindi espressamente **riconosciuta dal Trattato di Lisbona** (articolo 158 Trattato sul funzionamento dell'Unione) e disciplinata, accanto alla coesione economica e sociale, **tra gli obiettivi generali e le politiche dell'UE**.

In **materia di governo del territorio** si segnalano inoltre le azioni condotte dagli organi comunitari preordinate ad un efficace perseguimento degli obiettivi in materia di politica ambientale: la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente individua nella **valutazione ambientale strategica** (VAS) lo strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Essa è stata recepita, a livello statale, dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale). Si ricorda, altresì, che numerose regioni hanno già emanato disposizioni riguardanti l'applicazione di tale procedura con riferimento alla direttiva comunitaria.

Si ricorda, infine, che la **Convenzione europea del paesaggio**, recepita con la legge n. 14 del 2006, intende il paesaggio come « *una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni* ». La formula adottata in sede europea sancisce un punto di svolta nel modo di intendere il territorio in quanto « paesaggio »: esso, anche al di fuori degli ambiti sottoposti a tutela per il loro particolare valore culturale, non è più una realtà indifferenziata, sfruttabile senza limiti, salvo quelli imposti dalle sole esigenze dello sviluppo economico, ma costituisce comunque un « bene » finito e consumabile, che richiede azioni di governo consapevoli « al fine di orientare e di armonizzare le ... trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali » (articolo 1, lett. e, della Convenzione). E non solo: le caratteristiche « paesaggistiche » di tali contesti, ancorché meno significative sotto il profilo culturale, vanno in ogni caso individuate, in quanto costituiscono un dato di conoscenza imprescindibile per le competenti autorità pubbliche, chiamate a definire, per tali contesti, gli « obiettivi di qualità paesaggistica » necessari a renderli compatibili con « le aspirazioni delle popolazioni » che in essi vivono, al conseguimento di una migliore qualità della vita (articolo 1, lett. c, della Convenzione). Quindi, in tale ottica, tutte le aree territoriali vanno gestite in modo da armonizzarne le trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali « in una prospettiva di sviluppo sostenibile » (articolo 1, lett. e, della Convenzione).

*Gestione delle risorse idriche e qualità delle acque.* Come indicato nel Libro bianco sugli adattamenti climatici (COM(2009)147), la Commissione ritiene che, in seguito ai cambiamenti del clima, le **zone dell'Europa soggette a forte stress idrico** dovrebbero **passare dal 19 per cento attuale, al 35 per cento** nel decennio 2070: la qualità e la disponibilità di acqua potrebbero, pertanto, peggiorare, con ripercussioni, ad esempio, sulla produzione alimentare o sulle pressioni migratorie.

Su tale ridotta disponibilità potrebbe pesare l'**impatto** della produzione delle c.d. **fonti di energia alternative**: allo stato attuale

delle conoscenze scientifiche sia i biocombustibili più efficienti sia le tecnologie più evolute, quali ad esempio quelle per l'impiego « pulito » del carbone o i motori ibridi per le autovetture, potrebbero implicare il consumo di grandi quantità di acqua.

All'inizio del 2009 è entrata in vigore anche la direttiva relativa a standard di **qualità ambientale per le acque superficiali** (direttiva 2008/105/CE) che istituisce limiti di concentrazione per più di 30 sostanze inquinanti come i pesticidi, i metalli pesanti e i biocidi e completa un quadro normativo per la gestione delle acque basato sul concetto di « distretto idrografico », e non sui confini amministrativi, che punta a raggiungere, di norma entro il 2015, una buona qualità delle acque per tutti i corpi idrici dell'UE. In questo contesto, entro il 2010, gli Stati membri dovranno aver applicato **tariffe che rispecchino i veri costi dell'acqua** e incentivino investimenti a favore dell'efficienza idrica, che secondo alcuni studi potrebbe essere incrementata nell'UE del 40 per cento.

*Conservazione delle risorse naturali.* Il 24 luglio 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa al **riesame 2009 della strategia UE per lo sviluppo sostenibile** (COM(2009)400) che si prefigge di integrare la strategia per lo sviluppo sostenibile con la strategia di Lisbona e con le altre strategie trasversali dell'UE, in primo luogo la politica climatica.

Per quanto concerne la **tutela del suolo e la conservazione delle risorse naturali**, le previsioni della Commissione per il **2050** stimano che l'impatto ambientale della crescita prevista della popolazione mondiale – **9 miliardi di persone** – dovrebbe **superare del 30 per cento la sostenibilità a lungo termine del pianeta** in termini di risorse disponibili. Ad una possibile **perdita dell'11 per cento delle aree naturali rispetto al 2000** potrebbe corrispondere una **perdita complessiva di servizi ecosistemici**, quali la produzione di cibo o acqua, pari al **7 per cento del PIL nel 2050**. La Commissione ritiene che vada fatta emergere l'utilità di tali servizi misurandone i costi e i benefici.

La questione della **deforestazione e del degrado delle foreste** ha assunto un particolare rilievo nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici. In particolare, la Commissione europea ha evidenziato in più occasioni che la **riduzione delle emissioni provocate dalla deforestazione** è essenziale nello sforzo di limitare il riscaldamento della terra a 2 gradi centigradi. La Commissione rileva, infatti, che il **processo di deforestazione dovuto anche agli incendi**, che secondo stime della FAO costerebbe la perdita di circa **13 milioni di ettari di foreste l'anno**, ovvero una superficie pari circa alla Grecia, sarebbe responsabile di circa il **20 per cento delle emissioni mondiali** di biossido di carbonio (IPCC, 2007), equivalenti a più del totale delle emissioni di gas serra della UE. La Commissione ritiene, inoltre, che vadano ribaditi il **valore economico delle foreste**, che forniscono un numero importante di servizi ecosistemici, e la loro importanza ai fini del mantenimento della biodiversità. In tale contesto, nell'ottobre 2008 la Commissione ha presentato due iniziative per la protezione delle foreste mondiali intese, da un lato, a definire, con una **comunicazione** relativa ai problemi di **deforestazione e degrado forestale** (COM(2008)645), gli strumenti necessari a conseguire l'obiettivo di **ridurre la deforesta-**

**zione tropicale di almeno il 50 per cento entro il 2020** e di arrestare la perdita di foreste su scala planetaria entro il 2030; dall'altro, a rafforzare gli strumenti esistenti attraverso una **proposta di regolamento** (COM(2008)644) che impone ai commercianti di legname e prodotti del legno di accertarsi che il legno sia stato **abbattuto legalmente nel paese di origine**.

*Gestione delle emergenze e delle catastrofi ambientali.* Per aumentare le capacità dell'UE di gestire le calamità naturali, aumentate per intensità e frequenza negli Stati membri e nei paesi terzi per effetto dei cambiamenti climatici, la Commissione, in accordo con la **strategia per la gestione delle catastrofi** presentata nel marzo 2008, ha proposto, nel febbraio 2009, un approccio comunitario per ridurre l'impatto delle catastrofi d'origine naturale e umana (COM(2009)82) ed una strategia a sostegno della riduzione del rischio di catastrofi nei Paesi in via di sviluppo (COM(2009)84), intese a superare l'approccio nazionale al problema attraverso il collegamento tra le politiche pertinenti e il miglioramento degli strumenti di prevenzione delle catastrofi di cui la Comunità già dispone.

### **1.2. La legislazione nazionale e il riparto di competenze tra Stato e regioni.**

*La tutela dell'ambiente.* La materia della **difesa del suolo è riconducibile**, secondo gli orientamenti più recenti della **Corte costituzionale**, principalmente **alla materia tutela dell'ambiente**, di esclusiva competenza statale (mentre la *valorizzazione dei beni culturali e ambientali* è attribuita alla competenza concorrente di Stato e regioni).

Sempre secondo la Corte, **alcuni profili della difesa del suolo** sono però anche **riconducibili alla materia governo del territorio**, di competenza concorrente. Ciò anche in relazione alle finalità degli interventi in materia di difesa del suolo, ispirate al perseguimento di un assetto del territorio in grado di garantire la messa in sicurezza e la tutela di valori (vite umane, beni immobili e mobili) esposti a rischio in relazione alle relative condizioni geomorfologiche.

D'altro canto la **legislazione regionale in materia ambientale**, precedente alla riforma del Titolo V, **era stata particolarmente intensa** ed aveva consentito di cogliere in anticipo e di disciplinare con successo problemi emergenti di tutela ambientale.

Tale circostanza ha quindi portato i giudici costituzionali, a seguito della riforma, ad affermare che la « tutela dell'ambiente » investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze.

In tale ambito, la Corte configura l'ambiente come « valore » costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia « trasversale », in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che riguardano profili indissolubilmente connessi ed intrecciati con la tutela dell'ambiente, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 407 del 2002).

Nella successive sentenze (ad esempio, la n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007), la Corte riconosce alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato.

Le più recenti sentenze del 2008 e del 2009 ribadiscono tali limiti regionali, riconducendo alla materia della tutela dell'ambiente numerose questioni sollevate dalle regioni, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e i rifiuti.

In particolare, con la sentenza n. 232 del 2009 la Corte chiarisce che la « difesa del suolo » così come la « tutela delle acque dall'inquinamento » e la « gestione delle risorse idriche » sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente » e su tale base dichiara inammissibili o non fondate le censure mosse da più regioni ad alcuni articoli del Codice ambientale. Secondo la Corte, i piani di bacino sono il fondamentale strumento di pianificazione della difesa del suolo e delle acque. Nella procedura di formazione dei predetti piani prevista dal Codice, gli interessi regionali risultano adeguatamente tutelati dalle forme di collaborazione previste dal Codice stesso (partecipazione della regione agli organi dell'autorità di bacino ed espressione del parere sugli ambiti di competenza).

*Il governo del territorio.* La materia « **governo del territorio** », assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 Cost., **alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni**, ricomprende anche l'urbanistica e l'edilizia, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. le sentenze n. 303 e n. 362 del 2003 e la sentenza n. 196 del 2004).

In tale ambito, fin dalla XIV legislatura, il Parlamento ha tentato di portare a termine, senza successo, una iniziativa di riforma volta a fissare, da una parte, i principi generali della materia e, dall'altra, a riordinare e unificare la normativa in materia di urbanistica, la cui legge risale al 1942 e non ha mai ricevuto effettiva e completa attuazione (a partire dall'indispensabile regolamento di esecuzione, mai emanato). Attualmente, la Commissione ambiente della Camera ha avviato l'esame delle proposte di legge AC 329 (on. Mariani e altri) e AC 438 (on. Lupi ed altri), recanti principi fondamentali per il governo del territorio.

Le proposte recano una analoga definizione legislativa di governo del territorio, che viene individuato come l'insieme delle attività conoscitive, regolatorie, di programmazione, localizzazione e attuazione degli interventi volte a perseguire la tutela e la valorizzazione, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione agli obiettivi di sviluppo del territorio. Viene inoltre stabilito che il governo del territorio, la cui potestà legislativa è affidata alle regioni, include altresì **l'urbanistica, l'edilizia, i programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali**. Il processo riformatore ruota intorno a concetti quali:

flessibilità degli strumenti urbanistici, intesa come adattabilità degli stessi alle mutevoli condizioni economiche e territoriali, fatti

salvi gli elementi strutturali di riferimento da assumere come invariati;

rapporto con i soggetti privati e loro coinvolgimento sin dalla fase di elaborazione dei piani (sussidiarietà orizzontale). Viene riconosciuta alla società civile la facoltà di fornire un apporto significativo alla definizione e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio;

coordinamento delle diverse discipline specialistiche (tutela patrimonio culturale e ambientale, paesaggio, sviluppo sostenibile, risorse idriche, protezione civile, piani rurali, ecc.);

accelerazione e semplificazione delle procedure sulla base dei principi di sussidiarietà e di cooperazione tra diversi livelli e soggetti istituzionali.

**L'ampio ciclo di audizioni** presso la Commissione ambiente ha fatto emergere la necessità di **chiarire il quadro delle responsabilità dei diversi livelli istituzionali** ed ha messo in luce una generale **preferenza per gli atti negoziali nel settore della pianificazione e della programmazione**.

In attesa della legge di riforma, tutte **le regioni hanno emanato** – nel corso degli anni – **leggi di dettaglio**, soprattutto con riguardo all'urbanistica e all'edilizia, definendo le competenze degli enti territoriali (province e comuni) e, più recentemente, anche le azioni di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

Tra queste, a titolo di esempio, si ricorda la legge della regione **Puglia**, ai sensi della quale gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane. Il perseguimento dei criteri di sostenibilità ambientale avviene attraverso la previsione di accurate ricognizioni delle risorse territoriali e ambientali, nei piani e nei programmi di ogni livello, allo scopo di valutare le implicazioni ambientali dei processi di trasformazione del territorio. I piani e i programmi devono indicare norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali.

Dal canto suo, la **Commissione ambiente** ha avviato una serie di iniziative volte a coniugare la qualità con la sostenibilità ambientale, nell'ambito di una politica che mira a legare la riqualificazione e valorizzazione del territorio con una prospettiva di sviluppo economico: oltre al governo del territorio, si ricordano le proposte sul sistema casa qualità, sui piccoli comuni e sulla riqualificazione dei centri storici, per non parlare dell'intervento a favore delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

*La difesa del suolo e la legge quadro n. 183 del 1989.* Il Parlamento italiano è intervenuto circa 20 anni fa con una legge organica, la **legge 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo**, ora **confluita nel Codice ambientale**, decreto

legislativo n. 152 del 2006, con la quale si è inteso disciplinare una **pianificazione di lungo periodo** delle complesse attività di **prevenzione del rischio idrogeologico e di manutenzione del territorio**.

*Il panorama legislativo precedente.* La riforma della normativa in materia di difesa del suolo operata dalla legge n. 183 del 1989 si è innestata su una serie di normative, senza tuttavia abrogarle, sedimentatesi dall'Unità d'Italia in poi.

Esisteva, infatti, prima di tale legge, una legislazione sulle acque non organica, ma dispersa in un numero imponente di testi legislativi miranti a far fronte ad esigenze del tutto diverse e connesse ai processi di riqualificazione e di sviluppo socio-economico funzionale al periodo in cui vennero emanate. In particolare si fa riferimento a funzioni quali le **opere idrauliche e di bonifica**, la **disciplina degli usi delle acque**, la **integrazione delle concessioni per derivazione di acque**, la **sistemazione idrogeologica**, le **opere per la navigazione interna**.

Il concetto giuridico di difesa del suolo, prima della legge 183, è stato, infatti, usualmente ricondotto a leggi settoriali riguardanti la distinzione tra acque pubbliche e private, le opere idrauliche, la bonifica, le sistemazioni montane, l'igiene del suolo e degli abitati.

È il caso, in particolare, del **R.D. 25 luglio 1904, n. 523** (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del relativo regolamento attuativo recato dal **R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669** (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica). Tali disposizioni, tuttora vigenti con qualche integrazione e modifica, hanno regolato e regolano, le diverse **opere idrauliche**, nonché **l'attività di polizia idraulica**.

Il **R.D. n. 523 del 1904** disciplina innanzitutto le **opere idrauliche** intorno alle acque pubbliche che vengono **distinte in cinque categorie**. Vengono quindi introdotti, tra l'altro, vincoli di **inedificabilità** (articoli 57-62), norme sugli **scoli artificiali** (articoli 63-67), norme sull'attività di **polizia idraulica**<sup>(2)</sup>, prevedendo **le attività vietate e quelle consentite** nelle fasce di rispetto per i corsi d'acqua pubblici. Viene, infatti, stabilito che nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Ulteriori disposizioni elencano i **lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche**, nonché quelli che hanno invece bisogno di uno speciale permesso del prefetto o di un'autorizzazione ministeriale.

Con il successivo regolamento attuativo, **R.D. n. 2669 del 1937** (*Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica*) si è quindi disciplinato il **servizio di vigilanza** sui corsi d'acqua e sui loro tratti classificati in 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, istituendo specifici ufficiali e guardiani idraulici, ai quali sono stati attribuiti specifici compiti di vigilanza e di guardia da svolgersi **sia in situazioni ordinarie che durante le emergenze**, qualora,

---

<sup>(2)</sup> La polizia idraulica, lo si ricorda, è la materia che regola, autorizza e gestisce la realizzazione ed il mantenimento di opere nonché le attività da realizzarsi all'interno delle aree demaniali fluviali e nelle relative fasce di rispetto.

ad esempio, non appena un corso d'acqua accenni a mettersi in piena. Ai sensi dell'articolo 33 spetta esclusivamente ai funzionari del Genio civile od ai loro dipendenti regolare il servizio di piena, impartire ordini e prendere provvedimenti nei casi di pericolo o di rotta. Gli ingegneri di sezione del Genio civile sono autorizzati a richiedere all'autorità politica, direttamente o per mezzo dell'ingegnere capo, la forza armata, quando la reputino necessaria.

Le norme del **R.D. n. 523 del 1904** e al **R.D. n. 2669 del 1937**, tuttora vigenti, sono anche richiamate nella **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004**, che reca gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, viene, infatti, sottolineato come « i Programmi regionali di previsione e prevenzione, oltre a recepire le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza, devono altresì promuovere l'organizzazione funzionale ed operativa del **servizio di piena e di pronto intervento idraulico**, di cui al R.D. n. 523 del 1904 e al R.D. n. 2669 del 1937 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei presidi territoriali, così come stabilito dalla direttiva stessa ».

Si citano, infine, l'insieme di norme derivante dal combinato disposto del **R. D. n. 1775 del 1933** (*Testo Unico delle leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici*) e del **R.D. n. 1285 del 1920** (*Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche*), finalizzato a regolare le concessioni di piccola derivazione d'acqua<sup>(3)</sup>, nonché quelle contenute nel *R.D. 13 febbraio 1933 n. 215* (*Nuove norme per la bonifica integrale*).

Tali decreti « furono elaborati in modo puntuale e rigoroso in materia di regimazione idraulica, tutela delle acque e bonifica agricola tanto che nessun legislatore vi ha messo mano fino agli anni ottanta; tuttavia queste norme mostrano ormai i segni del tempo e risultano inadeguate in materia di progettazione, manutenzione e gestione del suolo »<sup>(4)</sup>.

Si consideri, come esempio, l'importanza attribuita allo **sviluppo della produzione idroelettrica** che ha ispirato l'approvazione del R.D. n. 1775 del 1933 ma che, in seguito, con l'estendersi delle centrali termoelettriche, con l'affermarsi delle esigenze di tutela ambientale e con l'entrata in vigore dei « piani di bacino » miranti ad una utilizzazione coordinata di tutte le acque in un determinato settore territoriale, è in gran parte venuta meno<sup>(5)</sup>. Tant'è che alcune delle

---

<sup>(3)</sup> Sulle differenze tra il quadro normativo vigente all'atto dell'emanazione della legge 183/1989 e quello risultante dalle innovazioni introdotte da tale legge si veda, ad es., « La pianificazione di bacino nell'evoluzione legislativa » a cura del Servizio di informazione coordinata sulle attività di pianificazione delle Autorità di bacino nazionali all'indirizzo [www.gruppo183.org/autoritadibacino/rapporto\\_infobacini/parte\\_2/II2\\_legislativa/II2\\_legislativa.htm](http://www.gruppo183.org/autoritadibacino/rapporto_infobacini/parte_2/II2_legislativa/II2_legislativa.htm).

<sup>(4)</sup> Regione Toscana, *Segnali ambientali in Toscana 2005, Indicatori ambientali e politiche pubbliche: Bilancio e prospettive*, Capitolo 3 – Natura, biodiversità e difesa del suolo ([www.rete.toscana.it/sett/pta/stato\\_ambiente/segnali\\_ambientali/2005/segnali\\_ambientali\\_2005\\_capitolo\\_3.pdf](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato_ambiente/segnali_ambientali/2005/segnali_ambientali_2005_capitolo_3.pdf)).

<sup>(5)</sup> Codice delle acque pubbliche, Giuffrè editore, 2003.

sue disposizioni sono state adeguate alla normativa contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale): l'articolo 96 del citato d.lgs. reca, infatti, alcune modifiche al R.D. n. 1775 soprattutto in materia di procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, per adeguarle alle funzioni svolte alle autorità di bacino territorialmente competenti.

La legge quadro n. 183 del 1989 aveva individuato quindi il « **bacino idrografico** » quale unità territoriale di riferimento per l'azione pianificatoria di settore, affidata ad **autorità pubbliche di bacino**, dotate di una competenza gerarchicamente sovraordinata a tutte le altre (almeno per quanto riguarda gli interventi di difesa del suolo) e geograficamente estesa fino a coprire l'intero bacino idrografico. L'intero territorio nazionale è stato, quindi, suddiviso in bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale prevedendo che, in tali ambiti, le attività di pianificazione, programmazione, individuazione e definizione degli interventi, per tutti i temi inerenti la difesa del suolo, siano effettuate dalle « Autorità di bacino ».

La legge è stata giudicata addirittura anticipatrice della normativa comunitaria, e segnatamente della cd. direttiva acque 2000/60/CE ma, forse proprio a causa dei suoi ambiziosi contenuti, ha incontrato notevoli difficoltà attuative.

Il quadro normativo è stato poi integrato e migliorato con il **decreto-legge n. 180 del 1998**, che ha introdotto una serie di strumenti intermedi (prima di giungere al piano di bacino vero e proprio), quali i **piani stralcio**, accanto a **misure urgenti** per la prevenzione del rischio idrogeologico, attraverso la **zonazione del territorio**.

Inoltre, nel corso della **XIII legislatura** le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno svolto un'apposita **indagine conoscitiva sulla difesa del suolo** (vedi oltre), conclusasi poche settimane prima dell'emanazione del **decreto legislativo n. 112 del 1998**, che aveva, tra le altre, anche la finalità – auspicata dalle Commissioni nei documenti conclusivi dell'indagine – di favorire l'attuazione della legge 183, attraverso – articolo 88, comma 1, lettera b) e articolo 88, comma 2 – l'attribuzione allo Stato della funzione di programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo, dove – pur nell'indirizzo generale di decentramento che caratterizza l'intero decreto – si confermava tuttavia come imprescindibile una **funzione statale di programmazione unitaria** – e quindi di definizione di priorità – **negli interventi di difesa del suolo**.

Veniva inoltre stabilito che tutte le funzioni elencate dall'articolo 88 fossero esercitate dallo Stato sentita la Conferenza unificata. Da queste disposizioni emergeva l'opzione del legislatore per **un modello cooperativo nei rapporti far Stato e regioni in materia di difesa del suolo**.

La successiva **riforma del Titolo V** della Costituzione non ha innovato rispetto al precedente riparto di competenze: la citata legge 183, infatti, si era posta espressamente quale legge-quadro (articolo 1, comma 5).

Anche la Corte costituzionale, pronunciatesi sulla legittimità costituzionale della legge 183 (**sentenza n. 85 del 1990**), ha confermato

che la difesa del suolo è « una finalità il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate tanto alla competenza statale quanto a quella regionale (o provinciale) » e che tale funzione può essere perseguita « soltanto attraverso la via della cooperazione fra l'uno e gli altri soggetti ».

Si segnala, tra l'altro, che lo stesso decreto legislativo 112/1998 ha conferito allo Stato la funzione di identificazione delle linee fondamentali dell'« assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese » (articolo 52).

Da ultimo, un **generale riordino della materia relativa alla difesa del suolo** si è avuto con l'approvazione del **Codice ambientale** (D.lgs. 152/2006) che, come già chiarito, ha tra l'altro assorbito i contenuti della legge 183/1989, ora abrogata.

Sotto il profilo legislativo, a seguito della delega recata dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, il d.lgs. 152/2006 ha operato una revisione della normativa ambientale, tra cui anche la normativa sulla difesa del suolo e quella sulla gestione delle risorse idriche.

La legge delega aveva, inoltre, indicato anche **specifici principi e i criteri direttivi** in merito a tali due importanti tematiche:

*b)* quanto alla **gestione delle risorse idriche**, dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi;

*c)* quanto alla **difesa del suolo**, rimuovere gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare gli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina dell'attività di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto del piano di bacino.

In particolare le disposizioni sulla **difesa del suolo e sulla gestione delle risorse idriche**, contenute nella Parte Terza (artt. 53-176) del Codice ambientale, consistono principalmente nella **riorganizzazione dell'assetto amministrativo disegnato dalla legge 183/1989 sui bacini idrografici**.

In attuazione della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), che ha introdotto l'innovativo istituto dei « distretti idrogra-

fici » (articolo 64)<sup>(6)</sup>, il Codice ambientale ha previsto la **soppressione delle vecchie autorità di bacino e l'istituzione di otto distretti idrografici** che coprono l'intero territorio nazionale. Ognuno di tali distretti accorpa pertanto una serie di bacini<sup>(7)</sup>.

Infatti, la novità più rilevante dal punto di vista dell'assetto amministrativo, è l'**istituzione** (articolo 63), in ciascun distretto idrografico, **dell'Autorità di bacino distrettuale** e la soppressione, dal 30 aprile 2006, delle Autorità di bacino previste dalla legge 183, rimettendo ad un DPCM la disciplina del trasferimento di funzioni e la regolamentazione del periodo transitorio, nonché la definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie.

Si ricorda, tuttavia, che le autorità di bacino istituite dalla legge 183 non sono state ancora soppresse ma sono state da ultimo prorogate dal **decreto-legge 208/2008** (articolo 1) fino all'entrata in vigore del previsto DPCM (articolo 63, comma 2, del Codice) volto a disciplinare il trasferimento di risorse e di funzioni alle nuove autorità di bacino « distrettuali ». Lo stesso decreto-legge (articolo 1, comma 3-bis) ha introdotto anche una serie di disposizioni finalizzate a consentire l'**adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici**, che dovrà avvenire non oltre il **22 dicembre 2009**. È quindi prevista l'emanazione di linee guida, con decreto del Ministero dell'ambiente, a garanzia dell'uniformità ed equità sul territorio nazionale nell'adozione e nell'attuazione dei piani di gestione, con particolare riferimento alla risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti.

Lo **strumento** conoscitivo, normativo e tecnico-operativo con il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque è rappresentato, pertanto, dal **piano di bacino distrettuale**, che ha valore di **piano territoriale di settore** (articolo 65, comma 1).

Inoltre, nelle more dell'approvazione dei piani di bacino – la cui procedura di adozione ed approvazione è disciplinata dall'articolo 66 – le Autorità di bacino distrettuali adottano **piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI)**, che contengono in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime (articolo 67, comma 1).

Le Autorità di bacino approvano, inoltre, anche **piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico**, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli enti locali (articolo 67, comma 2).

---

<sup>(6)</sup> L'articolo 64 stabilisce che l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in distretti idrografici e precisa che sono fra l'altro assegnate ai distretti idrografici sia le aree dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale di cui alla legge 183/1989, che le aree dei bacini idrografici regionali di cui alla medesima legge.

<sup>(7)</sup> Tranne il distretto idrografico padano che corrisponde all'ex bacino di rilievo nazionale del Po, e il distretto idrografico pilota del Serchio, che corrisponde all'ex bacino-pilota omonimo.

Va ricordato che della possibilità di utilizzare strumenti di pianificazione meno complessi del piano generale di bacino, quali per l'appunto i piani stralcio, si sono ampiamente avvalse le Autorità di bacino, anche se, per tali strumenti, il procedimento di approvazione ed entrata in vigore non si discosta da quello previsto, in linea generale, dalla legge quadro sulla difesa del suolo per il piano di bacino organico. In effetti, l'esperienza dei piani stralcio conferma la difficoltà di elaborazione del piano generale di bacino e la tendenza a ricorrere ad atti pianificatori parziali, che dal punto di vista formale si qualificano come anticipazioni del piano complessivo.

Per quanto riguarda l'**attuazione dei piani di bacino**, essa avviene **mediante programmi triennali di intervento**, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e indicando i mezzi per farvi fronte e la relativa copertura finanziaria (articolo 69).

Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di **Conferenza istituzionale** permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile.

Il successivo **articolo 70** disciplina, quindi, la procedura per l'**adozione dei programmi triennali di intervento**, che viene affidata alla Conferenza istituzionale permanente, mentre l'**articolo 72** prevede che, ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla sezione prima della parte terza del decreto (interventi per la difesa del suolo) **sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali**.

Accanto a tale normativa di carattere generale, si ricordano alcune disposizioni riguardanti interventi specifici.

Innanzitutto, l'**articolo 16 della 179/2002** recante **provvidenze per le aree a rischio idrogeologico** ha consentito al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, di definire ed attivare programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale di aree per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, **assegnando le relative risorse – anche direttamente ai comuni interessati – al di fuori dei programmi triennali di intervento** <sup>(8)</sup>.

---

<sup>(8)</sup> Sui risultati di tali programmi si veda la relazione della Corte dei conti allegata alla delibera n. 5/2009/G relativa all'*Indagine sui « Programmi ed interventi per il riassetto idrogeologico e la difesa del suolo (legge n. 179/2002 e legge n. 326/2003, articolo 32, commi 9 e 10) »* disponibile all'indirizzo web <http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-ce1/Anno-2009/Secondo-Co/Deliberazione-n.doc-cvt.htm>.

Nel corso della XIV legislatura la Camera ha svolto un'**indagine conoscitiva sulla programmazione delle opere idrauliche** relative ai corsi d'acqua sul territorio nazionale, conclusa nel settembre 2005<sup>(9)</sup>. Si segnala, peraltro, che anche in questa legislatura la Commissione agricoltura ha avviato una indagine sulle opere irrigue<sup>(10)</sup>.

La **legge finanziaria 2007** (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha poi previsto, all'**articolo 1, comma 1132**, una spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il **monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo** e per la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza.

Da ultimo la **legge finanziaria 2008** (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto una serie di disposizioni **volte a ridurre il rischio idrogeologico**.

In particolare l'**articolo 2, comma 231**, ha previsto l'**adozione**, da parte del Ministro dell'ambiente, di **piani strategici nazionali** e di intervento **per la mitigazione del rischio idrogeologico** e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare di d'intesa con le autorità di bacino competenti, le regioni e gli enti locali interessati e tenuto conto dei piani di bacino. Lo stesso comma ha autorizzato la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2008-2009 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/1989.

La norma in esame ripropone, almeno in parte, gli obiettivi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 180/1998 (ora confluito nell'articolo 67 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. codice ambientale) e dell'articolo 16 della citata legge 179/2002, concernenti la realizzazione di programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico<sup>(11)</sup>.

Lo stesso **articolo 2, comma 237**, al fine di consentire la **verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico** e la raccolta dei dati ambientali, ha autorizzato il Ministero dell'ambiente a stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'**estensione del Piano straordinario di telerilevamento**, istituito dall'articolo 27 della legge 179/2002, a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

---

<sup>(9)</sup> Le due parti di cui si compone sono disponibili ai seguenti indirizzi internet:  
[www.camera.it/dati/leg14/lavori/stencomm/08/indag/opere\\_idrauliche/2005/0914/pdf001.pdf](http://www.camera.it/dati/leg14/lavori/stencomm/08/indag/opere_idrauliche/2005/0914/pdf001.pdf)  
[www.camera.it/dati/leg14/lavori/stencomm/08/indag/opere\\_idrauliche/2005/0914/pdf002.pdf](http://www.camera.it/dati/leg14/lavori/stencomm/08/indag/opere_idrauliche/2005/0914/pdf002.pdf).

<sup>(10)</sup> [http://nuovo.camera.it/459?shadow\\_organoparlamentare=1506&eleindag=/dati/leg16/lavori/stencomm/13/indag/irrigue](http://nuovo.camera.it/459?shadow_organoparlamentare=1506&eleindag=/dati/leg16/lavori/stencomm/13/indag/irrigue).

<sup>(11)</sup> Finalità analoghe si rinvencono anche nell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (**legge finanziaria 2006**), che destina il 50 per cento delle risorse del Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale per le finalità di cui al citato decreto-legge 180/1998. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

Il successivo **comma 331** ha previsto l'attivazione, autorizzando una spesa di 3,5 milioni di euro<sup>(12)</sup> per l'anno 2008, da parte del Ministero dell'ambiente, di un **programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni** caratterizzati da significativi fenomeni di dissesto e da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.

Il **comma 332** ha previsto, infine, la definizione e attivazione, da parte del Ministero dell'ambiente sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, di un **programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti** che privilegi la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale e che sia **finalizzato**:

alla mitigazione del rischio idrogeologico;

alla tutela e riqualificazione dell'assetto del territorio;

all'incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina.

Per l'attuazione della disposizione, viene previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.

Si ricorda, quindi, l'**articolo 2, comma 134**, sull'attività di **manutenzione agraria**. Essa prevede che le cooperative ed i loro consorzi che esercitino prevalentemente nei comuni montani le loro attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possano ricevere in affidamento diretto dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e per un importo non superiore a 190.000 euro per anno, lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio – quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo – nonché servizi tecnici attinenti alla realizzazione di tali opere.

La Commissione ambiente, da parte sua, ha messo in evidenza, anche attraverso la **risoluzione** sul Fondo regionale di Protezione Civile (n. 8-00030)<sup>(13)</sup> e la **risoluzione** (8-00040) per un **programma pluriennale di interventi per la difesa del suolo**<sup>(14)</sup>, la necessità di rafforzare la prevenzione e la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio.

In particolare, la seconda **risoluzione sulla difesa del suolo** ha inteso richiamare l'attenzione del Governo sui fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno fortemente compromesso il territorio nazionale, rendendo urgente e inderogabile l'attivazione di serie misure di contrasto alla rottura degli equilibri del territorio naturale delle nostre regioni.

---

<sup>(12)</sup> Come ridotti dall'articolo 5 del DL n. 93/2008 recante « *Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie* ».

<sup>(13)</sup> <http://www.camera.it/dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/-dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/dati/leg16/lavori/bollet/200902/0204/html/08/>.

<sup>(14)</sup> <http://www.camera.it/-dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/-dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/-dati/leg16/lavori/bollet/200904/0421/html/08/>.

Secondo il voto unanime di tutta la Commissione ambiente della Camera, per far fronte a problematiche così complesse ed impellenti, sarebbe necessario prevedere un **programma pluriennale di interventi**, coordinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da attuarsi da parte degli enti periferici e territoriali competenti per legge. Il valore di tale programma non dovrebbe essere inferiore a **5 miliardi di euro**.

Nel corso della discussione della **risoluzione** (7-00207)<sup>(15)</sup> per la predisposizione di un **piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009** in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, il Sottosegretario Bertolaso, di fronte alla oggettiva serietà della situazione, anche sotto il citato profilo finanziario, ha riferito **l'intenzione del Governo di predisporre uno specifico provvedimento legislativo**, con il quale procedere, in primo luogo, alla chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, in secondo luogo, alla definizione completa degli interventi per consentire ai comuni messinesi di uscire dall'emergenza, in terzo luogo, per l'approntamento di un **piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico**, da realizzarsi sulla falsariga di quanto già previsto in materia di rischio sismico dall'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, contenente misure urgenti a seguito del terremoto in Abruzzo. Tale provvedimento ha infatti istituito un **Fondo per la prevenzione del rischio sismico** con uno stanziamento di 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per l'anno 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l'anno 2015 e 44 milioni per l'anno 2016.

*La legge quadro 353/2000 contro gli incendi boschivi. Con la legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi, l'Italia si è dotata di uno strumento importante nella lotta agli incendi, le cui principali disposizioni riguardano:*

**il rafforzamento del ruolo delle regioni e degli enti locali:** in particolare, le regioni approvano il **piano regionale** per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; nell'ambito dell'attività di prevenzione, possono concedere **contributi a privati proprietari** di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi; le regioni curano, inoltre, le **attività formative e informative** nonché gli interventi di **lotta attiva contro gli incendi boschivi** (ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei);

la previsione di una **articolata attività di programmazione** e di **coordinamento** nella lotta attiva contro gli incendi **tra le regioni e lo Stato;**

**un nuovo sistema sanzionatorio.**

---

<sup>(15)</sup> <http://www.intra.camera.it/dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?perciboll=/dati/leg16/lavori/bollet/200910/1013/html/08/>.

**Tra le funzioni** attribuite agli enti locali, rilevano inoltre quelle dei **comuni**, che **devono provvedere a censire**, tramite apposito **catasto**, **i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio**, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto dovrà essere aggiornato annualmente.

Particolare attenzione nel corpo della legge è dedicato anche alla **eliminazione delle cause** che originano i **cosiddetti incendi per « interessi »**, attraverso l'introduzione di **particolari vincoli sulle aree percorse dal fuoco**.

Secondo i dati diffusi da un'apposita **indagine** realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e da Legambiente « **Ecosistemi incendi 2009** »<sup>(16)</sup>, l'Italia ha chiuso il bilancio 2008 con un dato in contro-tendenza rispetto alle ultime stagioni in quanto **gli incendi sono diminuiti del 40 per cento** e anche l'estensione media di ciascun evento è decisamente risultata più contenuta, ridotta di oltre i due terzi. Nel 2008 infatti si sono verificati complessivamente 6.479 roghi (sono stati 10.614 nel 2007), che hanno percorso 66.145 ettari di territorio, di cui 30.232 boscati e 35.913 non boscati.

La significativa diminuzione del 2008 è riconducibile, come sottolinea l'indagine, al sistema di contrasto del fenomeno sempre più perfezionato sia dal punto di vista organizzativo che tecnico e strumentale. Un sistema divenuto negli anni più efficace grazie a un'attività di prevenzione capillare e diversificata in funzione delle diverse realtà territoriali e anche a una più attenta e consapevole partecipazione della società civile alla tutela del territorio e delle aree boscate.

A fronte di tale risultato positivo, l'analisi dei dati dell'indagine, basata sulle su 823 amministrazioni comunali, ha messo in evidenza come **solo il 4 per cento di esse applichino pienamente la legge quadro** in materia di incendi boschivi.

Risulta invece **buona l'istituzione del catasto** delle aree percorse dal fuoco, **realizzato nell'80 per cento dei comuni presi in esame**.

**Molto carente** risulta poi l'iniziativa dei comuni sull'**informazione alla popolazione**: solo il 18 per cento di essi realizza campagne informative specifiche nelle scuole e ai fruitori dei boschi.

Circa un comune su tre interviene sul proprio territorio con le attività di **manutenzione** dei boschi nella prevenzione e nella realizzazione di reti per l'avvistamento dei focolai sul nascere e si è attivato in opere di raccolta e approvvigionamento idrico per i mezzi antincendio.

**Buona** invece è la situazione delle politiche messe in atto da oltre la metà dei comuni coinvolti dagli incendi per sostenere, **con accordi e convenzioni, il volontariato di protezione civile specializzato nell'antincendio boschivo**.

---

<sup>(16)</sup> « *Monitoraggio sulle azioni dei Comuni italiani nell'applicazione della legge 353/2000 e nella mitigazione del rischio incendi boschivi* », luglio 2009 ([http://www.legambiente.eu/documenti/2009/0521\\_dossiervari/ecosistemaIncendi\\_2009.pdf](http://www.legambiente.eu/documenti/2009/0521_dossiervari/ecosistemaIncendi_2009.pdf)).

L'indagine riporta, quindi la seguente tabella:

**APPLICAZIONE DELLA LEGGE 353/2000 E ATTIVITÀ DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI REALIZZATE DAI COMUNI ITALIANI**

Attività	Percentuale Comuni
Piena applicazione della legge 353/2000	4%
<b>Catasto delle aree percorse dal fuoco</b>	<b>80%</b>
Catasto aggiornato nell'ultimo anno	55%
Campagne di informazione alla popolazione	18%
Attività di prevenzione e avvistamento incendi	30%
Supporto al volontariato specializzato nell'antincendio	56%

Alcune modifiche alla legge quadro sono intervenute con la **legge finanziaria 2004** (articolo 4, comma 173, della legge 350/2003), attraverso la **modifica dei vincoli di edificabilità nei territori colpiti da incendi boschivi**.

È stato, infatti, introdotto il **divieto di qualsiasi edificazione per dieci anni su area boschiva** percorsa dal fuoco nel caso in cui i comuni siano sprovvisti di piano regolatore. È stata, invece, consentita l'attività edilizia, per la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive sui soprassuoli che sono stati percorsi dal fuoco, nel caso in cui la loro realizzazione sia stata prevista, in data anteriore all'incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data, consentendo l'edificazione anche qualora lo strumento urbanistico abbia previsto la possibilità di edificare, ma l'effettiva concessione o autorizzazione non sia stata rilasciata (al momento del verificarsi dell'incendio)<sup>(17)</sup>.

La stessa legge finanziaria ha introdotto, inoltre (articolo 4, commi 17 e 18) ulteriori disposizioni volte anch'esse al contrastare gli incendi boschivi attraverso l'**estensione delle attività per quali il Corpo forestale dello Stato (CFS) può attingere ai finanziamenti** disposti con l'articolo 2 del decreto-legge 68/2002, convertito con modificazioni dalla legge 118/2002.

Si ricorda che con il citato decreto-legge 68 erano state previsti finanziamenti a favore dell'attività svolta in tal campo dal Corpo forestale dello Stato pari a una spesa annua di euro 25,8 milioni di

---

<sup>(17)</sup> Il testo dell'articolo 10, comma 1, della legge quadro prevedeva, invece, da un lato un divieto generale di variazione di destinazione – valido 15 anni – per le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano percorsi dal fuoco e un corrispondente divieto di costruzione – esteso per 10 anni. Dall'altro, permetteva la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, prima che fossero decorsi dieci anni dall'incendio, solamente se la relativa autorizzazione o concessione era stata rilasciata in data anteriore all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Una tale applicazione non aveva alcun effetto disincentivante dell'attività dolosa (finalità a cui è mirata la normativa di cui all'articolo 10) dal momento che la destinazione urbanistica era precedente (e non successiva) al verificarsi dell'incendio.

euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 (a decorrere dall'anno 2005 da stabilire annualmente con legge finanziaria), e la stipula, da parte delle Amministrazioni competenti, di **convenzioni ed accordi per** assicurare un efficace presidio estivo antincendio e la prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche attraverso l'impiego dei soggetti ammessi a prestare servizio civile. Successivamente, però, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, con il decreto-legge 168/2004 sono state previste (articolo 6, comma 1) alcune riduzioni di autorizzazioni di spesa, tra le quali quelle della legge quadro sugli incendi boschivi.

Si ricorda, inoltre, che, al fine di porre in essere ogni indispensabile **azione di carattere preventivo** in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonché di garantire il funzionale espletamento di tali attività, **è stato affidato al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i programmi** per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi (articolo 1 del **decreto-legge 90/2005**).

Da ultimo il **decreto-legge 171/2008**, convertito con modificazioni dalla legge 205/2008, reca una disposizione (articolo 4-*decies*) volta a rafforzare la salvaguardia delle aree naturali protette e il contrasto del fenomeno degli incendi, prevedendo una **riorganizzazione dell'attività svolta dal personale del Corpo forestale dello Stato**.

*Le emergenze di protezione civile e la legge 225/1992.* Come già ricordato, il **Libro bianco** in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e il documento sul **riesame della politica comunitaria in campo ambientale** hanno messo in evidenza la necessità di **migliorare il coordinamento delle politiche ambientali dei singoli Paesi**.

Tra i temi affrontati in tali documenti una particolare attenzione è stata dedicata alle **emergenze ambientali e di protezione civile**, per le quali la Commissione europea ha proposto **un approccio integrato a livello comunitario**.

In tale ambito, **l'Italia è uno dei Paesi europei maggiormente colpiti da disastri naturali**.

Dai dati presentati nell'*Annuario dei dati ambientali 2008*, pubblicato dall'ISPRA <sup>(18)</sup>, emerge che l'Italia è caratterizzata da un territorio fragile per quanto concerne il dissesto idrogeologico: circa il 10 per cento è classificato a elevato rischio per alluvioni, frane e valanghe e più di 2/3 delle aree esposte a rischio interessano centri urbani, infrastrutture e aree produttive. Le dimensioni del fenomeno vengono rese chiaramente se si considera che, negli ultimi 50 anni, sono stati spesi per sopperire ai danni, limitatamente ai fenomeni alluvionali, più di 16 miliardi di euro, circa il 10 per cento del territorio italiano e più dell'80 per cento dei comuni italiani sono interessati da aree a forte criticità idrogeologica.

Un altro recente rapporto «*Ecosistema rischio 2008 – Monitoraggio sulle attività delle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico*», a cura del Dipartimento della Protezione

---

<sup>(18)</sup> [http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Annuario dei dati ambientali/Documento/annuario\\_08.html#Sommaio](http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Annuario%20dei%20dati%20ambientali/Documento/annuario_08.html#Sommaio)

Civile e di Legambiente<sup>(19)</sup>, sottolinea come il **rischio frane e alluvioni interessa praticamente tutto il territorio nazionale**: sono, infatti, ben 5.581 i comuni a rischio idrogeologico, il 70 per cento del totale dei comuni italiani, di cui 1.700 a rischio frana, 1.285 a rischio di alluvione e 2.596 a rischio sia di frana che di alluvione. Il territorio è reso ancora più fragile dall'abusivismo, dal disboscamento dei versanti e dall'urbanizzazione irrazionale. Sono la Calabria, l'Umbria e la Valle d'Aosta le regioni con la più alta percentuale di comuni classificati a rischio (il 100 per cento del totale), subito seguite dalle Marche (99 per cento) e dalla Toscana (98 per cento).

Per far fronte alle emergenze ambientali derivanti da una serie di calamità naturali – tra le quali le eccezionali ondate di maltempo, gli eventi meteomarinari, le precipitazioni nevose, i fenomeni di siccità con conseguenti incendi boschivi, nonché altre tipologie di emergenze (crolli di edifici, viadotti ecc.) – il Governo ha dichiarato o prorogato, nel **corso della XVI legislatura, circa 60 stati di emergenza**<sup>(20)</sup>.

Di seguito si riporta, in estrema sintesi, la **normativa vigente alla quale si ricorre al verificarsi delle calamità naturali**, al fine di poter fronteggiare con tempestività lo stato di emergenza.

*La normativa per affrontare l'emergenza.* Si ricorda che sebbene siano molti i soggetti titolari di un qualche potere in caso di « emergenza sul territorio » per calamità naturali e sebbene il fulcro della risposta dello Stato sia il Servizio nazionale di protezione civile, l'uso degli strumenti straordinari presuppone comunque che **l'emergenza venga prima formalizzata dal Consiglio dei ministri**.

Conseguentemente, al verificarsi delle calamità naturali, la normativa vigente prevede l'attivazione di mezzi di intervento straordinari previsti dall'**articolo 5 della legge 225/1992**. Spetta, quindi, al **Consiglio dei ministri**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, **deliberare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale** in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi.

Possono inoltre essere emanate anche **ordinanze** finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.

Nel caso in cui siano emanate in deroga alle leggi vigenti, le ordinanze devono essere motivate, contenere l'indicazione delle principali norme derogate, pubblicate sulla G.U. e trasmesse ai sindaci interessati per l'ulteriore pubblicazione locale. I provvedimenti in questione sono, in sintesi, adottabili dal Presidente del Consiglio ovvero, su sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, i quali possono avvalersi di commissari delegati (straordinari), indicando il contenuto della delega, i tempi e le modalità di esercizio della medesima.

<sup>(19)</sup> [http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/Ecosistema\\_Rischio\\_2008.pdf](http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/Ecosistema_Rischio_2008.pdf).

<sup>(20)</sup> Tali dati non tengono conto degli stati di emergenza dichiarati nel settore dei rifiuti e nel settore del traffico e della mobilità.

Si ricorda, infine, che con le ordinanze di urgenza possono anche essere **mobilitate risorse** finanziarie, a valere su un apposito Fondo (il **Fondo per la protezione civile**, alimentato annualmente con la legge finanziaria).

Superata la fase di prima emergenza, cui si fa fronte con le ordinanze che seguono alla dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo sulla base dell'accertamento dell'effettiva entità dei danni, di solito provvede anche mediante decreti legge attraverso i quali destina nuove risorse finanziarie per la prosecuzione degli interventi e all'opera di ricostruzione nei territori colpiti.

Nella XIV legislatura è stato introdotto un **nuovo potere straordinario** che dà la facoltà, qualora si verificano casi di eccezionali gravità (da valutarsi in relazione al « rischio di compromissione dell'integrità della vita »), al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza (prevista finora come condizione preliminare dalla legge 225) e quindi prima delle riunioni e della deliberazione del Consiglio dei Ministri, di **attribuire i poteri straordinari di ordinanza ad un suo delegato**. Ciò consente di anticipare gli interventi in deroga alle norme vigenti anche rispetto alla prima riunione del Consiglio dei Ministri e quindi di operare efficacemente immediatamente dopo il verificarsi dell'evento (articolo 3 del decreto legge 245/2002, convertito con modificazioni dalla legge 286/2002).

Nella XV legislatura sono state istituite **due nuove strutture operative** presso il Dipartimento della protezione civile: la **Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri** e la **Consulta nazionale del volontariato di protezione civile**.

La prima è stata istituita con **D.P.C.M. del 18 gennaio 2008**<sup>(21)</sup>, in attuazione degli impegni internazionali presi in occasione della « Conferenza mondiale sulla riduzione dei disastri » svoltasi a Kobe nel gennaio 2005. Ad essa sono affidati una serie di compiti tra cui quelli di rappresentare la posizione nazionale in tema di riduzione del rischio da disastri nelle istanze internazionali preposte, promuovere il rafforzamento e la diffusione della cultura di prevenzione e consapevolezza del rischio e di facilitare l'integrazione delle attività di riduzione del rischio delle politiche nazionali di sviluppo, previste nei programmi di sviluppo internazionali o bilaterali.

La **Consulta nazionale del volontariato di protezione civile**, istituita con **D.P.C.M. 25 gennaio 2008**<sup>(22)</sup>, svolge compiti di ricerca e di approfondimento su tematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato di protezione civile, nonché per il coordinamento operativo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

**Nell'attuale legislatura** sono state apportate alcune modifiche organizzative del Dipartimento della protezione civile con il **D.P.C.M.**

---

<sup>(21)</sup> Pubblicato nella G.U. n. 57 del 7 marzo 2008 ed errata-corrige pubblicato nella GU n. 64 del 15 marzo 2008.

<sup>(22)</sup> Pubblicato nella G.U. n. 61 del 12 marzo 2008.

**del 31 luglio 2008** <sup>(23)</sup> in relazione alle accresciute esigenze operative e funzionali dello stesso.

Inoltre con la **direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008** <sup>(24)</sup> sono stati forniti alcuni **indirizzi operativi per la gestione delle emergenze**.

Da ultimo il **decreto-legge 208/2008**, convertito con modificazioni dalla legge 13/2009, reca alcune disposizioni (articolo 8, comma 5) volte a modificare l'articolo 5 della legge 225/1992 relativo alle modalità di rendicontazione dei Commissari all'emergenza.

## 2. Il programma dell'indagine.

**Il 23 settembre 2008 la Commissione ha deliberato**, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, **lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, al difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi**.

Il Parlamento ha sempre manifestato un **forte interesse verso le politiche di tutela del territorio**, che richiamano, in una visione strettamente tecnica, i temi della difesa del suolo e della prevenzione del dissesto idrogeologico, ma che investono anche, in una impostazione più ampia e sistematica, la gestione « a tutto campo » delle opere e degli interventi di tutela del territorio, a cominciare da quelli relativi alla lotta agli incendi boschivi.

Con riferimento alle tematiche più generali, risale alla **XIII legislatura** una importante **indagine conoscitiva sulla difesa del suolo**, condotta congiuntamente dalla VIII Commissione della Camera e dalla 13a Commissione del Senato, con la quale il Parlamento italiano ha inteso fare il punto – in particolare – sulla legge quadro sulla difesa del suolo n. 183 del 1989, verificando il funzionamento di una normativa che ha avuto il merito di promuovere una pianificazione di lungo periodo delle complesse attività di prevenzione del rischio idrogeologico e di manutenzione del territorio, individuando il « bacino idrografico » quale unità territoriale di riferimento per l'azione pianificatoria di settore, affidata ad autorità pubbliche di bacino, dotate di una competenza gerarchicamente sovraordinata a tutte le altre (almeno per quanto riguarda gli interventi di difesa del suolo) e geograficamente estesa fino a coprire l'intero bacino idrografico.

L'indagine ha consentito di acquisire un quadro di riferimento che le stesse Commissioni giudicavano insoddisfacente, non solo nella attuazione degli obiettivi più ampi della legge 183 (la pianificazione di bacino), ma anche nell'adozione di quegli strumenti intermedi di pianificazione (**i piani stralcio**) che erano stati **introdotti dalla legge 493 del 1993** allo scopo di rendere più flessibile il sistema e di dare avvio alla effettiva attuazione della legge 183.

I fattori principali di tale ritardo venivano individuati in una difficoltà di cooperazione fra Stato e regioni e nella esiguità di risorse finanziarie a fronte delle dimensioni del problema.

---

<sup>(23)</sup> Pubblicato nella G. U. 18 dicembre 2008, n. 295.

<sup>(24)</sup> Pubblicato nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2009.

Pertanto, nelle **conclusioni dell'indagine** si auspicava che il **conferimento di funzioni amministrative a regioni ed enti locali fosse attuato « preservando in ogni caso l'unitarietà dei bacini idrografici »**. Inoltre, pur nella conferma di un giudizio complessivamente positivo sull'impianto della legge 183, si giudicava opportuno un **intervento di manutenzione normativa** su alcuni aspetti, fra cui la distinzione fra i diversi livelli di bacino (nazionale, interregionale e regionale), valutando, al contrario, **auspicabile un modello unico di bacino idrografico che assegnasse un ruolo centrale alla regione**, pur mantenendo la presenza insostituibile dello Stato per il coordinamento di una politica complessiva di difesa del suolo.

Da ultimo veniva posta l'esigenza di **rafforzare il ruolo dell'Autorità di bacino**, dotandola da un lato di nuove competenze – fra le quali il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche – e dall'altro di autonomia finanziaria, mentre, in merito agli strumenti di intervento, si rilevava che il fulcro su cui convergevano tutte le carenze e le criticità della difesa del suolo fosse rappresentato dal ritardo nella pianificazione di bacino.

L'indagine conoscitiva della XIII legislatura, peraltro, si concluse poche settimane prima dell'emanazione del **decreto legislativo n. 112 del 1998**, che aveva, tra le altre, anche la finalità – auspicata dalle Commissioni nei documenti conclusivi dell'indagine – di **favorire l'attuazione della stessa legge n. 183**, soprattutto **attraverso l'attribuzione allo Stato della funzione di programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo**, dove – pur nell'indirizzo generale di decentramento che caratterizza l'intero decreto legislativo, peraltro rafforzato dalla successiva entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione – si confermava tuttavia come imprescindibile una funzione statale di definizione di priorità negli interventi di difesa del suolo. Allo stesso tempo, veniva ribadita la centralità degli organi di governo dei bacini idrografici, unici soggetti in grado di gestire il complesso ambito territoriale di riferimento e di svolgere un ruolo di cerniera tra i diversi soggetti istituzionali in campo.

Un nuovo impulso al miglioramento del quadro normativo è, quindi, venuto con il **decreto legge n. 180 del 1998**, che ha **introdotto una serie di strumenti intermedi** (prima di giungere al piano di bacino vero e proprio) e ha programmato misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico, attraverso la zonizzazione del territorio.

Pertanto, il quadro normativo che emerge al termine della XIII legislatura indica una **situazione italiana in materia di prevenzione dei rischi idrogeologici abbastanza solida sotto il profilo degli strumenti conoscitivi** e, in parte, anche di quelli **operativi**.

Ulteriori **miglioramenti** vengono, invece, auspicati nel **raccordo tra le numerose competenze (statali, regionali, locali)** che incidono sulla difesa del suolo e che spesso creano sovrapposizioni e « accavallamenti » procedurali, nonché nel « nodo » delle risorse finanziarie che dovrebbero essere investite nel settore, che hanno proporzioni davvero considerevoli rispetto a quelli che sono i vincoli di bilancio del nostro Paese.

Sul **finire della XIV legislatura**, un **nuovo assetto organizzativo** del settore è stato realizzato con la **Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (cd. Codice ambientale), che ha inteso recepire

nell'ordinamento interno la direttiva europea 2000/60/CE (cosiddetta « direttiva acque ») riorganizzando in misura penetrante il quadro amministrativo disegnato dalla legge n. 183 del 1989 sui bacini idrografici, ora abrogata.

La **novità più rilevante**, dal punto di vista dell'assetto organizzativo, recata dalla riforma — che è stata, peraltro, oggetto di significative critiche (per lacune e soluzioni di incerta efficacia) da parte di numerose regioni e da diversi addetti ai lavori ed è, allo stato, sospesa a seguito di un intervento correttivo adottato nella XV legislatura da parte del Governo — è contenuta nell'articolo 63, che istituisce in ciascun distretto idrografico **l'Autorità di bacino distrettuale** e intende sopprimere le Autorità di bacino previste dalla legge n. 183.

La riforma — come già detto — è attualmente in fase di sospensione, per cui le stesse Autorità di bacino esistenti — pur a fronte di un quadro di sostanziale instabilità normativa — continuano a mantenere la loro operatività; in ogni caso, le politiche per la difesa del suolo e per la gestione dell'assetto idrogeologico del territorio (a prescindere da quale sarà il destino dei possibili interventi correttivi del citato decreto legislativo n. 152) mantengono inalterata tutta la loro rilevanza, richiedendo — semmai — un rinnovato impegno programmatico e un serio monitoraggio, anche a livello parlamentare, degli aspetti procedurali, organizzativi, finanziari e strutturali, non ultimo quello dei rapporti tra strutture centrali e periferiche.

Al contempo, occorre rilevare come alle misure per la tutela del territorio e della difesa del suolo siano direttamente connesse anche gli interventi per fronteggiare gli **incendi boschivi** (tuttora, in larga parte, di matrice dolosa).

Sulla rilevante tematica degli incendi boschivi si è infatti concentrata ripetutamente la VIII Commissione nel corso delle ultime legislature.

L'acquisizione dai soggetti competenti di un quadro organico del problema intende dare al Parlamento l'opportunità di comprendere quali siano i punti di forza e gli elementi di debolezza del sistema, imperniato sulla legge quadro sugli incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), la cui completa attuazione non risulta pienamente assicurata da tutti gli organismi coinvolti e il cui possibile aggiornamento appare, in taluni punti, fortemente auspicato dai soggetti più direttamente interessati.

In particolare, dopo i risultati positivi conseguiti nella predisposizione, da parte dei comuni, del catasto delle aree colpite da incendi e dei piani comunali di emergenza, da più parti si prospetta l'opportunità di procedere ad una **più puntuale definizione legislativa dei compiti e delle responsabilità delle operazioni di spegnimento degli incendi** (da perseguire, anzitutto, con interventi di semplificazione e di razionalizzazione delle competenze e delle procedure vigenti), anche per evitare, in futuro, di dover ricorrere a provvedimenti emergenziali, che in passato si sono resi indispensabili per superare i problemi esistenti in termini di frammentazione di competenze, di insufficiente coordinamento delle attività e di scarsa chiarezza nella definizione della « linea di comando » nelle diverse situazioni.

Sotto questo profilo, la Commissione ha inteso valutare, in una visione il più possibile ampia e articolata della nozione di difesa del

suolo, anche il funzionamento della legge quadro sugli incendi boschivi e verificare come – partendo dai dati certamente incoraggianti che emergono dalla stagione estiva appena trascorsa – sia possibile evitare, per il futuro, situazioni di particolare gravità come quelle che hanno interessato, nell'estate del 2007, alcuni territori del Mezzogiorno e, in particolare, le regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Pertanto, le audizioni si sono concentrate non soltanto sul contesto della programmazione degli interventi per la gestione del suolo e dei bacini e la prevenzione del dissesto idrogeologico, ma anche sulle misure per la tutela del territorio rispetto al rischio causato dagli incendi.

L'indagine ha inteso verificare gli elementi positivi delle politiche per la difesa del suolo e le sue criticità, nella prospettiva di una crescente valorizzazione del ruolo di programmazione, pianificazione e gestione territoriale dei diversi soggetti coinvolti, nonché di un sostegno parlamentare ai fini del miglioramento dei dati nazionali complessivi sull'attività di prevenzione del dissesto idrogeologico.

In tale contesto, peraltro, è stato approfondito il quadro normativo di riferimento, come modificato dal sopra citato Codice ambientale, e sono state valutate eventuali modifiche e integrazioni da apportare alla legislazione vigente in sede parlamentare.

Al contempo, l'indagine ha inteso valutare l'evoluzione che la materia ha subito a livello comunitario, anche alla luce della nuova legislazione prodotta in sede di Unione europea.

L'indagine si è concretamente avviata il 7 ottobre 2008 con l'audizione dei rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, ed è quindi proseguita con le audizioni dei rappresentanti:

della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella seduta del 15 ottobre 2008; del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nella seduta del 16 ottobre 2008; dell'ANCI e dell'UNCCEM nella seduta del 30 ottobre 2008; dell'UPI nella seduta del 4 novembre 2008; del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, nella seduta del 4 novembre 2008; delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale nelle sedute del 5 e del 10 febbraio 2009; dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) nella seduta dell'11 febbraio 2009; delle Autorità di Bacino di rilievo regionali e interregionali, nella seduta del 12 febbraio 2009; di Telespazio Spa, nella seduta del 21 aprile 2009; dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) e dell'Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche, nella seduta del 7 maggio 2009; di Confedilizia, nella seduta del 27 maggio 2009; della Gestione commissariale ex Agensud, nella seduta del 1 luglio 2009; del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare on. Roberto Menia, nelle sedute del 16 e del 22 luglio 2009; del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Guido Bertolaso, nella seduta del 29 luglio 2009; del Ministro per le politiche agricole, forestali e alimentari, on. Luca Zaia, nella seduta del 23 settembre 2009; di Legambiente e Movimento Azzurro, nella seduta del 24 settembre 2009. Il ciclo di audizioni si è infine concluso con l'audizione del professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano, di

rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) e di Legambiente (quali enti promotori dell'Osservatorio nazionale sui consumi di suolo), nella seduta del 15 ottobre 2009.

### 3. Le risultanze delle audizioni.

#### 3.1. La tutela del territorio e la difesa del suolo.

Nel corso delle audizioni è emersa la necessità di evitare che la grave situazione di degrado territoriale peggiori ulteriormente e di ridurre il grado di rischio idrogeologico esistente.

Innanzitutto, il **Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, on. Menia**, ha messo in evidenza come l'estensione delle aree a **criticità idrogeologica del territorio italiano è pari al 9.8 per cento del territorio nazionale** (dati di alta criticità idrogeologica desunta dai PAI predisposti), dei quali il 6.8 per cento coinvolge direttamente zone con beni esposti (centri urbani, infrastrutture, aree produttive, ecc.) strettamente connessi con lo sviluppo economico del Paese.

Il **fabbisogno** necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto sull'intero territorio nazionale (dati desunti da PAI, piani straordinari e piani decennali), suddiviso per i settori Centro-Nord e Mezzogiorno, ammonta a complessi **44 miliardi di euro**: di cui, 27 per il Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il settore del patrimonio costiero.

Contestualmente il **Sottosegretario** di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e **Capo del Dipartimento della protezione civile**, dott. Bertolaso, ha ricordato che la somma di tutte le richieste di intervento finanziario da parte dello Stato presentata dalle regioni per le emergenze di protezione civile verificatesi negli ultimi otto mesi è pari a **4,6 miliardi di euro**.

Tutti gli auditi hanno quindi sollecitato **uno stanziamento a regime** per una **politica di messa in sicurezza del territorio**: in tal senso, è stato chiesto **il ripristino degli stanziamenti** della legge n. 183 del 1989 **a favore dei piani triennali** per la messa in sicurezza, che consentivano di programmare gli interventi sul triennio e di realizzarli.

Allo stesso tempo, gli auditi hanno rilevato la necessità di evitare che la politica di difesa del suolo sia fondata soltanto su interventi di emergenza: viceversa, l'azione di difesa del suolo deve essere perseguita attraverso la **prevenzione**, vale a dire attraverso la **manutenzione** delle opere, degli impianti e del suolo al fine di ridurre il rischio idraulico.

L'**Anci** – in particolare – ha sollecitato una **maggiore attenzione** rivolta al tema della **prevenzione**, sottolineando come gli investimenti per il sistema della protezione civile, anche se non riguardano operazioni fruibili immediatamente ai fini della raccolta del consenso, sostanzialmente riguardano investimenti che prefigurano città nelle quali i cittadini potranno vivere in condizioni di maggiore sicurezza.

Sotto questo profilo, è stata anche evidenziata la necessità di **coordinare la pianificazione per la difesa del suolo con le leggi**

**urbanistiche e con i piani regolatori**, soprattutto con quelli urbanistici comunali, e non soltanto con i grandi piani territoriali. Spesso, infatti, gli enti locali – per motivazioni politiche, quali ad esempio l’approvazione dei piani urbanistici o la destinazione delle aree edificabili – non attuano il principio della prevenzione e, a volte, gli interventi pubblici – scuole, caserme, ospedali, stazioni – vengono costruiti in aree residuali, quali quelle in prossimità dei fiumi.

Inoltre, **gli oneri di urbanizzazione** vengono spesso usati per ripianare i bilanci dei comuni e questo spinge i comuni a costruire per fare cassa, anche a scapito di una corretta gestione del territorio.

Altri hanno ricordato il fenomeno dell’**abusivismo edilizio** – chiamando in causa le responsabilità dei privati e degli enti territoriali – e della mancanza dei controlli su tale pericoloso fenomeno, anche in occasione di sanatorie successive. Al riguardo, **Confedilizia** ha auspicato una riduzione dei controlli formali e burocratici per concentrare, invece, le risorse in **controlli sul territorio**.

Sotto questo profilo, **l’Osservatorio nazionale sui consumi di suolo**, promosso da Politecnico, INU e Legambiente, ha messo in evidenza la questione del consumo di suolo e la necessità di introdurre norme – di carattere statale e regionale – volte a favorire la trasformazione delle aree dismesse, anche attraverso la leva fiscale o il divieto di utilizzare nuove aree laddove vi siano aree da recuperare.

Occorrerebbe inoltre **investire sull’aggiornamento cartografico** – di competenza regionale – **sia sotto il profilo dell’omogeneità dei dati che per quanto riguarda la cadenza temporale dell’aggiornamento**. Si ricorda, al riguardo, che già esiste un organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS) che si occupa proprio di definire i formati cartografici e le scadenze.

La conoscenza del territorio consente infatti una più efficace azione di tutela e di prevenzione soprattutto per il territorio non urbanizzato nonché una migliore pianificazione delle aree agricole anche al fine di consolidare il ruolo multifunzionale dell’impresa agricola e di contrastare il consumo di suolo.

In tale ambito **l’Anci** ha sollecitato, oltre all’**istituzione di un fondo unico**, che assicuri la possibilità di un governo complessivo del territorio, una maggiore chiarezza – ed una più ampia condivisione, anche a livello locale – in merito ai **criteri di riparto delle risorse** adottati dal Ministero dell’ambiente, ricordando che l’ultimo riparto è stato effettuato sulla base di una lista stilata unicamente dalle regioni, senza che vi fosse né condivisione né conoscenza delle priorità reali avanzate dalle autonomie locali.

D’altro canto, **l’Upi** ha precisato che l’articolo 16 della legge n. 179 del 2002, che consente l’erogazione dei fondi direttamente agli enti locali e territoriali sulla base delle necessità e delle emergenze, ha contribuito, insieme alla progressiva riduzione degli stanziamenti, a provocare **una gestione delle risorse non in linea con le pianificazioni territoriali**.

**L’Uncem** ha ribadito che la **presenza operosa dell’uomo in montagna**, in condizioni adeguate di sviluppo complessivo e competitivo del territorio, è il **fattore decisivo che consente la tutela ambientale e la salvaguardia dei suoli**. Ha quindi sottolineato l’esi-

genza di introdurre elementi di miglioramento della conoscenza dei fenomeni, nonché di mitigazione dei rischi locali. In proposito, al fine di migliorare lo stato della conoscenza del territorio, fin dai primi anni '90, l'Uncem – di concerto con il Dicastero dell'agricoltura – ha sviluppato il **sistema informativo della montagna (SIM)**, realizzato grazie alle previsioni dell'articolo 24 della legge n. 97 del 1994. Il SIM è oggi diffuso presso la generalità degli enti locali montani e quasi tutte le comunità montane, per un totale di circa mille centri di servizio dislocati anche presso le regioni, gli enti parco naturali, i comuni montani dei parchi e gli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato.

Si è auspicato **un rafforzamento della sussidiarietà verticale**, con l'attribuzione da parte delle regioni delle funzioni ai livelli di governo adeguati in un contesto di armonizzazione e cooperazione istituzionale, nonché valorizzando i casi nei quali i piccoli comuni hanno delegato tali funzioni ad un livello associato. Nella fattispecie si pensi che circa 120 comunità montane hanno ricevuto la delega alla Protezione civile da parte degli oltre 2 mila comuni a loro associati, ferme restando le potestà in capo al sindaco come autorità locale di protezione civile.

Con riferimento alla **sussidiarietà orizzontale**, risulta fondamentale il **coinvolgimento dei privati nella gestione e manutenzione del territorio**, anche con il fine della riduzione del rischio incendio boschivo. A ciò può concorrere, per gli ambiti montani, un rafforzamento delle destinazioni del piano di sviluppo rurale 2007-2013 per singola regione e per le misure e gli assi che consentono a imprese agricole, coltivatori, privati cittadini possessori di boschi, cooperative sociali e di scopo presenti sul territorio, di accedere agevolmente ai fondi europei previsti, magari sviluppando sinergie con strumenti di finanziamento ordinario nazionale, regionale e locale (si pensi all'utilizzo degli accordi di programma, strumento molto utile e ormai sufficientemente conosciuto e di facile implementazione).

Nel corso delle audizioni, è infatti emerso che le foreste italiane sono cresciute dal 1985 a oggi, passando da 8,5 a circa 10,5 milioni di ettari: **un terzo del territorio italiano è quindi forestale**. Tuttavia è stato rilevato che l'Italia è un Paese ricco di boschi poveri, non curati: in un territorio abbandonato non sono curate le scoline, gli alberi, il sottobosco e, di conseguenza, gli alberi sono più soggetti a malattie e (per l'accumulo di necromasse) anche agli incendi.

L'Upi, ricordando che lo **spopolamento** produce una mancata gestione del suolo, delle aree boschive e della regimentazione delle acque e, quindi, un aumento del pericolo di incendi, **ha sollecitato** una forte azione di tutela del territorio, intesa come **tutela della permanenza delle comunità locali**.

Nel contesto di una generale opera di riorganizzazione della filiera, l'Uncem ha suggerito di **promuovere maggiore consapevolezza e responsabilità, in seno alle regioni** (sempre con pieno rispetto dell'autonomia istituzionale e politica), della necessità di ricondurre ad una **unica delega politica-istituzionale la filiera della «sicurezza territoriale»**. In questo senso si cita l'esperienza positiva della regione

Emilia-Romagna (ma anche di altre regioni) che ha uno specifico assessorato alla difesa del suolo e della costa e alla Protezione civile, il quale ricomprende anche la lotta agli incendi boschivi.

Altri hanno sottolineato il **ruolo svolto da enti intermedi**, ad esempio i **consorzi di bonifica**, che operano con risorse proprie, non pubbliche. Questi ultimi, tra l'altro, nel rivendicare il proprio contributo alla difesa del suolo, hanno lamentato l'esclusione dalle loro competenze della manutenzione delle strade.

**In linea generale**, è emersa l'esigenza di **interventi concertati e condivisi**, con una forte **cooperazione interistituzionale** tra i diversi soggetti, ciascuno per il proprio ruolo, in linea peraltro con i principi di un « **robusto federalismo cooperativo** » da attuarsi ai sensi della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, al fine di rendere sempre più omogenei e diffusi gli interventi di manutenzione territoriale. Tale impostazione risponde altresì al richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 1990 alla « leale collaborazione tra Stato e regioni ».

Sul punto, l'**AIPO** ha proposto di mantenere in capo allo Stato « una regia alta » – la verifica sull'attuazione, le direttive generali, il controllo della pianificazione e della sua congruenza – mentre la realizzazione degli interventi dovrebbe rimanere a livello locale, anche con accordi tra regioni.

Da parte sua, **Confedilizia** ha sollecitato una **razionalizzazione del sistema**, sia a garanzia dell'efficacia degli interventi di prevenzione o di emergenza, sia a beneficio della spesa pubblica e dei suoi effetti sui cittadini, soprattutto con riferimento agli esborsi che vengono loro richiesti.

Alcuni auditi hanno rilevato come esistano **due modi per ridurre il rischio idrogeologico**: uno è quello di diminuire il pericolo, peraltro considerato molto difficile per via di un eccesso di interventi correttivi; l'altro è quello di **delocalizzare** il soggetto a rischio. La politica di prevenzione viene attuata, infatti, anche attraverso il recupero degli ambiti fluviali, ossia la restituzione al fiume delle sue pertinenze naturali, ove l'uomo ha impropriamente edificato. In tal senso è stato auspicato un intervento dello Stato volto a riacquisire pertinenze fluviali per restituirle al demanio.

Al riguardo i rappresentanti di Legambiente hanno citato l'esempio del piano di bacino dell'Arno, che è riuscito a diminuire dell'80 per cento la spesa per la riduzione del rischio idrogeologico nel proprio territorio, rispetto a un investimento iniziale di 1,6 miliardi di euro, attraverso la sostituzione degli interventi strutturali, spesso molto costosi – come costruzione di argini, cementificazione o altro – con una **programmazione « leggera »**, che comprende l'informazione della popolazione, lo sviluppo dei sistemi di protezione civile, ma anche i vincoli di uso del territorio e delocalizzazioni, ossia tutti interventi che comportano una spesa minore e spesso sono anche più efficaci.

Nell'ambito dell'indagine, è stata inoltre rappresentata l'urgenza di trovare adeguate soluzioni alla questione delle **acque**, della riorganizzazione dei distretti idrografici e del varo di politiche utili per individuare meccanismi strutturali d'intervento legati non solo alle situazioni di emergenza.

In primo luogo è emersa la necessità di provvedere ad una **verifica e ad una eventuale revisione del quadro normativo precedente al Codice ambientale**: è stato rilevato, infatti come siano ancora vigenti norme risalenti alla prima metà del secolo scorso che, in considerazione del mutato quadro normativo comunitario, della diversa ripartizione di competenze a livello nazionale, nonché del progresso scientifico e tecnologico, avrebbero bisogno di un coordinamento con la normativa del Codice ambientale in materia di pianificazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e del suolo.

Riguardo alla **riforma dei distretti idrografici** prefigurata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, è emersa la necessità di un dialogo fra il Ministero dell'ambiente e le regioni per una revisione dell'impianto normativo e organizzativo. Da più parti è stato infatti prospettato il rischio che la definizione di distretti troppo ampi rispetto alla dimensione effettiva dei bacini possa impedire di attuare un'adeguata pianificazione degli interventi territoriali: coinvolgimento di prossimità degli enti territoriali che è fondamentale, tra l'altro, per integrare la pianificazione di bacino con la pianificazione territoriale di scala più generale.

L'**Upi**, in particolare, ha auspicato un ripensamento in merito all'applicazione della direttiva 2000/60, prevedendo un'articolazione degli organi della pianificazione di bacino che tenga conto della **specificità realtà italiana**.

**Rispetto ai profili organizzativi**, sono state messe in evidenza **alcune incongruenze del decreto n. 152 del 2006** che, nel mantenere la struttura del piano di protezione idrogeologica previsto dalla legge n. 183 del 1989 con l'intento di osservare l'attuazione della direttiva comunitaria 2000/60, ha introdotto il piano di gestione, stabilendo un rapporto tra i due piani che, in realtà, non sembra esistere. Infatti, mentre la descrizione dei contenuti del piano idrogeologico è prettamente di natura idrogeologica, quella dei contenuti del piano di gestione – che ricalca il contenuto dell'allegato della citata direttiva comunitaria – tratta problemi totalmente differenti, prevalentemente legati alla qualità e solo parzialmente al bilancio idrico, e non risolve il problema del rapporto tra la pianificazione di bacino e i piani di tutela regionali.

Altri hanno ricordato come il piano di gestione ai sensi della direttiva n. 2000/60/CE sia qualcosa di diverso rispetto ai piani di tutela, non tanto perché si pone in contraddizione con essi, bensì per il fatto che introduce l'analisi economica e la pianificazione quantitativa e qualitativa.

In ogni caso, le Autorità elaborano i propri piani di gestione partendo dagli strumenti di pianificazione vigenti a livello distrettuale e sub distrettuale: in particolare i piani di tutela delle acque, di competenza regionale, e i piani per l'assetto idrogeologico (PAI), di competenza delle Autorità stesse.

Il **Sottosegretario Menia** ha ricordato come il **Piano di bacino** si sia affermato come **strumento principale di pianificazione delle risorse secondo un approccio integrato** di difesa del suolo, tutela e risanamento delle acque, fruizione e gestione del patrimonio idrico. Ha

inoltre sottolineato la rilevanza dell'impegno in materia di difesa del suolo e tutela del territorio ai fini della **prevenzione dei fenomeni di siccità e desertificazione**.

Un'ulteriore questione connessa con la gestione dei bacini riguarda le **concessioni**. Alcuni hanno evidenziato che in un momento in cui dovrebbero essere predisposte misure per promuoverne il risparmio, **lo strumento giuridico della concessione è inadatto** e produce conseguenze negative. Tra l'altro, è stato ricordato che esiste un gran numero di concessioni scadute, in regime di *prorogatio*, che andrebbero riviste e adeguate alla nuova situazione del rapporto tra bisogni e disponibilità.

Sull'**utilizzo razionale delle acque in agricoltura, i consorzi di bonifica hanno richiamato alcuni interventi**, quali la trasformazione in impianti tubati delle canalette a cielo aperto ovvero la realizzazione di un progetto nazionale, denominato Irrinet, per fornire, attraverso un collegamento telematico o con SMS, notizie sulla situazione meteorologica ai consorziati.

Il **Commissario ad acta** per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha sollecitato **un impegno delle Regioni a misurare l'acqua effettivamente erogata** per farla pagare in base al consumo e non, come spesso avviene oggi, « a ettaro tipo ». Basti pensare all'agricoltore che, pagando una quota fissa per l'acqua che utilizza, tenderà a risparmiare solo se adotta un comportamento virtuoso, mentre se fosse tenuto a pagare in funzione dei volumi effettivamente erogati, potrebbero ricavarsi maggiori risparmi.

Dal canto loro, le **Autorità di bacino** hanno messo in evidenza **due criticità**: da un lato, **la necessità di superare la frammentazione** attraverso l'opportuna razionalizzazione del sistema di *governance* complessivo e della difesa del suolo; dall'altro, **l'esiguità delle risorse investite nel settore**, difficoltà che persiste tuttora, anche con riguardo alla continuità del finanziamento. Su tale ultima questione le Autorità hanno evidenziato l'evoluzione dell'approccio nella pianificazione recato dalla direttiva comunitaria 2007/60/CE (la cosiddetta « direttiva alluvioni »), che, per la prima volta, affronta la **gestione del rischio** e non della sua eliminazione o di una soluzione permanente del problema, che comporta non soltanto uno stralcio tematico o territoriale ma anche una opportuna calibratura dell'aspetto economico tale da poter essere accettabile per le risorse economiche del Paese. In tale quadro, **occorrerebbe passare dal rischio qualitativo al rischio quantitativo**, introducendo criteri di tollerabilità e di accettabilità: unicamente valutando il rischio quantitativo si possono individuare le **priorità** degli interventi.

Altri hanno suggerito di **premiare i comportamenti virtuosi**, attribuendo le risorse unicamente a coloro che osservano le norme, investendo in modo corretto, piuttosto che a coloro ricostruiscono in aree a rischio.

In ogni caso, tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché del frequente ripetersi di movimenti franosi e di fenomeni di esondazione, è stata ribadita la necessità — **accanto alla programmazione triennale** — di prevedere una **programmazione annuale degli interventi**, a supporto dei piani di bacino, con un

continuo aggiornamento dei programmi di intervento. In tale ambito, l'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (**ANBI**) ha sottolineato la necessità di destinare un'adeguata parte delle risorse alla **manutenzione**.

Riguardo alla **capacità di incidere sui processi decisionali**, le **Autorità di bacino** hanno valutato positivamente l'azione di pianificazione e programmazione nel decennio iniziale di attuazione della legge 183/1989, in particolare a valle degli eventi alluvionali, finalizzata alla predisposizione dei piani di assetto idrogeologico. In parallelo, la legge prevedeva una programmazione che, fino al 2001, sulla base delle proposte delle regioni, ha realizzato importanti interventi nei territori del bacino, cui si sono aggiunti i piani straordinari conseguenti agli eventi alluvionali.

Nel 2001, con l'ultimazione dei piani di assetto idrogeologico, si è verificato uno scollamento tra la pianificazione, la programmazione e l'attuazione, con la conseguente caduta delle attività di studio e di monitoraggio necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento dei piani stessi.

Rispetto alle tre parti del processo – pianificazione, programmazione e gestione – le Autorità considerano buono il rapporto con le regioni per quanto riguarda la pianificazione. Risulta più critico l'aspetto della programmazione che, sostanzialmente, si traduce in interventi di manutenzione, di competenza prettamente regionale. Infine, per quanto riguarda la gestione, permane una situazione critica in merito al finanziamento ed al completamento delle grandi opere per la difesa del suolo.

In tal senso, è stata quindi apprezzata la legge finanziaria per il 2008, che ha introdotto l'intesa con le Autorità di bacino sui piani strategici nazionali per la tutela del rischio idrogeologico.

I rappresentanti delle **Autorità di bacino regionali e interregionali** hanno messo in evidenza la loro **capacità di interagire con le autonomie locali**: in particolare, con le regioni di cui sono emanazione, con le province, i comuni e i consorzi. Tale **legame molto stretto con il territorio** consente di elaborare piani che, successivamente, non trovano difficoltà di attuazione, in quanto tengono conto della **partecipazione dal basso**, che inizia prima di avere un progetto definito, seppur messo in discussione.

Propongono quindi che le nuove Autorità di distretto svolgano un ruolo essenzialmente di coordinamento, mentre la competenza dovrebbe rimanere attribuita alle Autorità regionali.

Ciò anche in considerazione del fatto che le **regioni** – con proprie leggi regionali – **hanno istituito Autorità di bacino interregionali e regionali** che presentano già configurazioni territoriali e assetti che possono essere riferiti a distretti idrografici, quali, ad esempio Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Sardegna e Liguria. Esse hanno provveduto a riunire i propri bacini in uniche Autorità di bacino dotate di autonomia operativa nonché, per le interregionali, amministrativa, che le rende in grado di operare direttamente sul territorio in stretto raccordo con le regioni. Tali strutture rappresentano attualmente il « braccio operativo tecnico » delle regioni per quel che riguarda le materie della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche.

Il **Commissario *ad acta* per la gestione delle attività della soppressa Agensud** trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha messo in evidenza alcune **problematiche relative allo svolgimento delle procedure di gara e alla gestione dei fondi**: in particolare, è stato segnalato che la legge finanziaria del 2007 ha ridotto da sette a tre anni il tempo di erogazione di spesa degli impegni assunti, causando ripetutamente la perenzione dei fondi. In tal senso è stato formulato un auspicio per lo snellimento delle procedure e la creazione di un percorso privilegiato.

### ***3.2. Il quadro organizzativo e il riparto delle competenze nella lotta agli incendi boschivi.***

Innanzitutto, il **Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia**, ha rilevato che **gli incendi sono in calo**, in controtendenza rispetto all'Europa (dal 1° gennaio al 15 settembre 2009 si è registrato un calo del 30 per cento degli incendi, dai 6028 nel 2008 ai 4400 attuali).

Al contrario, gli incendi crescono a livello europeo innanzitutto perché è calata la domanda di prodotti legnosi e la coltivazione del bosco ha subito una battuta d'arresto a causa della crisi. Inoltre, le variazioni climatiche costituiscono un ulteriore fattore favorevole agli incendi. Infine, l'incolto improduttivo rappresenta il terzo fenomeno significativo. Secondo quanto riportato dal Ministro, 100 mila ettari all'anno di superficie agricola utilizzata (SAU) diventano bosco, incrementando una superficie boschiva che in Italia ammonta a 10,5 milioni di ettari.

Nonostante il miglioramento dell'organizzazione, dovuto al monitoraggio, alla prevenzione e all'ottimizzazione delle operazioni di spegnimento, nel corso delle audizioni è emerso un **quadro abbastanza complesso** relativo alla gestione organizzativa e al **riparto delle competenze in materia di difesa del suolo**.

Già la **Corte dei conti nel 2007** aveva messo in risalto **l'eccessiva frammentazione delle competenze**, considerata origine di una proliferazione delle sale operative, e la mancata sottoscrizione da parte di tutte le regioni – competenti secondo l'attuale quadro normativo, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – delle convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il Corpo forestale dello Stato, attraverso le quali va regolamentato il concorso dello Stato nello spegnimento a terra degli incendi boschivi.

Si registra inoltre la **presenza di più numeri di soccorso**, pubblicizzati con campagne televisive, radiofoniche e di stampa: ciò comporta sia ritardi nelle comunicazioni, con ricadute negative sull'operatività, sia una frammentazione e una dispersione di risorse umane impegnate nelle diverse postazioni che, se fossero concentrate, potrebbero dare una risposta più tempestiva ed efficace alle richieste dei cittadini.

Al riguardo il Ministro Zaia ha riferito del processo di costituzione di **una rete a livello comunitario e internazionale**, che ha comportato anche la redazione di una guida in sei lingue con i termini tecnici per l'AIB (Antincendi boschivi).

Sotto il profilo giuridico, la competenza sugli incendi boschivi è assegnata alle **regioni**: la legge quadro del 2000 ha infatti attribuito alle regioni il ruolo di soggetti istituzionali preminenti – in stretto raccordo con il **dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge n. 225 del 1992 – nell’ambito del sistema nazionale integrato di protezione civile nelle attività di antincendio boschivo.

Infatti, la sala operativa unificata permanente (SOUP) è di competenza della regione, mentre in alcune regioni esistono anche sale operative provinciali; laddove la regione non riesce a svolgere il proprio ruolo di impulso e coordinamento, interviene il COR (Centro operativo regionale) del Corpo forestale. Per ciò che concerne il cosiddetto COAU (Centro operativo aereo unificato), vale a dire lo spegnimento aereo, la procedura è attivata dal Corpo forestale.

In tale ambito, è stato ricordato l’esempio della **regione Lazio**, che ha stipulato con il Dipartimento dei Vigili del fuoco una convenzione per la costituzione di più squadre antincendio boschivo, la formazione dei volontari di protezione civile, la loro integrazione nel modello di intervento, nonché per l’acquisizione di risorse strumentali innovative.

Infatti, dal punto di vista operativo, la **lotta agli incendi boschivi** è riconducibile, in primo luogo, alle **competenze il Corpo forestale dello Stato e dei Vigili del fuoco**.

Il **Corpo forestale dello Stato** (forza di polizia ambientale, riformata con la legge n. 36 del 2004) svolge le seguenti attività: polizia ambientale e forestale, lotta agli incendi boschivi, sorveglianza nelle aree naturali protette, tutela delle riserve naturali, controlli nel settore della sicurezza alimentare (sia contraffazioni che adulterazioni), salvaguardia delle risorse forestali, anche attraverso il sistema informativo della montagna, nonché attività per la tutela della fauna, per il rispetto del codice della strada e per la tutela del patrimonio artistico. Il Corpo forestale possiede inoltre l’inventario delle aree bruciate dagli incendi, aree sulle quali, per legge, sono vietate le attività agro-silvo-pastorali, non si può costruire né rimboschire con denaro pubblico.

Al riguardo, è stata sottolineata la necessità che i comuni introducano le aree in questione nei loro piani regolatori; peraltro, i comuni che hanno predisposto il **catasto delle aree percorse dal fuoco** – previsto dall’articolo 10, comma 2, della legge n. 393 del 2000 – sono passati da 80 a circa 1700.

Per quanto riguarda i **Vigili del fuoco**, nel corso delle audizioni, i responsabili di tale Corpo nazionale hanno rilevato un **miglioramento dei piani di emergenza comunali**, specie nell’area del centro-sud, che ne era particolarmente carente, e la **stipula delle convenzioni con le regioni** (ne sono state sottoscritte diciassette) che hanno aumentato le risorse a disposizione del Corpo, anche se permangono alcune difficoltà di carattere organizzativo nella loro attribuzione.

Inoltre, l’introduzione, nel patto per il soccorso, dell’istituto della reperibilità, ha consentito di avere un maggior numero di unità operative per fronteggiare gli interventi di competenza dei Vigili del Fuoco.

In base ad un **protocollo tecnico** tra il Dicastero dell’interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state

stabilite **le linee guida di coordinamento e di intervento a terra del Corpo forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco**: in particolare, le due strutture hanno raccordato i loro compiti per consentire la razionalizzazione delle risorse e l'ottimizzazione delle procedure operative, suddividendo gli ambiti di intervento e la direzione tecnica in relazione agli scenari ipotizzati (rispettivamente, incendio di bosco e incendio di interfaccia o nelle aree urbane).

Da più parti, il punto cruciale nelle attività di spegnimento degli incendi, è stato individuato nella previsione di un **coordinamento dei volontari** – opportunamente formati – **dei forestali e dei vigili del fuoco**, insieme all'azione delle sale operative regionali. Al contrario, la consuetudine di chiamare l'elicottero « ogni volta che si vede una fiamma » è stata ritenuta sbagliata, oltre che molto costosa.

**Le regioni**, dal canto loro, pur riconoscendo il ruolo positivo svolto in questi anni dalla **legge n. 353 del 2000** hanno evidenziato alcune criticità e concordato sulla **necessità di introdurre alcune modifiche**:

innanzitutto, **le attività di previsione, prevenzione, formazione e informazione** sono ritenute **insufficienti**, così come la manutenzione delle aree boscate; il potenziamento di tali attività è stato sollecitato anche da Legambiente;

quanto alla pianificazione, è stata rilevata la **non completa redazione ed attuazione dei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi**, a causa della eccessiva frammentazione di competenze tra i vari soggetti regionali e subregionali (assessorati regionali, province, comuni e comunità montane); la carente individuazione delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente e delle aree a rischio di incendio boschivo, nonché la carente definizione della loro vulnerabilità geologica ed idrogeologica;

quanto alla lotta attiva agli incendi, si propone di **attribuire l'effettivo raccordo e coordinamento delle forze dello Stato unicamente in capo al dipartimento della protezione civile**, che dovrebbe esercitare tale ruolo rapportandosi alle regioni, rappresentate dai rispettivi presidenti e assessori delegati. In ambito regionale si ritiene necessario, inoltre, che la gestione delle attività antincendio boschivo sia posta in capo al presidente della regione, che si avvale delle strutture operative statali, regionali e locali per garantire l'omogeneità degli interventi. In tale contesto operativo, **il comune deve assumere un rilievo maggiore quale ente di base** nelle varie azioni demandategli dalla legge n. 353 del 2000: nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva gli incendi; nell'ambito dell'attività di emergenza (il mancato riconoscimento della potestà ordinaria al presidente della regione e, in via subordinata, al sindaco); nell'imporre azioni finalizzate al rapido superamento della situazione emergenziale e a salvaguardia della pubblica incolumità.

È emersa altresì la necessità che le aree percorse dal fuoco siano interessate da concrete, **tempestive ed efficaci azioni di protezione dai dissesti idrogeologici**, determinati dall'erosione superficiale dei terreni colpiti dagli incendi e quindi non più protetti dalla vegetazione. Per dare completezza e maggiore efficacia allo strumento del catasto delle

aree percorse dal fuoco, se ne è suggerita una maggiore pubblicità nonché un utilizzo per la pianificazione di emergenza e per la pianificazione urbanistica.

Allo stesso tempo, **le regioni hanno evidenziato l'assoluta insufficienza**, rispetto alle attuali esigenze, **delle risorse finanziarie** correlate alla legge quadro sugli incendi boschivi, nonché la connessa necessità di **rivedere i criteri di riparto delle risorse** stesse, al fine di supportare le regioni più colpite dagli incendi e che, con efficacia, hanno investito maggiori risorse.

Si è quindi proposto di **individuare un sistema premiale**, basato sui risultati conseguiti, piuttosto che su un mero dato numerico, così come invece accade con gli attuali parametri, assunti in attuazione della legge quadro.

Le **convenzioni stipulate** con alcuni organi statali operativi preposti all'antincendio boschivo **sono ritenute particolarmente onerose**; questi ultimi, peraltro, non dispongono di strumenti e mezzi operativi sufficienti, provocando il conseguente aumento dell'impegno di risorse finanziarie a carico delle regioni, depauperando di fatto le risorse finanziarie che ciascuna regione destina alla propria attività di antincendio boschivo.

Infine, i vincoli correlati al rispetto del patto di stabilità determinano ulteriori limitazioni operative, non solo nelle attività di antincendio boschivo, ma anche nelle azioni di prevenzione del rischio idrogeologico conseguente agli incendi.

In sintesi, **le regioni ritengono opportuna una revisione della legge n. 353 del 2000**, nella direzione di un **rafforzamento delle competenze regionali** e di un ampliamento – qualora necessario per evidenti ed accertate carenze di specifiche realtà regionali – dei poteri sostitutivi di livello nazionale; nonché un sostanziale **ampliamento dei finanziamenti dedicati all'antincendio boschivo** e una **revisione dei criteri di riparto** dei finanziamenti previsti dalla legge, volta a valorizzare le realtà operative regionali ed i loro risultati, piuttosto che basata su elementi meramente numerici.

Nell'ambito della lotta attiva agli incendi deve essere maggiormente garantito e rafforzato il ruolo di coordinamento delle sale operative regionali (SOUP), che devono operare in stretto raccordo con le forze dello Stato.

In tale contesto deve essere inoltre valorizzato il ruolo di coordinamento a livello nazionale, in capo al Dipartimento della protezione civile, in stretto raccordo con i presidenti delle regioni, a cui dovrà essere attribuita la piena potestà ordinatoria ed operativa, finalizzata alle attività di antincendio boschivo, a salvaguardia della pubblica incolumità.

In siffatta architettura operativa, il **comune** assume il ruolo di **ente di base in materia di protezione civile**. Secondo l'Anci, in una filiera integrata, laddove le funzioni sono chiaramente determinate anche dal sistema legislativo, il sindaco è autorità primaria di protezione civile e rappresenta il *front office*, anche da un punto di vista giuridico. In tale quadro, l'Anci sollecita la previsione di forme associative tra piccoli comuni, nonché una maggiore integrazione tra regione e enti territoriali (attraverso l'emanazione di un testo unico sulla protezione civile).

Sotto il profilo prettamente operativo, i **Vigili del fuoco** hanno proposto di rendere **più efficaci sia la fase di avvistamento rapido** – pattugliamento a terra, ricognizioni con gli elicotteri e impiego di tecnologie avanzate per la rivelazione dell'incendio – **sia la fase di lotta attiva a terra, da affidare ad un'azione congiunta del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco**, per quanto riguarda l'impiego delle proprie risorse umane e strumentali e il coordinamento delle altre organizzazioni e strutture disponibili sul territorio.

Tale coordinamento potrebbe essere attuato attraverso l'attivazione di una sala di crisi per gli incendi boschivi di livello regionale e di un'unica sala operativa provinciale integrata per la gestione delle emergenze per incendi boschivi, eventualmente da istituire presso quella appositamente predisposta nei comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

Le componenti volontarie del soccorso dovrebbero essere formate ed addestrate presso le strutture dei Vigili del fuoco, per garantire adeguati ed uniformi standard di intervento e di sicurezza degli operatori.

È stata quindi avanzata l'ipotesi di istituire una **scuola di alta formazione** nella quale tutti gli organi competenti possano relazionarsi fra loro.

Tutti gli auditi hanno poi auspicato un **incremento degli organici**, anche sulla base del confronto con gli altri paesi europei.

Da più parti è emersa la constatazione che in Italia la problematica degli **incendi è legata esclusivamente all'atteggiamento, doloso e colposo, dell'uomo**.

Alcuni hanno tuttavia attribuito la responsabilità degli incendi non tanto ad attività di malavita organizzata, quanto piuttosto ad una figura rurale isolata, emarginata che, seppur criminale, resta comunque una persona abbandonata, eventualmente da recuperare con attività di formazione o di inserimento sociale.

In tale quadro sono state invece **segnalate alcune esperienze positive**, quali ad esempio, l'Aspromonte, dove sono stati stipulati **contratti di responsabilità** con associazioni, cooperative e imprese locali che hanno assunto la gestione, dal punto di vista della prevenzione degli incendi e del controllo del territorio, di alcuni ambiti territoriali. Tali contratti responsabilizzano i soggetti interessati prevedendo che, nel momento in cui piccole percentuali di bosco vadano in fumo, si dimezzerebbe il risultato economico. Le popolazioni locali vengono così coinvolte e sul territorio si crea reddito, con ricadute economiche e con la permanenza in loco delle popolazioni stesse.

Un altro aspetto della questione messo in evidenza dall'Upi, anch'esso legato alla tematica della prevenzione, riguarda la necessità di **rafforzare le filiere forestali ed energetiche**: nel territorio di Ascoli, ad esempio, è stato progettato un impianto per la produzione di *pellet* dalla manutenzione boschiva, che si realizza nella piccola area industriale montana, occupa persone di quell'area e rende la manutenzione boschiva un'opportunità e non un costo: i *pellet* sono poi utilizzati dai comuni dell'area montana per gli impianti delle scuole e degli edifici pubblici, restando così in una filiera corta.

Quanto ai **sistemi di rilevazione e monitoraggio** del rischio incendi (ma anche del rischio idrogeologico) è stata evidenziata la necessità di omogeneizzare a livello centrale la metodologia da utilizzare, pur lasciando agli enti locali la responsabilità di intervenire, affinché la valutazione sia di tipo omogeneo e non soggetta a interpretazione.

Infine, il Sottosegretario Bertolaso ha ribadito la necessità di **rafforzare le attività di sorveglianza svolte dall'uomo**: in tal senso, le squadre a terra non dovrebbero stare in casa o nelle caserme ad attendere la chiamata; piuttosto dovrebbero trovarsi nei punti nevralgici del territorio di loro competenza, pronte a intervenire al primo focolaio o segnale di fumo.

#### 4. Conclusioni.

##### *4.1. Le proposte della Commissione sulla tutela del territorio e la difesa del suolo.*

Il disastro avvenuto a Messina poche settimane fa è l'ultimo di una lunga serie di disastri da dissesto idrogeologico che hanno colpito il Paese negli ultimi anni. Ricordiamo Sarno, le alluvioni in Piemonte, la Valtellina.

Basti pensare, come è emerso nel corso dell'indagine, che circa il 10 per cento del territorio italiano e più dell'80 per cento dei comuni italiani sono interessati da aree a forte criticità idrogeologica e che negli ultimi 50 anni sono stati spesi, per sopperire ai danni derivanti dai soli fenomeni alluvionali, più di 16 miliardi di euro.

Purtroppo, il verificarsi di fenomeni eccezionali dovuti ad avversità atmosferiche non è prevedibile né costante nel tempo: non ci sono fattori di incidenza che possono preannunciare tali fenomeni. L'unica sicurezza che abbiamo è che le gravi conseguenze dei fenomeni meteorologici sul territorio e soprattutto in termini di vite umane sono inscindibilmente collegate con la vulnerabilità e fragilità del nostro territorio e con la struttura idraulica e geologica del terreno.

La frequenza, l'intensità e il valore dei danni dipendono in larga parte dal fatto che stiamo vivendo un periodo di cambiamenti climatici, che non sono necessariamente collegati al riscaldamento del globo o all'aumento del CO<sub>2</sub>, ma anche con la deforestazione o con le trasformazioni territoriali a livello globale.

D'altra parte, l'aumento dei disastri è senz'altro dovuto al non corretto uso del suolo, sia per la cattiva amministrazione del territorio sia per l'abbandono della terra, lo spopolamento dei piccoli centri, l'incuria legata alla perdita del contatto con il territorio stesso.

I casi di abusivismo edilizio sono i primi a provocare «disastri annunciati». La costruzione abusiva di edifici nell'alveo dei fiumi o su un terreno franoso, magari successivamente condonati invece di essere demoliti, è una delle principali cause di questi fenomeni (le 4 mila famiglie in pericolo nella foce del Tevere rappresentano un esempio eclatante).

Il sottosegretario Bertolaso ha elencato le ulteriori cause del dissesto: la dissennata pianificazione urbanistica, la carenza o l'errato

dimensionamento di opere di ingegneria, scriteriati comportamenti individuali, la generale fragilità del nostro Paese, l'inadeguatezza normativa.

In questi casi, emerge una responsabilità degli amministratori che hanno autorizzato le costruzioni: spesso sono gli stessi Piani regolatori ad essere stravolti da mille compromessi, che perseguono interessi di parte e non la compatibilità con le caratteristiche ambientali del territorio.

Per contrastare tali fenomeni, in Europa, come già avvenuto in America, si parla oramai di «strategia di adattamento» per la prevenzione dai danni futuri.

La **strategia di adattamento** è una strategia di **mitigazione del rischio** che agisce sulla prevenzione degli effetti negativi e dei danni provocati dai cambiamenti climatici, da applicare in parallelo alle dalle misure di contenimento delle emissioni stabilite a livello mondiale dai vari protocolli e normative (protocollo di Kyoto, direttive sulle emissioni, contenimento energetico, ecc.)

La strategia di adattamento compete al singolo Paese, che la attua con strumenti e programmi propri e costituisce una cornice di riferimento per le scelte e gli interventi di gestione del rischio di competenza delle autonomie regionali e locali.

Gli altri Paesi, sollecitati da iniziative della Commissione europea, stanno avviando proprie strategie nazionali di adattamento e in tal senso si dovrebbe muovere anche il nostro Paese.

Il 1° aprile 2009 la Commissione europea ha presentato il Libro bianco sull'adattamento, proponendo la definizione di un «*European Adaptation Framework*», ossia di un quadro di riferimento europeo per le azioni di adattamento degli Stati membri. In sintesi, le finalità strategiche intendono:

sviluppare le conoscenze e la ricerca scientifica sui cambiamenti climatici;

diminuire la vulnerabilità del territorio e aumentare la resistenza di settori cruciali come la biodiversità, la disponibilità di acqua, l'agricoltura, gli insediamenti umani;

promuovere investimenti nelle attività di prevenzione delle conseguenze negative per migliorare gli scenari futuri.

L'Italia dovrebbe senz'altro prendere parte a queste iniziative comunitarie, attraverso i politici, ma anche attraverso gli **esperti del settore (Ispra, Enea)**, proprio a partire dalla difesa del suolo, vista le carenze del Paese su questo fronte, come la mancanza di piani di assetto idrogeologico o di piani paesaggistici regionali.

A tal proposito occorrerebbe cogliere l'opportunità della redazione dei Piani di gestione di bacino idrografico, previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, la cui predisposizione è stata affidata alle Autorità di bacino (L.13/2009); si tratta, infatti, del principale strumento attuativo della Direttiva quadro acque (Direttiva 2000/60/CE), volta al raggiungimento del buono stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei entro il 2015 attraverso una corretta pianificazione

e gestione degli usi dell'acqua. Per i medesimi motivi, occorrerebbe, inoltre, dare attuazione alla direttiva sul rischio alluvionale (2007/60/CE).

Sviluppare una strategia di adattamento nel settore della difesa del suolo vuole dire eseguire una **mappatura del territorio** sulla previsione di ciò che potrebbe accadere nel futuro, tenendo presenti anche le **tendenze di utilizzo** del territorio stesso. A tale proposito, nel corso dell'indagine, la Commissione ha preso atto che **l'attività antropica** ha un ruolo determinante tra i fattori che concorrono a definire la pericolosità di una area rispetto ad eventi di dissesto idrogeologico. Spesso l'incidenza umana modifica le dinamiche naturali, incrinando i delicati equilibri di un territorio ad alta fragilità e quindi inducendo nuovi fattori di rischio oppure incrementando la pericolosità di fenomeni di dissesto già presenti.

Occorre quindi, anche al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico recuperare il **supporto tecnico della pubblica amministrazione**, a partire dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella fase della progettazione e realizzazione delle opere.

Sotto il profilo istituzionale, è necessario poi, come emerso nel corso delle audizioni, elaborare interventi concertati e condivisi, con una forte **cooperazione interistituzionale** tra i diversi soggetti, ciascuno per il proprio ruolo, in linea peraltro con i principi di un « **robusto federalismo cooperativo** » da attuarsi ai sensi della legge n. 59 del 1997, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, da ultimo, della legge 42/2009 sul federalismo fiscale, al fine di rendere sempre più omogenei e diffusi gli interventi di manutenzione territoriale. Tale impostazione risponde altresì al richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 1990 alla « leale collaborazione tra Stato e regioni ».

Si tratta di questioni che occorre affrontare in modo organico, con programmi specifici seguendo le moderne linee di intervento tracciate a livello comunitario e internazionale.

La Commissione ha quindi definito le seguenti **proposte**:

*1. Innanzitutto, occorrere rafforzare la programmazione triennale, d'intesa con le regioni e le autorità di bacino e sulla base dei piani per l'assetto idrogeologico (PAI), dando assoluta priorità agli interventi di messa in sicurezza delle zone a rischio più elevato, senza lasciarli alla discrezione dei singoli, ma ricorrendo ad un unico provvedimento in cui si concentri la capacità di prevedere i possibili interventi sul territorio.*

*In tal senso la Commissione ribadisce – conformemente a quanto già approvato con la risoluzione 8-00040 – la necessità improcrastinabile di un adeguato impegno finanziario del governo al fine di avviare un programma pluriennale di interventi indispensabili per la difesa del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico nel nostro Paese.*

Si tratta, in particolare, di prevedere uno sforzo straordinario in termini economici ma anche di concentrare le risorse previste per la

difesa del suolo prioritariamente sulle zone a rischio idrogeologico molto elevato.

In tale ambito occorrerà attribuire assoluta priorità all'incolumità delle persone e quindi, agli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica; alle aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge; alle infrastrutture a rete e alle vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale; al patrimonio ambientale e ai beni culturali di interesse rilevante; alle aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie. Ma al tempo stesso rispettare, laddove possibile, la naturalità dei fenomeni che si verificano sul territorio come l'erosione di un corso d'acqua o le frane di versante, evitando di attuare esclusivamente interventi di difesa per la messa in sicurezza delle strutture esistenti, che spesso aggravano il rischio complessivo, ma avviando anche processi di trasformazione dell'uso del suolo.

Tale proposta è stata condivisa da tutti gli auditi, i quali hanno sollecitato uno stanziamento straordinario per la messa in sicurezza del territorio: in tal senso, è stato chiesto il ripristino degli stanziamenti della soppressa legge n. 183 del 1989 a favore dei piani triennali per la messa in sicurezza, che consentivano di programmare gli interventi sul triennio e di realizzarli.

Occorre quindi svolgere una efficace attività di coordinamento in termini di programmazione della spesa che consenta di utilizzare al meglio le risorse, evitando la sovrapposizione di piani e programmi definiti in sedi differenti.

La copertura di tale investimento potrebbe essere assicurata con le risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Inoltre, si potrebbe attingere alle risorse messe a disposizione dai fondi comunitari per le attività di prevenzione e messa in sicurezza del suolo nonché ad accordi con grandi enti privati (come Enel, Eni, ecc.) per interventi sulla difesa suolo a titolo di compensazione rispetto ai grandi investimenti infrastrutturali che producono un impatto ambientale.

***2. Contemporaneamente, è necessario promuovere un programma straordinario di prevenzione e di manutenzione del territorio da parte dei singoli comuni.***

Nonostante il Governo abbia accolto favorevolmente l'indirizzo parlamentare relativo alla realizzazione di un programma di manutenzione volto ad un'attività preventiva nell'ambito della difesa del suolo, la Commissione ritiene che sia necessario – e quanto mai urgente – approvare una specifica proposta di legge che permetta la realizzazione di un programma straordinario per la manutenzione del territorio, al fine di evitare di giungere alle situazioni di emergenza trattate nel paragrafo precedente. Infatti, dalle audizioni è emersa la necessità – accanto alla programmazione triennale – di prevedere una programmazione a livello locale, a supporto dei piani di bacino,

destinata specificamente alle normali attività di manutenzione del territorio di competenza dei singoli comuni, i quali – soprattutto in considerazione dei limiti di bilancio e della grave crisi economica – non sono in grado di provvedervi con le risorse ordinarie.

Tale provvedimento dovrebbe prevedere la concessione da parte del Ministero dell'ambiente – sentita la Conferenza Stato-regioni e in deroga al patto di stabilità – di contributi sugli oneri di ammortamento di mutui quindicennali ai soggetti competenti definiti dal Codice (Comuni, le Province, i Consorzi di bonifica e Comunità montane), per i seguenti interventi:

*a)* riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla ricostruzione morfologica e alla rinaturalizzazione di tratti degradati, interventi sul sistema alveo-versante volti al controllo del trasporto solido e del materiale legnoso fluitato, con particolare riferimento ai bacini soggetti a fenomeni torrentizi, rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni denudati, anche a seguito di incendi;

*b)* interventi di arricchimento della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali, comprese le cure culturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei caratteri del bosco;

*c)* misure dirette al miglioramento delle caratteristiche di efficienza idrologica dei suoli e consolidamento del territorio montano e collinare, anche al fine di prevenire la franosità dei versanti;

*d)* misure volte a favorire, secondo corrette pratiche selvicolturali, il recupero e l'evoluzione verso forme equilibrate dei popolamenti forestali;

*e)* interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture deputate alla funzione di regimazione delle acque quali canali, impianti idrovori, sistemazioni idrauliche, canali collettori, vasche di laminazione, sistemi di consolidamento, ed altre opere con analoghe finalità.

Nell'ambito delle attività indicate nelle lettere precedenti, al fine di favorire determinate operazioni funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, i soggetti beneficiari dei finanziamenti, dovrebbero privilegiare la stipula di convenzioni con associazioni o società giovanili finalizzate all'esecuzione di tali operazioni, nonché con gli imprenditori agricoli, in particolare con i giovani imprenditori, singoli o associati.

Gli enti territoriali dovrebbero presentare entro il 31 maggio di ogni anno progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie alle predette finalità. In tale ambito occorrerebbe premiare i comportamenti virtuosi, la qualità e la capacità progettuale, attribuendo le risorse unicamente a coloro che osservano le norme, investendo in modo corretto, piuttosto che a coloro ricostruiscono in

aree a rischio. Il Ministero dell'ambiente potrebbe inoltre revocare i finanziamenti agli enti inadempienti e ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.

*3. Sotto il profilo legislativo, la Commissione auspica una revisione del quadro normativo precedente al Codice ambientale in considerazione del mutato quadro normativo comunitario, della diversa ripartizione di competenze a livello nazionale, nonché del progresso scientifico e tecnologico. Tale revisione, che dovrebbe portare all'abrogazione della normativa in questione e alla eventuale integrazione delle norme ancora vigenti nel Codice ambientale, potrebbe avvenire in occasione dell'adozione dei decreti legislativi a seguito della delega in materia ambientale recata dalla legge n. 69/2009. In tale ambito occorrerà inoltre tenere conto delle modifiche intervenute a livello comunitario sulle definizioni relative alla protezione e alla difesa del suolo.*

*4. La Commissione auspica altresì il recupero di una visione multidisciplinare della difesa del suolo, materia che, per la sua complessità, non può essere affidata ad un'unica istituzione ma che necessita di quella « leale collaborazione » sollecitata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 1990. La Commissione auspica quindi la promozione di politiche integrate, una visione interdisciplinare dei problemi e, tramite le Autorità di bacino/distretto, un efficace ed efficiente coordinamento tra tutti gli enti sul territorio.*

*5. Nell'ambito della progettazione di grandi infrastrutture come di piccole opere, soprattutto a carattere viario o di regimazione delle acque (con particolare riferimento alle dighe), la Commissione auspica la predisposizione di linee guida – sulla falsariga del Manuale ANPA in materia di flora mediterranea e del Manuale di Ingegneria Naturalistica, redatto a cura del Ministero dell'ambiente – da elaborare con il supporto degli organismi tecnici della pubblica amministrazione, a partire dal Ministero dell'ambiente e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, volte alla realizzazione di opere a basso impatto sul territorio, che limitino – e non aggravino – le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico. In ogni caso, ogni intervento che interessa corpi idrici dovrebbe tener conto del principio di « non deterioramento » previsto dalla Direttiva quadro acque.*

*6. Tale impegno nella formazione multidisciplinare dei professionisti e dei tecnici dovrebbe essere promosso anche attraverso l'istituzione – presso i corsi universitari delle facoltà di ingegneria, agraria e geologia – di corsi di studio interdisciplinari sulla difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico.*

*7. Con riferimento alle attività di prevenzione, si suggerisce inoltre la prosecuzione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo un punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le*

*informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche.*

*8. Riguardo alla riforma dei distretti idrografici prefigurata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, la Commissione sollecita un dialogo fra il Ministero dell'ambiente, le regioni e le autorità di bacino per una revisione dell'impianto normativo e organizzativo, prevedendo un'articolazione degli organi della pianificazione di bacino che tenga conto della specifica realtà italiana. Da più parti è stato infatti prospettato il rischio che la definizione di distretti troppo ampi rispetto alla dimensione effettiva dei bacini possa impedire di attuare un'adeguata pianificazione degli interventi territoriali.*

*9. La Commissione ritiene inoltre opportuna l'introduzione di norme – di carattere statale e regionale, anche nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale – volte a favorire la trasformazione delle aree dismesse, anche attraverso la leva fiscale o incentivi per interventi di rinaturazione o recupero della funzionalità ecologica del territorio (ad esempio, zone di espansione dei fiumi o riforestazioni protettive), privilegiando il recupero delle aree già antropizzate.*

*10. La Commissione ribadisce quindi la necessità di tenere conto di alcuni suggerimenti di carattere tecnico emersi durante lo svolgimento dell'indagine: la delocalizzazione degli edifici in aree a rischio; il controllo dei corsi d'acqua a monte; il rispetto delle fasce di pertinenza fluviale, per invertire la tendenza alla limitazione dello spazio destinato all'acqua, ridandole spazio anche per esondare (laddove possibile, come nelle aree extraurbane o di campagna, non certo nei centri urbani); manutenzione delle opere di difesa idraulica laddove necessaria; una grande attenzione ai corsi d'acqua minori; un'attività di controllo, da parte delle forze dell'ordine, sulle illegalità che riguardano i corsi d'acqua che spesso, purtroppo, sono sede di abusivismo edilizio, di discariche illegali o di estrazioni illegali di inerti, che comportano un aumento del rischio.*

*11. Infine, la Commissione sollecita gli enti preposti a realizzare una programmazione « leggera », che comprende l'informazione della popolazione, lo sviluppo dei sistemi di protezione civile, ma anche i vincoli di uso del territorio e le delocalizzazioni, ossia interventi che comportano una spesa minore ma che sono fondamentali per la manutenzione e la conservazione del territorio. In particolare, nelle zone a rischio molto elevato occorre utilizzare strumenti specifici (ordinanze, avvisi pubblici, cartelli, ecc.) per segnalare esplicitamente ed in modo inequivocabile il divieto di costruire.*

#### *4.2. Le proposte della Commissione sugli incendi boschivi.*

*1. La Commissione condivide e sollecita il processo di costituzione di una rete di intervento a livello comunitario, nell'ottica di*

*una razionalizzazione nell'uso delle risorse e di una maggiore efficacia negli interventi.*

*2. In secondo luogo, pur riconoscendo i risultati positivi prodotti dalla legge quadro 353/2000, la Commissione auspica l'introduzione di alcune precisazioni volte ad una migliore applicazione della legge stessa.*

In particolare, si ritiene necessario ribadire che il modello prefigurato dalla legge si basa sulla **responsabilità delle regioni**, che attraverso il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva coordinano le attività degli altri enti coinvolti. In tal senso, ad esempio, nell'ambito della lotta attiva agli incendi deve essere maggiormente garantito e rafforzato il **ruolo di coordinamento delle sale operative regionali** (SOUP), che devono operare in stretto raccordo con le forze dello Stato.

Da parte loro, le regioni hanno sollecitato un sostanziale **ampliamento dei finanziamenti dedicati all'antincendio boschivo** e una **revisione dei criteri di riparto** dei finanziamenti previsti dalla legge, volta a valorizzare le realtà operative regionali ed i loro risultati, piuttosto che basata su elementi meramente numerici.

Le regioni, infatti, lamentano una penalizzazione nella erogazione dei fondi necessari per le attività di tutela e salvaguardia del patrimonio boschivo dagli incendi, in quanto i criteri adottati penalizzerebbero alcune realtà regionali che presentano bassa densità boschiva pur esposte ad alto rischio di incendi, per cui chiedono di modificare l'attuale disposto prevedendo una diversa ripartizione delle risorse. Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 12 della legge 353/2000 dovrebbe essere modificato nel senso di prevedere che la ripartizione delle risorse fra le regioni e le province autonome avvenga per metà proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Copro forestale dello Stato, e per l'altra metà proporzionalmente alla variazione percentuale tra la superficie boscata media bruciata nell'ultimo quinquennio e la media della superficie boscata bruciata nel decennio che precede il quinquennio in esame, sulla scorta dei dati desunti dai modelli AIB/FN.

Le regioni, inoltre, auspicano un nuovo sistema di ripartizione che privilegi la prevenzione e che premi tutte le regioni che hanno contribuito, nel corso dell'anno, a contenere ed a ridurre lo scoppio di incendi sul proprio territorio.

In tale contesto deve essere inoltre valorizzato il ruolo di coordinamento a livello nazionale, in capo al **Dipartimento della protezione civile**, in stretto raccordo con i presidenti delle regioni, a cui dovrà essere attribuita la piena potestà ordinatoria ed operativa, finalizzata alle attività di antincendio boschivo, a salvaguardia della pubblica incolumità.

In siffatta architettura operativa, il **comune** assume il ruolo di ente di base in materia di protezione civile ed il sindaco di autorità primaria di protezione civile. In tale quadro, sarebbe opportuno incentivare **forme associative tra i piccoli comuni**.

3. Sotto il profilo operativo, la Commissione condivide la proposta di rendere più efficaci sia la fase di avvistamento rapido – pattugliamento a terra, ricognizioni con gli elicotteri e impiego di tecnologie avanzate per la rivelazione dell'incendio – sia la fase di lotta attiva a terra, da affidare ad un'azione congiunta del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco, per quanto riguarda l'impiego delle proprie risorse umane e strumentali e il coordinamento delle altre organizzazioni e strutture disponibili sul territorio.

4. La Commissione ritiene inoltre importante sviluppare le attività di formazione e addestramento delle componenti volontarie del soccorso, anche presso le strutture dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, al fine di garantire adeguati ed uniformi standard di intervento e di sicurezza degli operatori.

5. Quanto al tema della prevenzione, la Commissione condivide la necessità di coniugare tale attività con il ciclo produttivo presente sul territorio (ad esempio, aziende agricole o turistiche) e la sostenibilità economica delle aree a rischio incendio. Su questo inoltre la Commissione auspica una sinergia tra tutti coloro i quali vivono e fruiscono il bosco, che può essere supportata da finanziamenti mirati al fine di evitare che si verifichino incendi nella zona. Laddove infatti vi è un interesse economico, il presidio del territorio è assicurato in maniera mirata e continuativa. Inoltre è importante ai fini della prevenzione eliminare « a monte » la possibilità di speculare sulla gestione delle aree bruciate e questo si può fare da un lato con il catasto delle superfici percorse dalle fiamme, dall'altro con un'oculata manutenzione dei boschi.

6. Quanto ai sistemi di rilevazione e monitoraggio del rischio incendi (ma anche del rischio idrogeologico) la Commissione ritiene necessario omogeneizzare a livello centrale la metodologia da utilizzare, pur lasciando agli enti locali la responsabilità di intervenire, affinché la valutazione sia di tipo omogeneo e non soggetta a interpretazione. Ai fini dell'armonizzazione della raccolta e dell'elaborazione dei dati concernenti la materia degli incendi boschivi, si potrebbero quindi applicare le definizioni riportate nell'articolo 3 del regolamento CE n. 2152/2003 ».

7. Infine, la Commissione ritiene necessario rafforzare le attività di sorveglianza svolte dall'uomo.

In tal senso, le squadre a terra non dovrebbero stare in casa o nelle caserme ad attendere la chiamata; piuttosto dovrebbero trovarsi nei punti nevralgici del territorio di loro competenza, pronte a intervenire al primo focolaio o segnale di fumo.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01887 Rubinato: Reperimento delle risorse occorrenti a finanziare gli interventi necessari a riparare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le province di Treviso e Vicenza nel giugno 2009.**

**Interrogazione n. 5-01898 Guido Dussin: Iniziative per garantire il ristoro integrale dei danni subiti dalle popolazioni dei comuni del Veneto colpiti dalla tromba d'aria del giugno 2009.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente,

in merito alle interrogazioni n. 5-01898 dell'On. Dussin e n. 5-01887 dell'On. Rubinato relative agli eventi calamitosi che hanno colpito le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto dal 22 maggio al 6 giugno 2009, fornisco gli elementi informativi in mio possesso.

Innanzitutto ritengo doveroso aprire il mio intervento con una sintetica descrizione degli eventi calamitosi e delle iniziative assunte dal Governo.

Premesso che il giorno 5 giugno il Centro Funzionale Centrale ha emesso un avviso meteo che, recependo quello del Centro Funzionale autonomo della Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, prevedeva, a partire dalle prime ore di sabato 6 giugno, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco di forte intensità con raffiche di vento di forte portata, sulle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Il conseguente Bollettino di criticità nazionale indicava criticità ordinaria per rischio idrologico su tutte le zone di allerta del Friuli Venezia Giulia e sulle zone Bacino del Piave, Bacino del Brenta, Monti Lessini, Bacino Veneto del Livenza, Bacino del Sile, Pianura di Padova e Vicenza della Regione Veneto.

A partire dalle ore 14 alle 17 circa di sabato 6 giugno le province Vicenza e Treviso sono state interessate da precipitazioni a carattere temporalesco e grandigeno che hanno registrato valori massimi di circa 30 mm in un ora alla stazione di Cornuda (Treviso), accompagnate da forti raffiche di vento.

In particolare è stata segnalata una tromba d'aria che ha colpito i comuni di Riese Pio X e Castelfranco Veneto nella provincia di Treviso, dove le mappe del radar di Monte Grande hanno segnalato fenomeni temporaleschi particolarmente intensi.

Tuttavia le stazioni meteo più prossime all'area colpita hanno registrato venti solo dell'ordine di 50 km/h. Infatti è il caso di evidenziare che la tromba d'aria è un fenomeno a scala estremamente locale ed a rapida o rapidissima evoluzione, il cui verificarsi non è individuabile se non dall'osservazione diretta effettuata *in loco*.

Nella regione Friuli Venezia Giulia invece, a partire dalla tarda mattinata, sono state registrate precipitazioni continue e persistenti, anche a carattere temporalesco, accompagnate da grandine ed intense raffiche di vento, con valori areali di circa 50 mm e punte dell'ordine di 120 mm alla stazione di San Francesco nel comune di Vito D'Asio (Pordenone).

Dalle segnalazioni pervenute dalla Sala Situazione Italia, il maltempo che ha colpito soprattutto i comuni di Riese Pio X e Castelfranco Veneto, ha provocato danni agli edifici, alle linee elettriche e alle colture agricole, nonché cadute di alberi e allagamenti che hanno interessato anche la viabilità provinciale e comunale. In particolare nel comune di Riese Pio X è stato scopercchiato il tetto di una palestra piena di bambini e genitori e nella frazione Vallà è stata divelta una parte del tetto della chiesa. Nella zona sono stati segnalati circa 30 feriti e circa 200 sfollati.

Pertanto il fenomeno ha assunto carattere di elevata criticità localmente nei comuni di Riese Pio X e Castelfranco Veneto, mentre in generale nelle province di Treviso, Vicenza e Pordenone gli eventi, sebbene significativi, hanno creato danni soprattutto al settore agricolo.

Data la criticità della situazione il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2009, n. 153, su richiesta della regione ha dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009.

A seguito della richiesta di questo Dipartimento (nota n. 1397/C-P-5200000-200 del 20 agosto 2009), la Regione Veneto ha trasmesso la quantificazione dei danni nelle province di Padova e Treviso, relativamente all'evento in oggetto, che ammontano complessivamente ad euro 33.752.521,66, di cui solo euro 1.549.228,19 per il ripristino dei danni, compresi quelli causati alle infrastrutture pubbliche, la restante parte riguardano danni a privati, attività produttive ed, in minima parte, danni a beni pubblici comunali. Mi preme precisare che non sono esplicitate somme per gli interventi di prima emergenza, fatta eccezione per le spese per la rimozione dei materiali pari ad euro 568.955,19.

In proposito, reputo opportuno evidenziare che, nonostante la modesta estensione del territorio investito dall'evento, la somma quantificata, benché ammissibile come ordine di grandezza per le caratteristiche tipiche dell'evento in argomento (tromba d'aria), appare considerevole.

Il Dipartimento, pur considerando le valutazioni appena espresse, allo scopo di dare comunque positiva soluzione alle problematiche presentate, dalla Regione Veneto, ha richiesto al Dicastero dell'economia e delle finanze, con note dell'8 ottobre 2009 e del 23 settembre 2009 (All. 1), di disporre il trasferimento nel Fondo di protezione civile di congrue risorse economiche per porre in essere gli interventi da attuare per fronteggiare la situazione emergenziale in atto, in previsione dell'emanazione di una prossima ordinanza di protezione civile.

In definitiva dello stesso avviso del Dipartimento si è dimostrato anche il Governo. Infatti, come tutti gli Onorevoli presenti ben sanno, nella seduta della camera del 17 giugno 2009 il Ministro per i rapporti con il Parlamento, rispondendo ad un'interrogazione in Assemblea (n. 3-00557 dell'On. Cota), in merito alla medesima problematica, esprimendo la disponibilità del Governo, ha testualmente dichiarato: « posso assicurare agli onorevoli interroganti che il Governo ha ben presente la gravità degli eventi che si sono verificati lo scorso 6 giugno nei territori cui si è fatto riferimento e del quale l'onorevole Guido Dussin è sicuramente interessato attivamente da anni, e che il Governo intende intervenire prontamente, per quanto è di sua competenza, al fine di alleviare i danni alla popolazione e di ripristinare le infrastrutture che sono state danneggiate.

La regione Veneto ha fatto pervenire al Dipartimento della protezione civile la richiesta di poter deliberare da parte del prossimo Consiglio dei ministri lo stato di calamità, il che potrà consentire ad esso di stabilire i primi interventi utili in favore

delle province e delle regioni interessate, e anzitutto dei comuni di Riese Pio X e di Castelfranco Veneto, cui si è fatto riferimento.

Per quanto riguarda poi le due questioni specifiche – quella dei danni ai settori agricoli e quella dei danni nei confronti degli edifici pubblici – saranno naturalmente necessarie apposite iniziative legislative che il Governo auspica possano essere attivate rapidamente dal Parlamento, da una parte per ristabilire il fondo delle spese impreviste e dall'altra per ristabilire, rispetto ai danni che vi sono stati nel settore agricolo, il fondo che era stato previsto dal Governo Berlusconi due legislature fa e che era stato poi azzerato.

In particolare, il Governo auspicherebbe una sollecita approvazione da parte del Parlamento della proposta di legge a firma del presidente Paolo Russo (Atto Camera 2353), che riprende analoghe proposte emendative, anche di iniziativa governativa, presentate ad alcuni provvedimenti che non avevano potuto trovare un iter conclusivo.

Intendo dunque assicurare all'onorevole Guido Dussin l'impegno e l'attenzione del Governo volti a fronteggiare gli effetti che si sono registrati sul territorio cui egli ha fatto riferimento.

Ed è proprio nella medesima convinzione che il Governo ha accolto, nel corso della seduta n. 191 del 23 giugno 2009 dell'Assemblea della Camera dei Deputati in occasione della conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 30, recante «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» l'ordine del giorno n. 9/2468/26, che lo impegnava ad adoperarsi per assicurare i finanziamenti necessari per far fronte ai danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi dal 22 maggio al 6 giugno nelle province di Treviso, Vicenza, Pordenone ed Udine ed in particolare alla ricostruzione del territorio di Riese Pio X.

Alla luce delle promesse e degli impegni assunti dal Governo in proposito nelle autorevoli sedi parlamentari come sopra riportato, ribadisco la mia disponibilità fin qui dimostrata per giungere ad una rapida e favorevole soluzione del caso che consiste nel reperire congrue risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi necessari al definitivo superamento dell'emergenza in argomento.

Peraltro, come già ampiamente riferito a questo autorevole parlamento ed in particolar modo a questa Commissione da rappresentanti del Governo e da me in occasione di audizioni e di informative fornite in merito ai gravi eventi che hanno colpito l'Italia nei mesi scorsi e mi riferisco soprattutto a quelli dell'Abruzzo e di Messina, e come correttamente rappresentato anche nel testo delle interrogazioni in parola, il Governo in occasione delle calamità sopra citate ha promosso, anche con l'ausilio del Parlamento, per quanto possibile, interventi adeguati ed urgenti.

Pertanto, onde realizzare anche in questa situazione idonei interventi, a mio avviso, si rende indispensabile promuovere, anche in questo caso, un'azione congiunta tra il Parlamento ed il Governo che preveda l'inserimento di apposite disposizioni legislative in un prossimo provvedimento.

In proposito, rappresento che dello stesso avviso è anche il Ministero dell'Economia e delle finanze, interpellato dall'On. Rubinato, il cui punto di vista, espresso su richiesta del Dipartimento della protezione civile nella nota del 20 ottobre 2009 (All.2), di cui ne riassumo il contenuto.

Il Ragioniere Generale dello Stato nella citata nota, infatti, evidenzia come qualsiasi eventuale incremento dello stanziamento del capitolo 7446/Mef «Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse dovrà essere previsto da apposita iniziativa legislativa per la quale occorrerà reperire,

ai sensi della vigente normativa contabile, idonea copertura finanziaria considerato, altresì, che le disponibilità attuali del Fondo di riserva per le spese impreviste non consentono di assentire alla totalità dalle richieste avanzate dal Dipartimento della protezione civile per far fronte ai danni connessi con le diverse calamità naturali che hanno interessato il paese nel corrente anno ».

A sostegno della mia proposta ed a conferma di quanto appena dichiarato, rammento a questa Commissione il recente intervento del Sottosegretario Giancarlo Giorgetti nella seduta della Commissione bilancio di martedì 27 ottobre 2009 in occasione della discussione merito allo schema di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale del 2009. Nel riferimento allo stanziamento di adeguate risorse per garantire i finanziamenti necessari per fronteggiare i danni nel comune di Riese Pio X, in seguito agli eventi calamitosi di straordinaria intensità verificatisi nel mese di maggio e giugno 2009, nonché il sisma che ha colpito la Regione Emilia-Romagna nel dicembre 2008, fa presente che, allo stato, non è possibile procedere ad integrare in via amministrativa lo stanziamento del capitolo n. 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a « Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse ». A tal proposito quindi ribadisce che tale integrazione potrà essere prevista solo da una apposita iniziativa legislativa per la quale occorrerà reperire, ai sensi della vigente normativa contabile, idonea copertura finanziaria, considerato, altresì, che le disponibilità attuali del Fondo di riserva per le spese impreviste non consentono di assentire alla totalità delle richieste avanzate dal Dipartimento della protezione civile per

far fronte ai danni connessi con le diverse calamità naturali che hanno interessato il Paese nel corrente anno.

*All. 1.*

23 settembre 2009

A seguito del maltempo verificatosi nelle province di Treviso e di Vicenza il 6 giugno è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 con decreto del Presidente del Consiglio del 26 giugno 2009.

La Regione Veneto, con nota del 20 agosto 2009, ha comunicato che, con provvedimento della Giunta regionale n. 4848 del 4 agosto 2009, i danni censiti relativi a privati, ad attività produttive e a beni pubblici comunali stati quantificati in 33.752.521,66 euro.

Ciò premesso, atteso che, come è noto, il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, ed il disegno di legge A.C. n. 2633 recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2009, approvato in data 30 luglio della Camera dei Deputati, non hanno incrementato il Fondo della protezione civile, si chiede a codesto Dicastero di voler trasferire al citato Fondo della protezione civile congrue risorse economiche per gli interventi sopra indicati, da attuarsi con apposita ordinanza di protezione civile.

8 ottobre 2009

Com'è noto a seguito degli eventi calamitosi indicati in oggetto in data 26 giugno 2009 il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992.

Con specifico riferimento alla copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle iniziative da porre in essere per fronteggiare il predetto contesto calamitoso, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso, con l'allegata

nota del 23 settembre 2009, i dati relativi alla quantificazione definitiva dei danni occorsi ai territori delle province interessate dai predetti eventi alluvionali, stimati in circa 25 milioni di euro.

Alla luce di ciò, ed al fine di consentire a questo Dipartimento l'eventuale espletamento dei seguiti di competenza connessi alla definitiva adozione della conseguente ordinanza di protezione civile, si rende necessario che codesto Ministero dell'economia e delle finanze integri il Fondo della protezione civile.

*All. 2.*

20 ottobre 2009

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto Ufficio Legislativo ha chiesto elementi utili per la risposta ai quesiti posti nell'interrogazione di cui all'oggetto, concernente i finanziamenti occorrenti per finanziare gli interventi nelle province di Treviso e Vicenza

colpite da eccezionali eventi meteorologici nel giugno 2009.

Al riguardo, si fa presente che, allo stato, non si rende possibile assentire le predette integrazioni; qualsiasi eventuale incremento dello stanziamento del capitolo 7446/Mef « Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse dovrà essere previsto da apposita iniziativa legislativa per la quale occorrerà reperire, ai sensi della vigente normativa contabile, idonea copertura finanziaria considerato, altresì, che le disponibilità attuali del fondo di riserva per le spese impreviste non consentono di assentire alla totalità delle richieste avanzate dal Dipartimento della protezione civile per far fronte ai danni connessi con le diverse calamità naturali che hanno interessato il Paese nel corrente anno.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività  
del settore agroalimentare (C. 2260 Governo e abbinate).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 Governo ed abbinate, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare», come risultante dall'esame e dall'approvazione degli emendamenti da parte della XIII Commissione;

valutato positivamente, in termini generali, il testo esaminato, il quale contiene un insieme di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, a completamento delle norme già introdotte con il decreto-legge n. 171 del 2008;

ritenuto, peraltro, che, la disciplina contenuta nell'articolo 3-ter, in tema di «Utilizzo degli effluenti per uso energetico», presenti rilevanti profili di connessione con materie che rientrano nella stretta competenza della VIII Commissione;

rilevato, in particolare, che il citato articolo 3-ter prevede incisive modifiche degli articoli 183 e 185 del decreto legi-

slativo n. 152 del 2006, e giudicato necessario che tale intervento di modifica della disciplina normativa vigente sia ricondotto all'interno di una compiuta e complessiva discussione della delega legislativa in materia ambientale prevista dall'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

ritenuto, infine, che il tenore letterale e il contenuto sostanziale delle citate disposizioni di cui all'articolo 3-ter non sembrano assicurare la necessaria compatibilità con la normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e con la direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione, all'interno del mercato nazionale dell'elettricità, delle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 3-ter.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00493 Bocci: Situazione di crisi dello stabilimento ex Terni Chimica, di Nera Montoro (Terni) .....	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-00608 Marco Carra: Iniziative per l'ampliamento del centro ricerche della Polimeri Europa Spa .....	121
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	126
5-00925 Benamati: Sullo stato di crisi dell'industria cartaria italiana e, in particolare, dello stabilimento Reno De Medici Spa di Marzabotto .....	121
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	127
5-01324 Marco Carra: Iniziative per salvaguardare il sito produttivo di Sidel-Tetra Laval di Mantova.	
5-01326 Fava: Iniziative per impedire la riduzione dei livelli occupazionali dello stabilimento Sidel di Mantova .....	121
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	129
5-01515 Vignali: Tutela dei piccoli azionisti e riammissione del titolo IT Holding alle contrattazioni di borsa .....	122
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	131
5-01624 Allasia: Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese del Piemonte e del Nord-ovest .....	122
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	133
5-01747 Bobba: Situazione delle aziende del gruppo Phonemedia cedute all'Omega SpA ..	122
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	135
5-01961 Tommaso Foti: Chiusura dell'Azienda Akzo Nobel di Fombio .....	123
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	137

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani (esame C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza – Rel. Raisi). C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza .....	123
--	-----

#### INTERROGAZIONI

Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

**La seduta comincia alle 12.30.**

**5-00493 Bocci: Situazione di crisi dello stabilimento ex Terni Chimica, di Nera Montoro (Terni).**

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, apprezzando lo sforzo del Governo di arrivare ad individuare una soluzione che, peraltro, ancora non si prospetta.

**5-00608 Marco Carra: Iniziative per l'ampliamento del centro ricerche della Polimeri Europa Spa.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA. risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco CARRA (PD), nel rilevare che la sua interrogazione riceve risposta a distanza di un anno dalla presentazione, si dichiara complessivamente soddisfatto della risposta che ha confermato, a seguito degli impegni assunti dall'ENI nel mese di giugno 2009, il ruolo strategico del sito di Mantova e l'importanza del centro di ricerche della Polimeri Europa.

**5-00925 Benamati: Sullo stato di crisi dell'industria cartaria italiana e, in particolare, dello stabilimento Reno De Medici Spa di Marzabotto.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), sottolinea preliminarmente che l'industria cartaria italiana è complessivamente interessata da una grave crisi e che sarebbe necessario un intervento incisivo del Governo a salvaguardia del settore, peraltro da lui sollecitato nella sua risoluzione n. 7-00148,

che auspica sia posta quanto prima all'ordine del giorno dei lavori della Commissione. Con riferimento all'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto in seguito all'accordo del 16 settembre si è registrata una riconversione, a suo giudizio molto parziale, del sito industriale che non sembra assicurare continuità lavorativa a tutti i dipendenti dello stabilimento Reno De Medici. Sollecita infine il Governo a seguire con continuità le gravi problematiche che affliggono l'industria cartaria nazionale.

**5-01324 Marco Carra: Iniziative per salvaguardare il sito produttivo di Sidel-Tetra Laval di Mantova.****5-01326 Fava: Iniziative per impedire la riduzione dei livelli occupazionali dello stabilimento Sidel di Mantova.**

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione Fava n. 5-01326.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco CARRA (PD) replicando alla sua interrogazione n. 5-01324, rileva positivamente che, a fronte di posizioni rigide assunte in un primo momento dalla proprietà, con l'accordo sottoscritto il 17 luglio scorso tra la ditta Sidel e le rappresentanze sindacali e l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per 53 dipendenti su 170, la vertenza è pervenuta a conclusione; rileva anzi positivamente che alcuni dipendenti collocati in CIG potrebbero, a breve, essere reinseriti nel posto di lavoro ed esprime infine

apprezzamento per il ruolo svolto dalle istituzioni locali e dalle organizzazioni sindacali.

Giovanni FAVA (LNP), replicando alla sua interrogazione n. 5-01326, si dichiara soddisfatto della risposta. Fa presente di essere stato contattato da alcuni rappresentanti sindacali che gli avrebbero suggerito di ritirare l'interrogazione in titolo con la motivazione che, in caso contrario, la proprietà si sarebbe rifiutata di aprire un tavolo di trattative. La positiva evoluzione dei fatti ha invece confermato l'importanza degli strumenti di sindacato ispettivo a disposizione dei parlamentari per richiamare l'attenzione delle istituzioni sia nazionali che territoriali sulle rilevanti problematiche che interessano le imprese italiane in una congiuntura economica particolarmente sfavorevole. Invita quindi il Governo a vigilare con continuità su situazioni che incidono pesantemente sulla quotidianità di migliaia di famiglie affinché la gestione di situazioni di crisi sia portata al più elevato livello di interlocuzione.

**5-01515 Vignali: Tutela dei piccoli azionisti e riammissione del titolo IT Holding alle contrattazioni di borsa.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Raffaello VIGNALI (PdL), replicando, prende atto della risposta interlocutoria del Governo auspicando che dopo il prossimo 10 novembre, data in cui dovrebbe essere depositato il programma di recupero del Gruppo Ittierre, sia possibile conoscere quali misure concrete di tutela dei piccoli azionisti saranno adottate.

**5-01624 Allasia: Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese del Piemonte e del Nord-ovest.**

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Ritiene che i dati economici relativi all'entità delle risorse stanziare a vario titolo dovrebbero essere maggiormente diffusi per comunicare l'azione positiva del Governo a favore delle piccole e medie imprese italiane. Rileva tuttavia che le imprese, nonostante ciò, continuano ad attraversare una fase drammatica di liquidità finanziaria, dovuta soprattutto alle difficoltà di accesso al credito.

**5-01747 Bobba: Situazione delle aziende del gruppo Phonemedia cedute all'Omega SpA.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto la situazione non risulta evoluta in modo sostanziale. Nell'ultimo incontro fra le parti è stato assicurato solo il graduale pagamento di alcune delle mensilità dovute ai lavoratori, ma nulla è stato precisato circa il Piano industriale. Permangono quindi le gravi situazioni di incertezza e preoccupazione dei lavoratori che continuano a subire ritardi nel pagamento degli stipendi. Ricorda che la situazione descritta nell'interrogazione in titolo risulta poi connessa alle non chiare vicende relative alle società del Gruppo Phonemedia confluite nel network di imprese della inglese Omega Spa, come evidenziato anche nella sua interrogazione n. 5-01775 svolta presso la Commissione Lavoro. Sollecita pertanto il Governo a seguire con la dovuta attenzione l'evoluzione della vicenda.

**5-01961 Tommaso Foti: Chiusura dell'Azienda Akzo Nobel di Fombio.**

Andrea GIBELLI, *presidente*, dichiara di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, ricordando che interrogazioni a risposta immediata di medesimo contenuto sono state svolte nella seduta del 22 ottobre 2009 (*vedi allegato 8*).

Andrea GIBELLI, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 3 novembre 2009.*

**Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani (esame C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza – Rel. Raisi). C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.25 alle 14.00.

## ALLEGATO 1

**5-00493 Bocci: Situazione di crisi dello stabilimento ex Terni Chimica, di Nera Montoro (Terni).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla situazione della Yara Italia (ex Terni Industrie Chimiche), si rappresenta quanto segue.

Come è certamente già noto all'onorevole interrogante, nella primavera 2005, la soc. Yara aveva preannunciato la chiusura del sito di Nera Montoro (Terni). A seguito di tale notizia ci furono incontri presso l'allora Ministero delle Attività Produttive che non portarono ad una soluzione per il mantenimento della produzione nel predetto sito.

Nel 2006 la soc. Yara, nell'ambito del piano di riorganizzazione, attuato per far fronte alla dinamica negativa del mercato, decideva, definitivamente, la chiusura dell'azienda, nonostante i tentativi da parte delle Istituzioni locali e centrali di stipulare accordi di programma. Non ebbero esito positivo, nemmeno le proposte di due società per l'utilizzazione dell'area industriale, in quanto prive di un reale progetto industriale e connotate da caratteristiche tipicamente speculative.

Dal marzo 2009 la soc. Yara ha dato inizio allo smantellamento degli impianti di Nera Montoro.

La situazione occupazionale dell'azienda, al dicembre 2008, periodo di effettiva cessazione della produzione, era la seguente:

60 lavoratori inseriti in una procedura di mobilità, al termine della quale, una parte, transiterà al trattamento pensionistico, e gli altri saranno ricollocati nell'ambito del gruppo;

25 lavoratori impegnati nello smantellamento degli impianti. Per questi è pre-

vista, alla cessazione dei lavori, la richiesta della CIGS;

i restanti lavoratori hanno trovato altra occupazione.

Si aggiunge che, in data 6 aprile 2009, presso il MiSE, è stato sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Terni, dal Comune di Narni, dal gruppo Yara, dalla Confindustria di Terni e dalle OO.SS. un Protocollo di intesa per il rilancio produttivo del sito in questione.

Con il predetto protocollo è stata anche istituita una Commissione Tecnica di Coordinamento (CTC) alla quale è stato attribuito, in particolare, il compito di predisporre una bozza di accordo di programma, da sottoporre alle parti interessate, finalizzata al raggiungimento dei citati obiettivi fissati dal Protocollo medesimo.

Al fine di orientare il lavoro della CTC, sono state indicate dai sottoscrittori del Protocollo specifiche linee di indirizzo, tra le quali:

l'Azienda si impegna a cedere il sito a condizioni incentivanti e a farsi parte attiva nella ricerca di nuovi soggetti imprenditoriali disposti a subentrare nel sito medesimo, per svolgere attività non in concorrenza, in via prioritaria nel settore chimico o in alternativa in comparti in grado di assicurare prospettive d'innovazione e qualitative;

il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Umbria e la Provincia di Terni si impegnano, nel rispetto delle

normative vigenti, a rendere compatibili con i tempi di insediamento delle nuove iniziative, le attività amministrative di loro competenza;

il Ministero dello sviluppo economico si dichiara disponibile, qualora se ne manifestino i presupposti (ovvero la presenza di un nuovo imprenditore e l'impegno delle Istituzioni locali, come precisato nel presente Protocollo) ad attivare lo strumento dell'Accordo di Programma, che ha l'obiettivo di mantenere la vocazione industriale del territorio e di tutelare l'occupazione;

il Ministero dello sviluppo economico si impegna, altresì, a svolgere una puntuale azione di monitoraggio del rispetto degli impegni assunti con il presente Protocollo d'intesa e, di propria iniziativa o su

richiesta dei sottoscrittori, convocherà apposite riunioni di verifica.

Si fa presente, infine, che, al momento, sono in corso dei negoziati, avviatisi a fine luglio, tra la Yara e l'Eni con un'impresa romana interessata a rilevare l'area ai fini dell'avvio di un nuovo insediamento industriale che potrebbe garantire il recupero pieno dell'occupazione dei lavoratori ex Yara.

Il confronto dovrebbe concludersi entro le prossime settimane. I negoziati si stanno svolgendo con un rapporto costante con la Regione Umbria e con la supervisione diretta del Ministero dello sviluppo economico.

Le attività previste presso il sito dovrebbero essere, oltre che di carattere industriale, anche di natura logistica.

## ALLEGATO 2

**5-00608 Marco Carra: Iniziative per l'ampliamento del centro ricerche della Polimeri Europa Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come più volte rappresentato, la politica del Ministero dello sviluppo economico per l'industria chimica è finalizzata a riqualificare i poli chimici e a promuovere i processi di reindustrializzazione compatibili con l'ambiente, attraverso il consolidamento della chimica di base e lo sviluppo delle filiere a valle.

Particolare attenzione è attribuita dal MiSE al polo chimico di Mantova – inserito nel cosiddetto quadrilatero padano (Porto Marghera, Ferrara, Mantova e Ravenna) – in cui si concentra buona parte della chimica di base del Centro-Nord.

In considerazione dell'importanza strategica che la chimica, soprattutto quella di base, riveste per la crescita e lo sviluppo dell'intero sistema produttivo nazionale, nel corso della riunione del Tavolo della chimica, del 17 giugno 2009, il Ministro Scajola ha, infatti, ribadito che il Governo, unitamente alle imprese e al sindacato, pur in questo periodo di difficoltà, si impegnerà a ristrutturare e rilanciare il settore, dando attuazione a tutti i punti

per il rilancio del settore definiti nel corso del precedente Tavolo del 22 aprile 2009.

Nel corso della riunione di giugno, inoltre, come previsto, l'Eni ha illustrato il proprio piano industriale e confermato l'interesse per la chimica, definendo un quadro di riorganizzazione e investimenti per garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo e stabilizzare il quadro occupazionale. In particolare, l'ENI, ha riconfermato la strategicità del sito di Mantova e ha fatto presente che il piano per la chimica prevede, per il periodo 2009-20 12, interventi per 700 milioni di euro.

Con riguardo al Centro di Ricerche di Mantova della Polimeri Europa, che fa capo all'ENI, argomento di cui tratta l'atto in esame, la società Polimeri Europa ha riconfermato, per il futuro, tutti i suoi programmi di ricerca relativi agli stirenici, politeni ed intermedi che saranno svolti presso il predetto Centro di Ricerche di Mantova.

## ALLEGATO 3

**5-00925 Benamati: Sullo stato di crisi dell'industria cartaria italiana e, in particolare, dello stabilimento Reno De Medici Spa di Marzabotto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ritiene necessario fornire, in premessa, taluni dati sul settore cartario, al fine di avere una visione generale dell'andamento del settore medesimo.

L'industria cartaria nazionale produce oltre 10 milioni di tonnellate di carte e cartoni, realizzando un fatturato di oltre 7,6 miliardi di euro con 23mila addetti diretti e almeno altrettanti nell'indotto. Le cartiere italiane sono al quarto posto in Europa (dopo Germania, Finlandia e Svezia) con il 10 per cento dei volumi prodotti.

Produzione e domanda dei prodotti cartari hanno avuto un *trend* di crescita a livello europeo e nazionale anche con tassi annui superiori al 2 per cento.

Il settore ha investito negli ultimi anni molte risorse negli impianti di cogenerazione il che ha consentito un risparmio di circa 1,2 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>. Nonostante i significativi investimenti effettuati, l'industria cartaria italiana ha, oggi, consistenti difficoltà nel mantenere la propria capacità competitiva in un contesto internazionale sempre più globalizzato.

In tale contesto, nonostante riorganizzazioni e investimenti, il settore in questione deve fronteggiare un pesante handicap competitivo, verso i concorrenti esteri, per i prezzi dell'energia, che incidono molto sui costi finali del prodotto.

Sulla base dei dati disponibili, relativi al 2008, si evince che il settore evidenzia una crisi economica e finanziaria. L'ISTAT informa, infatti, che i livelli produttivi sono scesi del 6,4 per cento, rispetto ad un

anno prima, e che il fatturato ha subito una contrazione, ancora più marcata, attestandosi su meno 6,7 per cento.

Si evidenzia, inoltre, che la legge n. 99/2009, prevede anche misure atte a fornire un concreto sostegno al settore cartario attraverso lo sviluppo di *interconnector* con il coinvolgimento dei clienti finali energivori, proprio per consentire ai grandi consumatori, anche in forma di consorzi, di adeguare il costo di approvvigionamento dell'energia elettrica a quello dei competitors stranieri.

Per quanto concerne lo stabilimento di Marzabotto, Gruppo Reno de Medici (5 stabilimenti produttivi in Italia), si precisa che, in data 16 settembre 2009, presso il Ministero del lavoro, alla presenza del rappresentante del Servizio Lavoro della Provincia di Bologna, le parti hanno raggiunto un accordo che prevede il ricorso al trattamento di cassa integrazione straordinaria per ventiquattro mesi, a seguito della cessazione dell'attività di detto stabilimento di Marzabotto.

Il 9 ottobre 2009, la società ha, pertanto, presentato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna domanda di integrazione salariale per cessazione di attività. Il numero dei lavoratori interessati, sospesi a zero ore senza rotazione per il periodo dal 21 settembre 2009 al 20 settembre 2011, è pari a 103 unità.

Riguardo alla gestione degli esuberanti conseguenti la cessazione, l'articolazione concordata fra le parti prevede, in particolare, entro la fine del primo anno:

la ricollocazione di 20 lavoratori presso gli stabilimenti di Reno de Medici

SpA a seguito dei fabbisogni occupazionali derivanti dal pensionamento e dal *turn over* ordinario;

la ricollocazione di due lavoratori presso la sede di Milano;

l'impegno a individuare opportunità occupazionali nell'ambito delle imprese operanti sul territorio, in raccordo con Unindustria Bologna;

la maturazione dei requisiti al pensionamento per circa 10-12 dipendenti;

percorsi formativi per la ricollocazione del personale in esubero nell'ambito delle offerte formative presso il Servizio Lavoro della provincia di Bologna;

l'avvio della procedura di mobilità ex L. 223/91.

Nel secondo anno interessato al trattamento, l'accordo prevede l'esodo di ulteriori cinque-dieci unità a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento, e, per i restanti, la ricollocazione nelle attività sostitutive connesse

al processo di riconversione dello stabilimento.

Tale riconversione, proposta dalla Società nel corso delle riunioni tenute nell'ambito della consultazione sindacale, prevede il riutilizzo industriale dell'area e di parte degli impianti esistenti, per assicurare la continuità industriale nel distretto interessato.

Il progetto prevede in particolare:

la riconversione parziale degli impianti e la messa a punto di nuovi impianti per attività sostitutive che si basano sulla nobilitazione della carta da macero derivante dalla raccolta cittadina;

la costruzione di un termovalorizzatore, indispensabile per la riconversione citata.

Su tale progetto la Società, in occasione dell'accordo del 16 settembre 2009, si è impegnata ai fini della ricollocazione dei dipendenti della cartiera ancora in forza, e ha precisato di avere avviato un percorso di verifica con Enti ed Amministrazioni preposte alla salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza del territorio.

## ALLEGATO 4

**5-01324 Marco Carra: Iniziative per salvaguardare il sito produttivo di Sidel-Tetra Laval di Mantova.****5-01326 Fava: Iniziative per impedire la riduzione dei livelli occupazionali dello stabilimento Sidel di Mantova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla richiesta degli Onorevoli interroganti, contenuta negli atti di sindacato ispettivo, si comunica quanto segue.

Il Gruppo Sidel è leader mondiale per la fornitura di macchine destinate al confezionamento dei liquidi alimentari: acqua, latte, oli alimentari, birra e bevande alcoliche. Ha unità produttive in tredici Paesi: Brasile, Canada, Cile, Cina, Francia, India, Malesia, Messico, Filippine, Portogallo, Stati Uniti, Svezia e Italia, con circa 5.500 dipendenti e un fatturato di un miliardo e diciannove milioni di euro (dati al 2008).

Nel 2003, Sidel entra a far parte del Gruppo Tetra Laval. Quest'ultimo, di origine svedese, è leader nel settore del packaging e del confezionamento dei liquidi alimentari.

Nel 2005 acquisisce la società Simonazzi, di cui lo stabilimento di Mantova faceva parte, al fine di integrare e completare la gamma dei prodotti e per poter, così, fornire linee più complete.

Tuttavia, l'elevata contrazione del mercato, la necessità di mantenere un adeguato livello di competitività con costi compatibili e l'esigenza di sostenere un programma di investimenti tecnologici, hanno portato l'azienda a mettere in atto un processo di riorganizzazione che vedeva la chiusura dell'unità produttiva sita in Valdaro (MN) e il conseguente trasferimento di tutto il personale nello stabilimento di Parma.

Tale riorganizzazione, comunicata dall'azienda alle OO.SS. e alle RSU, ha portato all'agitazione del personale e alla totale contrarietà delle Organizzazioni Sindacali. Le stesse dichiararono l'assoluta indisponibilità ad ogni forma di intesa che prevedesse la pura e semplice diminuzione degli organici.

La crisi della Sidel ha coinvolto nell'immediato le Istituzioni Territoriali e Confindustria Mantova, mentre nessuna richiesta di apertura di tavolo è pervenuta, al Ministero dello Sviluppo Economico, né da parte Organizzazioni Sindacali né da parte della proprietà.

In data 17 luglio 2009, presso Confindustria Mantova, la ditta SIDEL spa ha raggiunto con le rappresentanze sindacali un accordo. Nello stesso è previsto il mantenimento in attività dell'unità produttiva di Mantova, attraverso un percorso di riorganizzazione del medesimo stabilimento.

Il Ministero del lavoro ha specificato, infatti che, l'intesa citata, contempla sia l'attivazione della procedura di mobilità del personale (con previsione di incentivi all'esodo) che l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (per il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010).

L'accordo del 17 luglio prevede complessivamente il mantenimento in forza alla data del 30 settembre 2010 di 114 unità, mentre la procedura di mobilità ha

finora interessato più di 20 dipendenti (su 47 complessivamente previsti), con i quali è stato risolto il rapporto di lavoro a fronte dell'erogazione di un incentivo all'esodo.

Infine, in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il processo verbale di esame congiunto, sottoscritto presso l'Agenzia per il lavoro della Regione Lombardia, relativo alla richiesta di intervento della Cassa

Integrazioni Guadagni Straordinaria per un numero massimo di 53 dipendenti su un organico di 170 unità.

Attualmente, la vertenza risulta pervenuta a conclusione.

Ove le parti coinvolte ritenessero opportuno l'istituzione di un nuovo tavolo di confronto, il Ministero dello Sviluppo Economico dà fin ora la propria disponibilità.

## ALLEGATO 5

**5-01515 Vignali: Tutela dei piccoli azionisti e riammissione del titolo  
IT Holding alle contrattazioni di borsa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 febbraio 2009 la Società Ittierre S.p.A. (procedura madre) è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 347/03 e sono stati nominati tre Commissari straordinari. Successivamente in data 18 febbraio 2009 il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre.

L'ammissione di una società quotata, ad una procedura concorsuale – quale è l'amministrazione straordinaria – comporta la sospensione del titolo dalle quotazioni di borsa, sospensione che perdura per l'intera durata della procedura stessa.

La legge Marzano stabilisce (articolo 4) che i commissari straordinari, entro centottanta giorni dal decreto di nomina (termine eventualmente prorogabile per 90 giorni ai sensi dell'articolo 4, comma 3) presentano al Ministro dello sviluppo economico, un programma di recupero per le attività imprenditoriali. Tale risultato può realizzarsi o attraverso la cessione dei complessi aziendali o, in alternativa, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa.

La ratio sottesa alla procedura di amministrazione straordinaria è, pertanto, di garantire, per quanto possibile, sia la salvaguardia del patrimonio produttivo nella sua integrità che il mantenimento dei livelli occupazionali.

In linea generale, i Commissari, in sede di predisposizione del programma individuano la soluzione più idonea alla realizzazione di tale risultato.

Al riguardo, si evidenzia che talvolta la cessione di singoli assets, inclusi i marchi, soprattutto se rappresentano il core business dell'attività imprenditoriale, potrebbero porsi in contrasto con l'attuazione degli obiettivi della citata legge.

I Commissari, infatti, non hanno, allo stato, escluso la percorribilità dell'ipotesi di ristrutturazione con il recupero da parte dell'impresa della capacità di soddisfare regolarmente anche le obbligazioni pregresse e, dunque, il suo ritorno in bonis.

Con riferimento alla posizione ed alla tutela dei piccoli azionisti, non può non osservarsi che il capitale di rischio è postergato all'intero ceto creditorio e viene, quindi, ristorato nelle procedure concorsuali solo successivamente al pagamento integrale di tutti gli altri creditori, ove ne sussista la possibilità.

Il programma del Gruppo Ittierre, a seguito di proroga disposta dal Ministro dello sviluppo economico, dovrà essere depositato entro il 10 novembre p.v.

Si aggiunge, inoltre, che la procedura di Amministrazione Straordinaria di una grande impresa in stato di insolvenza pone, collateralmente, il delicato problema della crisi dell'indotto ovvero dello stato di difficoltà in cui si trovano le imprese subfornitrici delle aziende assoggettate alla procedura.

Su tali imprese subfornitrici, per la maggior parte di piccole dimensioni, si riflette, dopo l'ammissione della impresa committente alla procedura di amministrazione straordinaria, una crisi finanziaria che vede peggiorare la situazione de-

bitoria e mette a dura prova la loro capacità di acquisire nuovo credito, compromettendone le prospettive di tenuta sul mercato. Le difficoltà risultano, peraltro, aggravate dall'attuale scenario congiunturale.

Rispetto a tale situazione è emersa, quindi, l'esigenza di approntare una strategia di sostegno indirizzata a quest'ultime imprese, al fine di non disperdere un patrimonio di capacità imprenditoriali che costituisce il tessuto connettivo del nostro sistema.

Per dare una risposta a questa pressante esigenza, il Ministero dello Sviluppo Economico ha allo studio una misura specifica volta a facilitare l'accesso al cre-

dito, attraverso lo strumento del Fondo pubblico di garanzia per le PMI (Legge 662/96).

Con la citata misura, si darà attuazione a quanto già previsto dalla legge 33 del 2009 (articolo 7-*septies*) che prevede l'individuazione delle « misure occorrenti » al fine di rendere più efficace la garanzia del Fondo, nel caso di finanziamenti finalizzati alla rinegoziazione dei debiti bancari, consentendo il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.

Questa specifica finalità corrisponde all'esigenza delle imprese subfornitrici di operare una ristrutturazione finanziaria volta a consentire il riequilibrio aziendale.

## ALLEGATO 6

**5-01624 Allasia: Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese del Piemonte e del Nord-ovest.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti posti si illustrano di seguito una serie di misure attivate in favore delle Piccole e Medie imprese italiane.

Al fine di migliorare l'accesso delle Piccole e medie imprese all'intervento del Fondo di Garanzia, la dotazione finanziaria è stata portata a 1,6 miliardi di euro, con la triplicazione dell'importo di ogni intervento (da mezzo milione di euro a 1,5 milioni di euro), con la prestazione della garanzia dello Stato, e l'estensione dell'operatività alle imprese artigiane.

Nei primi nove mesi il Fondo ha erogato contributi a 15 mila aziende – il 60 per cento in più rispetto al 2008 – con una dotazione che si ritiene sufficiente a soddisfare la maggior parte delle richieste pervenute dalle aziende.

Il sostegno alle piccole e medie imprese avviene anche attraverso misure di finanziamento mirato: come per i 75 milioni di euro del Fondo per gli interventi di salvataggio e di ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

I distretti industriali sono stati poi agevolati con 50 milioni di euro e con ulteriori 40 milioni di euro di cofinanziamento, per i progetti delle Regioni.

L'articolo 5 del decreto incentivi (10 febbraio 2009) ripropone un'agevolazione fiscale « temporanea » per le operazioni di aggregazione aziendale, « Bonus aggregazioni », per incentivare le imprese ad incrementare la loro dimensione e affrontare, così, in modo più agevole l'attuale periodo di recessione, risultando più competitive in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale.

In considerazione del rilevante ruolo rivestito dalle Piccole e Medie Imprese nel sistema economico nazionale, lo scorso 18 marzo si è insediato il *Tavolo di iniziativa* (istituito con decreto 18 febbraio 2009), per la realizzazione degli adempimenti previsti dallo Small Business Act (SBA), adottato il 5 giugno 2008 dalla Commissione Europea.

La costituzione, all'interno del Tavolo d'iniziativa, di sei Tavoli tematici tecnici, ed in particolare, del « Tavolo credito, usura, tempi di pagamento, capitalizzazione delle imprese », ha consentito di individuare, una serie di proposte ritenute prioritarie da sottoporre alla valutazione del Governo.

Si è poi data attuazione al decreto-legge 185/2008, relativamente ai tempi di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori, secondo criteri che non penalizzino le imprese creditrici, garantendo l'interezza del credito ed escludendo oneri a carico delle imprese stesse; tale decreto sancisce, inoltre, l'obbligo per qualunque amministrazione di certificare i propri debiti e prevede garanzie sui crediti delle imprese verso la Pubblica Amministrazione, sia tramite imprese d'assicurazione che dalla SACE.

Recentemente si è insediato l'Osservatorio sulle crisi d'impresa, per monitorare l'andamento degli effetti della congiuntura economica sul sistema aziendale e sull'occupazione, al fine di individuare e disporre specifiche soluzioni.

Per quanto riguarda, nello specifico, le PMI operanti nella regione Piemonte, il Programma Operativo Regionale FERS

2007-2013 prevede un Asse di intervento, denominato «Innovazione e transizione produttiva», di circa 498 milioni di Euro, su un totale di circa 1 miliardo e 77 milioni di euro (46 per cento del totale), dedicato alla promozione ed al sostegno del tessuto imprenditoriale piemontese.

Tale Programma promuove, per le PMI, l'innovazione tecnologica, la cooperazione tra Università, Centri ricerca ed imprese (308 milioni di euro), l'introduzione di tecnologie pulite (75 milioni di euro) e sostiene il miglior utilizzo dei mezzi informatici, per una migliore efficienza nei metodi di produzione e di organizzazione aziendali (75 milioni di euro).

Il POR prevede misure finalizzate a sostenere e migliorare la capacità di accesso al credito da parte delle PMI regionali, (40 milioni di euro), attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare fondi di garanzia e controgaranzia,

capitali di rischio, fondi per mutui, fondi di partecipazione e abbuoni di interessi.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di una moratoria di dodici mesi, senza oneri e senza interessi per le scadenze relative alle pratiche di finanziamento alle imprese, l'accordo ABI, Confindustria, Ministero dell'economia e associazioni di categoria dell'Osservatorio permanente banche-imprese, è entrato in vigore in data 3 agosto 2009.

Inoltre, in detto provvedimento – che riguarda le imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro – è prevista la dilazione di ulteriori 270 giorni, per le scadenze di saldo a breve termine. Il tutto, senza aggravii sui tassi di interesse.

Si tratta, quindi di un «pacchetto» di misure che hanno lo specifico obiettivo di stimolare l'economia ed intervenire con un'organica azione di difesa e di sostegno di tutte le piccole e medie imprese del Paese.

## ALLEGATO 7

**5-01747 Bobba: Situazione delle aziende del gruppo Phonemedia cedute all'Omega SpA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 29 settembre 2009 si è tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico un incontro riguardante l'azienda Phonemedia, l'azienda di *call center* controllata dal gruppo Omega che ha una forte presenza in Calabria, Puglia e provincia di Novara, a cui hanno partecipato le OO.SS. di categoria nazionali e territoriali.

Si precisa che tale incontro è stato richiesto dalle OO.SS. per una verifica della situazione aziendale le quali hanno espresso forte preoccupazione per l'andamento delle relazioni sindacali dal momento che non c'è stata alcuna formale comunicazione da parte dell'azienda circa il processo di acquisizione che ha portato la società Omega a rilevare l'intero perimetro del Gruppo Phonemedia.

A tale proposito le OO.SS. hanno avanzato una precisa richiesta di conoscere gli assetti societari del Gruppo, a partire dalle operazioni societarie recentemente intercorse, e il rapporto fra le aziende del gruppo Phonemedia, la Omega SpA (società di diritto italiano) e la Restform limited (società di diritto inglese che controllerebbe Omega).

Le OO.SS., inoltre, hanno invitato il nuovo management al rispetto degli obblighi contrattuali, sia per quanto concerne il pagamento delle spettanze arretrate, per le quali è stato richiesto all'azienda un piano di pagamento in tempi brevi, sia per il recupero di una situazione di « normalità » di pagamento degli stipendi alle date dovute.

Le OO.SS. hanno altresì richiesto di essere informati circa le iniziative messe

in atto dalla nuova proprietà per il risanamento della posizione finanziaria del gruppo Phonemedia, denunciando la totale mancanza di un piano di impresa in merito alle attività produttive e finanziarie ed alle connesse prospettive industriali del Gruppo.

La società ha dichiarato che l'acquisizione è avvenuta in data 27 settembre 2009 con modalità di trasferimento dell'intero pacchetto azionario di Phonemedia ad Omega e ha spiegato che tale vicenda rientra in un piano più generale di sviluppo del settore comunicazione servizi marketing che ha portato il Gruppo Omega all'aggregazione di più realtà dei settori Innovation Technology, Information Commucation Technology e call center per sfruttare al meglio le sinergie derivanti dal contratto di rete.

Ha precisato, inoltre, che, al momento, non è in grado di stabilire quando le richieste sindacali potranno essere evase, poiché dovrà procedere ad una ricognizione sulla situazione aziendale. Il Gruppo Phonemedia, come già accaduto in passato, sta scontando le disfunzioni dovute ad una cattiva gestione del cash flow che risulta essere inadeguato alle proprie esigenze.

A quest'ultima problematica cruciale per l'andamento aziendale – a detta dell'Azienda – si aggiunge anche il problema strutturale che riguarda la bassa marginalità del Gruppo. È stato precisato che il Gruppo si sta riorganizzando con una nuova squadra di manager e professionisti che avranno anche l'obiettivo di orientare le attività di alcuni siti di *call center* verso

l'offerta integrata di prodotti e servizi rivolta alle PMI dei territori in cui i predetti call center operano.

L'Azienda ha confermato l'apertura di una linea di credito per far fronte alle emergenti necessità che hanno investito il gruppo nell'ultimo periodo e di essere consapevole di dover far fronte anche ai pagamenti relativi all'IVA, all'INPS ed ai contributi sindacali.

Tuttavia, il Ministero dello sviluppo economico si è impegnato a contattare i committenti dell'azienda per verificare possibili percorsi finalizzati alla tutela dei lavoratori al fine di proteggere le posizioni dei dipendenti che da alcuni mesi non percepiscono alcun stipendio.

Il Ministero dello sviluppo economico nel confermare la forte attenzione per la vicenda e per la situazione dei 6.500 lavoratori di Phonemedia, ieri 2 novembre

ha nuovamente convocato il tavolo di confronto in presenza della direzione aziendale.

In tale riunione erano presenti anche i rappresentanti delle Istituzioni Locali ed esponenti politici.

L'amministratore delegato della proprietà ha manifestato la volontà di procedere al pagamento degli stipendi e alla presentazione del piano industriale.

È previsto presso il MiSE un nuovo incontro, presumibilmente lunedì 16 novembre per la prosecuzione del confronto sul piano industriale e di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di Phonemedia.

Il Ministero dello sviluppo economico sta, comunque, seguendo in modo attento l'evoluzione di una vicenda industriale estremamente complessa ed importante, nel tentativo di favorire gli impegni assunti e al fine di salvaguardare l'occupazione e le attività produttive.

## ALLEGATO 8

**5-01961 Tommaso Foti: Chiusura dell'Azienda Akzo Nobel di Fombio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La AKZO NOBEL, è un'azienda operante a Fombio (LO) con linee produttive nel settore delle vernici, con una forza lavoro coinvolta di 170 addetti. Di questi, come precisato dall'Azienda, circa 20 risultano vicini al pensionamento, altri 30 possono essere accolti presso altri stabilimenti del Gruppo in Italia e in minoranza anche all'estero.

A causa di un trend negativo, relativo sia al mercato delle vernici negli ultimi anni in generale, sia ad uno specifico trend negativo del sito di Fombio, è stata presa la decisione, da parte del management di AkzoNobel, di cessare le attività produttive a Fombio.

I motivi della decisione sono da ricercare nei volumi produttivi progressivamente crollati nel tempo: lo stabilimento è, infatti, passato dalle 35.000 tonnellate di produzione del 2000, alle circa 7.000 tonnellate previste nel 2009.

Il calo dei volumi degli ultimi anni, se confrontati con la capacità del sito produttivo, non consente all'azienda di sostenere nuovi ulteriori investimenti a Fombio.

Risulta al Ministero dello sviluppo economico che il confronto con le rappresentanti sindacali è indirizzato a individuare le migliori soluzioni per i lavoratori, al fine di minimizzare il più possibile l'impatto sociale della decisione.

Da notizie fornite direttamente dall'azienda risulta che, dopo la comunicazione della cessazione delle attività, la stessa si sia accordata con i lavoratori su alcune soluzioni. Tra queste:

il prolungamento delle produzioni presso il sito di Fombio, fino al secondo

trimestre del 2010, indipendentemente dai volumi di produzione;

il riconoscimento da parte di Akzo-Nobel di un bonus a ciascun lavoratore che assicura la continuità delle produzioni e della qualità, di circa 250 euro mese;

l'individuazione di trasferimento di alcune posizioni lavorative in altri siti produttivi della AkzoNobel, sia in Italia che all'estero;

il coinvolgimento di alcuni lavoratori, fino alla fine del 2010, per tutte le attività di messa in sicurezza dello stabilimento, a tutela delle comunità locale che insiste nelle vicinanze del sito di Fombio;

un programma di outplacement, promosso da Akzonobel per il ricollocamento dei lavoratori;

la quantificazione dell'incentivo di mobilità volontaria di ciascun lavoratore, che è attualmente oggetto di trattativa e discussione con i rappresentanti sindacali.

L'iniziale chiusura prevista al 31.12.09 è stata riprogrammata al giugno 2010, ma i lavoratori chiedono da subito l'attivazione delle istituzioni per scongiurare tale ipotesi. Al momento, le istituzioni competenti riferiscono che non vi sono depositate, da parte dell'impresa, richieste di avvio di procedura CIGS o Mobilità. La Regione Lombardia ha avviato interlocuzioni con la proprietà per valutare la possibilità di modificarne eventualmente gli intendimenti.

Interlocuzioni sono state avviate con la Prefettura di Lodi che ha comunicato le

criticità manifestatesi sul territorio derivanti dalla decisione aziendale di chiudere il sito.

Il Ministero dello sviluppo economico segue con la dovuta attenzione l'evolversi della situazione di questa azienda che, come altre, sta affrontando questo momento di criticità e difficoltà. A tal pro-

posito, i rappresentanti del Ministero hanno incontrato, in data 28 ottobre, il management aziendale, sia italiano che inglese, al fine di verificare la situazione aziendale.

In quell'occasione è stata prevista l'attivazione di un tavolo, per il prossimo 11 novembre presso lo stesso Dicastero.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	139
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovo emendamento del Relatore</i> ) .....	153
( <i>Nuove riformulazioni proposte dal Relatore</i> ) .....	153
( <i>Testo risultante dagli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	156
Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	152
ALLEGATO 2 ( <i>Testo risultante dagli emendamenti approvati</i> ) .....	173
AVVERTENZA .....	152

#### SEDE REFERENTE

Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

#### La seduta comincia alle 12.20.

#### Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

**C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha deciso che la discussione in Assemblea del

provvedimento in esame avrà inizio a partire da lunedì 9 novembre.

Ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha esaminato gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 e che la relatrice ed il Ministro Zaia hanno espresso i pareri sulle proposte emendative riguardanti l'articolo 2. Avverte inoltre che il collega Brugger ha comunicato di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Gottardo 2.022 sul Fondo di solidarietà.

Comunica, infine, che la relatrice ha presentato il nuovo articolo aggiuntivo 7.0500 (*vedi allegato 1*).

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, nel richiamare i pareri espressi nella precedente seduta con riferimento all'articolo 2, intende fare presente che nel frattempo ha lavorato su alcune riformulazioni volte a recepire quanto più possibile le sollecitazioni emerse dal dibattito. Ricorda in particolare che il collega Oliverio aveva auspicato un intervento da parte della

Commissione per risolvere in primo luogo alcune questioni prioritarie per il settore agricolo.

Alla luce di tali profili intende chiedere ai presentatori degli articoli aggiuntivi Gottardo 2.022, Cenni 2.07 e Mario Pepe 2.08 di voler accedere ad una proposta di riformulazione degli stessi (*vedi allegato 1*) volta ad utilizzare una parte degli stanziamenti – pari a 164 milioni di euro per l'anno 2010 – che si prevedono dall'articolo aggiuntivo Gottardo 2.022. La proposta intende quindi rimodulare l'assegnazione di tali fondi, destinandoli alle tre finalità fondamentali del rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale, per una quota pari a 122 milioni di euro, dell'istituzione di un fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari per la concessione di prestiti e mutui a tasso agevolato, per una quota pari a 8 milioni di euro e della proroga degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1-ter della legge n. 205 del 2008 per una quota pari a 34 milioni di euro.

Fa quindi presente che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Gottardo 2.022 ricomprenderebbe nella sostanza il contenuto degli articoli aggiuntivi 2.013 Ruvolo, 2.014 Trappolino, 2.015 Brugger, 2.016 Marrocu, 2.017 Di Giuseppe, 2.018 Zucchi, 2.019 Brugger e 2.020 Fiorio.

Rileva infine che, anche con riferimento all'articolo aggiuntivo Mario Pepe 2.09, relativo a un credito d'imposta per i macchinari agricoli, appare opportuno una riformulazione della copertura finanziaria, che propone (*vedi allegato 1*) con l'auspicio che anche nell'ambito dell'esame presso la V Commissione possa esprimersi una valutazione favorevole. Ritiene comunque importante esprimere in proposito la volontà politica unanime della Commissione anche qualora l'esame sotto il profilo finanziario non dovesse poi portare all'approvazione definitiva del testo dell'articolo aggiuntivo.

In conclusione, rispetto al parere espresso nella precedente seduta con riguardo all'articolo 2, esprime un parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Got-

tardo 2.022 (*ulteriore nuova formulazione*), Cenni 2.07 (*nuova formulazione*) e Mario Pepe 2.09 (*nuova formulazione*).

Preannuncia inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Servodio 7.08 (*nuova formulazione*) riferito all'articolo 7.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme al relatore.

Luciano AGOSTINI (PD), intervenendo con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Mario Pepe 2.09 riguardante il credito d'imposta per i macchinari agricoli sottolinea come il parere favorevole del Governo in questa sede debba ritenersi vincolante anche ai fini del successivo esame presso la Commissione Bilancio.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda come il parere espresso dal rappresentante del Governo in questa sede non possa considerarsi vincolante ai fini delle decisioni che la Commissione Bilancio vorrà assumere nella sua autonomia. Resta chiaramente fermo l'auspicio che la copertura finanziaria individuata possa risultare idonea.

Giuseppina SERVODIO (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice che ha cercato di dare seguito a quanto evidenziato dal collega Oliverio in ordine alle quattro questioni assolutamente prioritarie per il settore agricolo. Si tratta infatti di emendamenti condivisi da tutti che si pongono come misure strutturali per venire incontro alle difficoltà connesse alla crisi del settore.

Esprime peraltro perplessità sulla copertura finanziaria individuata, considerato che si attinge dal fondo che è stato previsto per l'avvio di filiere di produzione di bioetanolo. Comprende che vi è un'esigenza generale di reperire risorse, tuttavia occorre capire se tali filiere sono effettivamente partite, come risulterebbe da alcune notizie. Tenuto conto che per intraprendere tale strada occorrono investimenti a cui dovrebbero conseguire effetti positivi dal punto di vista occupazionale

chiede se dalla riduzione delle risorse non derivi un forte danno per tali iniziative.

Ricorda che in base al recente « pacchetto sul clima » definito in sede internazionale l'Italia si è impegnata a raggiungere il 10 per cento di produzione di bioetanolo. Auspica che con l'approvazione degli articoli aggiuntivi in esame le filiere in questione non siano messe in difficoltà. Resta comunque il fatto che una regola certa viene messa in crisi dall'approvazione di una norma successiva. Il rischio è quello di compromettere lo sviluppo del settore su cui c'è un impegno dell'Italia.

Sottolinea altresì che gli articoli aggiuntivi in questione fanno tutti riferimento a risorse che riguardano l'anno 2010. Non appare quindi chiaro come il Governo intenda procedere nei propri interventi di politica economica e come si intendano impiegare le maggiori risorse derivanti dal cosiddetto scudo fiscale.

Rileva che la realtà che emerge è che in una situazione di carenza di risorse si prendono i finanziamenti che erano stati previsti per un settore innovativo dell'agricoltura, creando una evidente contraddizione.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO fa presente come le nuove formulazioni proposte dalla relatrice vadano incontro alle richieste formulate in primo luogo dai gruppi di opposizione. Si è quindi trattato di fare una scelta sotto il profilo delle priorità, assegnando in questa fase le risorse a finanziamenti che avevano particolari ragioni di urgenza. Ritiene quindi che le scelte effettuate dalla relatrice costituiscano un atteggiamento doveroso in primo luogo verso le richieste dell'opposizione.

Fa infine presente che a breve potranno essere reperite ulteriori risorse per assicurare un esauriente finanziamento rispetto a tutte le esigenze e le tematiche avviate.

Giuseppe RUVOLO (UdC) ribadisce quanto aveva già avuto modo di affermare alla presenza del ministro, ovvero che è

venuta a mancare la fiducia nei confronti dell'azione del Governo sulle questioni che attengono al settore agricolo. Pur apprezzando lo sforzo del relatore e del presidente, che sempre si adopera per risolvere le questioni prioritarie, ritiene in parte imbarazzanti le nuove formulazioni proposte dalla relatrice nella seduta odierna.

Ricorda che la Commissione ha più volte unanimemente rappresentato l'esigenza di dare finanziamenti adeguati al fondo di solidarietà nazionale. Comprende quindi gli sforzi fatti ma ritiene che finora vi siano state solo parole che oltretutto non vedono il contributo fattivo da parte del Governo.

Ritiene che lo spirito di collaborazione sia di fatto vanificato dall'esiguità delle risorse disponibili, soprattutto considerato che per il finanziamento del fondo di solidarietà sono complessivamente necessari circa 550 milioni di euro. Prende atto che oggi è stata formulata una proposta che esprime la volontà politica della Commissione di intervenire. Si chiede tuttavia quando il Governo intenda farsi sentire per dare delle risposte concrete al mondo dell'agricoltura che non può essere abbandonato.

Considerato che sul disegno di legge finanziaria di quest'anno non ci sono grandi aspettative, il provvedimento in esame poteva essere l'unica grande occasione per un serio intervento. Esprime quindi apprezzamento per il lavoro della relatrice ma deve prendere atto della stasi del Governo che vede il ministro intervenire con forza solo di fronte alle questioni delle quote-latte.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) fa presente che oggi è nuovamente in discussione il ruolo della Commissione Agricoltura. Rileva che se da una parte il finanziamento del fondo di solidarietà nazionale costituisce una priorità al tempo stesso sono importanti le risorse da destinare ad altri settori. Ritiene che la copertura finanziaria disponibile sia paragonabile ad una coperta troppo stretta che non può che lasciare scoperti alcuni ambiti.

Ritiene quindi che la questione delle coperture finanziarie debba essere seriamente affrontata dal Governo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) apprezza molto il lavoro svolto dalla relattrice, richiamando al contempo le importanti questioni poste dalla collega Servodio in merito alla copertura finanziaria. Comprende che di fronte all'emergenza si cerca di intervenire con le risorse disponibili, passando poi a finanziare le altre. Ritiene che forse oggi la questione più urgente sia rappresentata dalla copertura del fondo di solidarietà nazionale. Si tratta comunque sempre di risorse che fanno capo al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che da una parte si tolgono e da un'altra si aggiungono.

Prende atto che il sottosegretario Davico ha detto che il Governo si impegna a rifinanziare quanto prima i settori che oggi vedono ridursi gli stanziamenti previsti in loro favore. Chiede quindi alla Commissione se vi è l'intenzione di far valere le proprie esigenze anche rispetto alle questioni che si dovessero porre nel corso dell'esame della Commissione Bilancio. Ricorda quindi le quattro priorità su cui il suo gruppo ha più volte insistito in Parlamento e su articoli pubblicati da organi di stampa.

Invita pertanto i colleghi Ruvolo e Di Giuseppe ad assumere un atteggiamento unitario che consenta di lottare per superare le criticità, facendo presente anche presso la V Commissione che occorre dare risposte adeguate alle esigenze del settore agroalimentare. Ricorda infatti che il provvedimento in discussione è volto al rafforzamento della competitività del settore, obiettivo che non può essere raggiunto senza risorse finanziarie.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'emendamento 2.1 della relattrice era stato riformulato nella precedente seduta tenendo conto anche delle precisazioni del Ministro Zaia.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 della relattrice così come riformulato nella precedente seduta.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'emendamento 2.2 della relattrice è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.1.

Fabio RAINIERI (LNP) ritira l'emendamento Negro 2.3 di cui è cofirmatario.

Susanna CENNI (PD), intervenendo sull'emendamento Paolo Russo 2.4 ricorda che nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni vi è stata un'ampia discussione sulla proposta di istituire il Sistema di produzione integrata. Tenuto conto che l'emendamento in questione è finalizzato proprio all'istituzione di tale sistema si chiede se siano state valutate con attenzione le conseguenze sugli ambiti di competenza regionale, anche tenuto conto che già quattro o cinque regioni sono intervenute sulla materia.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che il proprio emendamento è finalizzato proprio a dare seguito agli impegni assunti in seno alla Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl) ritiene che l'emendamento Paolo Russo 2.4 potrà consentire anche il rafforzamento dei sistemi di controllo regionali proprio attraverso l'istituzione di un sistema di controllo nazionale.

Giuseppina SERVODIO (PD) rileva come l'Italia soffra della mancanza di capacità di uno snellimento delle funzioni e di una definizione chiara delle competenze di ciascuno. Comprende le finalità che sono alla base dell'emendamento 2.4 ma esprime perplessità sull'efficacia dello stesso, come emerge in particolare dalla formulazione del comma 4. Ritiene inoltre che si tratti di una materia che rientra nella competenza esclusiva delle regioni in base all'articolo 117 della Costituzione. A suo avviso alla base dell'emendamento vi sia la volontà di continuare a pensare che sia sempre necessario creare sovrastrutture.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, ritiene opportuno che la Commissione proceda in questa sede ad approvare l'emendamento Paolo Russo 2.4. Si riserva tuttavia di svolgere ulteriori approfondimenti delle questioni emerse dal dibattito ai fini del successivo esame in Assemblea.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Giuseppe RUVOLO (UdC) preannunciano l'astensione dei rispettivi gruppi sull'emendamento Paolo Russo 2.4.

La Commissione approva l'emendamento Paolo Russo 2.4.

Isidoro GOTTARDO (PdL) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 2.022, proposta dalla relatrice.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Gottardo 2.022 (nuova formulazione) è stato sottoscritto anche dai deputati Nola, De Camillis, Fogliato, Rainieri, Negro, Callegari, Nastri, Ruvolo, Naro, Delfino, Trappolino, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio; Brugger, Zeller; Di Giuseppe, Rota, Biava, Catanoso, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gottardo 2.022 (*nuova formulazione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che risultano quindi assorbiti gli articoli aggiuntivi 2.013 Ruvolo, 2.014 Trappolino, 2.015 Brugger, 2.016 Marrocu, 2.017 Di Giuseppe, 2.018 Zucchi, 2.019 Brugger e 2.020 Fiorio.

Giuseppe RUVOLO (UdC) chiede chiarimenti alla collega Cenni sulla formulazione del comma 2 dell'articolo aggiuntivo Cenni 2.07.

Susanna CENNI (PD) fa presente che la finalità della proposta è quella di preve-

dere la concessione di prestiti e mutui a tasso agevolato alle imprese agroalimentari anche se associate in appositi organismi o in cooperative.

Accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 2.07, proposta dalla relatrice.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cenni 2.07 (nuova formulazione) è stato sottoscritto anche dai deputati Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Di Giuseppe, Rota, Callegari, Fogliato, Negro, Raieniri, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cenni 2.07 (*nuova formulazione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Mario Pepe 2.09 (nuova formulazione) è stato sottoscritto anche dai deputati Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Ruvolo 2.01, Di Giuseppe 2.02 e 2.03, Oliverio 2.04 e 2.05, Zucchi 2.06, Dal Moro 2.08. Approva quindi l'articolo aggiuntivo Mario Pepe 2.09 (*nuova formulazione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che risulta quindi assorbito l'articolo aggiuntivo 2.010 Zucchi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Brandolini 2.011.

Marco CARRA (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 2.012.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che risulta assorbito l'articolo aggiuntivo Ruvolo 2.021 dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Mario Pepe 2.09 (*nuova formulazione*).

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.1. Invita al ritiro dell'emendamento Bellotti 3.2 che risulta sostanzialmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.1. Invita altresì i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Bellotti 3.025, 3.026 e 3.027, Ruvolo 3.028, Bellotti 3.01 e 3.02, Callegari 3.03, Ruvolo 3.04, 3.05 e 3.06, ritenendoli sostanzialmente assorbiti dall'approvazione del proprio emendamento 3.1. Invita al ritiro i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Ruvolo 3.07 e Servodio 3.021, pur esprimendo la propria disponibilità a valutarli ulteriormente nel prosieguo dell'*iter*. Invita altresì al ritiro i presentatori degli articoli aggiuntivi Bellotti 3.08, Ruvolo 3.09 e Servodio 3.017. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Servodio 3.018 ed invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Ruvolo 3.010 di contenuto sostanzialmente analogo al precedente. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Servodio 3.019, Ruvolo 3.011 e 3.012. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Paolo Russo 3.013 a condizione che sia riformulato sostituendo al comma la parola « natura » con la seguente « salute » al fine di renderlo pienamente corrispondente alle previsioni della direttiva comunitaria che interviene sulla materia. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Servodio 3.014, Ruvolo 3.015, Brandolini 3.016, Servodio 3.020. Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 3.0100.

Giuseppina SERVODIO (PD) fa presente che la relatrice ha invitato al ritiro di molti articoli aggiuntivi nel presupposto che siano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.1 della relatrice. Nel concordare sul suddetto emendamento, volto a sopprimere disposizioni già divenute legge, fa presente che dalla sua

approvazione non può in alcun modo dirsi che vengano assorbiti gli altri articoli aggiuntivi volti ad inserire nuove specificazioni e previsioni alla normativa vigente. Chiede quindi alla relatrice di chiarire il proprio parere al riguardo.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatrice*, fa presente di aver formulato una richiesta di invito al ritiro soprattutto considerato che gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 3 attengono tutti ad una normativa particolarmente complessa di carattere tecnico su cui ha lavorato soprattutto il ministero dello sviluppo economico. Ribadisce pertanto la propria richiesta di ritiro degli articoli aggiuntivi.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che quanto evidenziato dalla relatrice sia connesso anche all'esigenza, più volte manifestata, di disciplinare la materia attraverso un apposito provvedimento normativo.

Giuseppina SERVODIO (PD) rileva che le questioni poste dai deputati Bellotti e Ruvolo pongono interrogativi di natura politica che meriterebbero un particolare approfondimento, mentre su di esse lo stesso ministro Zaia non ha mai avuto modo di interloquire. In particolare, osserva che i coefficienti individuati dalla tabella 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oggetto dell'articolo aggiuntivo Bellotti 3.025, se possono essere considerati sufficiente per il mondo agricolo, rappresentano molto di più per il mondo industriale. Invita pertanto la Commissione a compiere uno sforzo ulteriore per intervenire su temi particolarmente importanti per la difesa del mondo agricolo.

Manifesta quindi delusione per il fatto che, mentre il settore dell'agricoltura sta attraversando un momento di particolare difficoltà, il ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali non abbia sentito il bisogno di dire una parola chiara,

lasciando in tal modo le iniziative serie degli imprenditori seri in difficoltà, mentre una legislazione frammentata, come quella odierna, rischia di agevolare i furbi e i furbastri del nostro Paese.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che l'esigenza posta con l'articolo aggiuntivo Bellotti 3.08 possa trovare accoglienza in questa sede o nella successiva discussione in Assemblea.

Luca BELLOTTI (PdL) osserva che il contenuto eminentemente tecnico di alcuni suoi emendamenti riferibili a normative di dettaglio, come quelli relativi all'articolo 3, potrebbe rivelarsi poco adatto ad una sede generalista come è l'Assemblea. Osserva inoltre che il GSE, recentemente audito in Commissione, ha rilevato che il proliferare di nuovi impianti in questo campo è tale da non poter assicurare le agevolazioni per tali iniziative. Ritiene pertanto che la mancata approvazione delle sue proposte emendative all'articolo 3 potrebbe impedire di perseguire quel disegno logico di modernizzazione del settore suggerito dagli addetti ai lavori.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che, tra le varie ipotesi possibili, la più percorribile sia quella di affidare il compito di trasfondere i suggerimenti delle proposte emendative presentate all'articolo 3, al testo *ad hoc* che il relatore Servodio sta predisponendo in materia di agroenergie.

Luca BELLOTTI (PdL) ritira quindi, riservandosi di ripresentarli in Assemblea, i propri articoli aggiuntivi 3.025, 3.026, 3.027, 3.01 e 3.02.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che risulta così precluso l'emendamento Bellotti 3.2

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 3.028.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira il suo articolo aggiuntivo 3.03.

Giuseppe RUVOLO (UdC) ritira i suoi articoli aggiuntivi 3.04, 3.05 e 3.06.

Giuseppina SERVODIO (PD), con riferimento agli identici articoli aggiuntivi Ruvolo 3.07 e il suo 3.021, ritiene utile di aver cercato di risolvere il problema della diversificazione dell'attività primaria, ritenendo ciò fondamentale al fine di accentuare il ruolo delle imprese agricole in questo settore.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ruvolo 3.07 e Servodio 3.021.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che il Piano bioenergetico nazionale, di cui all'articolo aggiuntivo Bellotti 3.08, già sia in essere e necessiti solo di una messa a punto secondo quanto stabilito recentemente da una direttiva dell'Unione europea. Potrebbe a tal fine essere riformulato.

Luca BELLOTTI (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 3.08 riservandosi un'ulteriore valutazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ruvolo 3.09 e Servodio 3.017 ed approva l'articolo aggiuntivo Servodio 3.018, risultando assorbito l'articolo aggiuntivo Ruvolo 3.010. La Commissione, inoltre, respinge con distinte votazioni gli articoli aggiuntivi Servodio 3.019, Ruvolo 3.011 e 3.012.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà nella votazione dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 3.013, ritenendo utile aspettare l'espressione del parere della Commissione ambiente, competente in questa materia.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 3.013 (*Nuova formulazione*).

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che il relatore, chiedendo il ritiro di tutte le proposte emendative riferite alle tariffe ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 3.0100 del relatore, ha trattato tale emendamento in modo diverso rispetto a quelli riferiti ad altri temi. Ritiene invece necessario un maggiore rispetto per il lavoro di tutti i deputati, che hanno il diritto di vedere trattare i propri emendamenti tutti allo stesso modo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3.0100 del relatore e respinge con distinte votazioni gli articoli aggiuntivi Servodio 3.014, Ruvolo 3.015, Brandolini 3.016 e Servodio 3.020.

Giuseppe RUVOLO (UdC) intervenendo per dichiarazioni di voto sull'articolo 3, osserva come esso avrebbe potuto rappresentare uno dei punti strategici del provvedimento per contribuire a sviluppare il settore agricolo. Ritiene invece che ciò che oggi si è deciso sul tema delle bioenergie rappresenti esattamente il contrario di ciò che serve all'agricoltura, e sia frutto di un ragionamento riferibile alle *lobby* presenti nel Paese. Invita pertanto il Governo ad indicare le priorità nel settore delle bioenergie da perseguire per lo sviluppo dell'agricoltura italiana, in un momento in cui gli operatori italiani che trasformano olio in energia si approvvigionano all'estero a prezzi maggiormente competitivi, e gli agricoltori italiani rinunciano a conferire loro la propria produzione di olii anche a causa delle difficoltà burocratiche che incontrano, contrariamente a quello che accade, ad esempio, in Germania, che ha legiferato in modo diverso dall'Italia. Ritiene pertanto necessario uno sforzo del Governo e della maggioranza per produrre una inversione di tendenza a favore del mondo agricolo.

Viviana BECCALOSSO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gottardo 4.1. Con riferimento all'emendamento Fogliato 4.2, il parere è favorevole a condizione che sia così riformulato: la lettera a) va soppressa, essendo

priva di contenuto normativo in quanto è volta a modificare le premesse del decreto legislativo n. 227 del 2001; al comma 1, lettera d) sostituire le parole «conforme alle attività in essere e previste all'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.353» con le parole «ferma restando la competenza del Corpo forestale dello Stato in materia di inventario forestale nazionale, prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353; al comma 1, lettera l), capoverso 1, il riferimento a «Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero» va sostituito con il seguente «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro»; al comma 1, lettera l), capoverso 3, il riferimento a «Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero» va sostituito con il seguente «Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro»; al comma 1, lettera m), seconda riga, sostituire il riferimento a «Ministero» con «Ministro».

Invita quindi al ritiro degli emendamenti Cenni 4.3 e Rota 4.4 di contenuto analogo.

Susanna CENNI (PD) osserva che nel proprio emendamento è prevista una deroga, mentre nell'emendamento Fogliato 4.2 vi è l'espressione «fermo restando».

Viviana BECCALOSSO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi 4.01 del relatore e Agostini 4.02, Gottardo 4.03 e Di Caterina 4.04, a condizione che la parola «emanazione» sia sostituita dall'espressione: «entrata in vigore».

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Marcello DI CATERINA (PdL) concorda con la riformulazione proposta dalla relatrice all'articolo aggiuntivo 4.04.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gottardo 4.1, Fo-

gliato 4.2 (*Nuova formulazione*), risultando preclusi gli emendamenti Cenni 4.3 e Rota 4.4. La Commissione approva inoltre, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi 4.01 del relatore e Agostini 4.02, e gli articoli aggiuntivi Gottardo 4.03 e di Caterina 4.04 (*Nuova formulazione*).

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole all'emendamento 5.1 del relatore, parere contrario all'emendamento Ruvolo 5.2 e favorevole all'articolo aggiuntivo Fogliato 5.01 a condizione che sia riformulato, al comma 1, sostituendo il riferimento a « Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) » con il seguente: « Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ».

Sebastiano FOGLIATO (LNP) concorda con la riformulazione proposta dalla relatrice all'articolo aggiuntivo 5.01.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5.1. Il relatore, respinge l'emendamento Ruvolo 5.2 e approva l'articolo aggiuntivo Fogliato 5.01 (*Nuova formulazione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che i subemendamenti Ghiglia 0.6.1.6 e 0.6.1.9, Rainieri 0.6.1.10 e Ghiglia 0.6.1.17 e l'emendamento Fadda 6.3 sono stati ritirati.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Fogliato 0.6.1.1, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*), parere contrario sui subemendamenti Oliverio 0.6.1.2, Brugger 0.6.1.3, Rainieri 0.6.1.4 e 0.6.1.5, Brandolini 0.6.1.7. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Di Caterina 0.6.1.8, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole: « comma

1 » con le seguenti « comma 3 ». Invita al ritiro dei subemendamenti Rota 0.6.1.11, Ruvolo 0.6.1.12, Rota 0.6.1.13, Ruvolo 0.6.1.14, 0.6.1.15 e 0.6.1.16.

Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.1, come modificato dai subemendamenti che saranno approvati, con una precisazione al comma 3 che specifichi che i decreti sono adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro dello sviluppo economico (anziché di concerto). Fa presente che il testo del comma 3 sarebbe quindi il seguente: « Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1 ».

Sempre con riferimento al suo emendamento 6.1, ritiene opportuna una riformulazione che aggiunga un nuovo comma 6-*bis* al fine di specificare i profili che attengono alle competenze delle regioni a statuto speciale per le attività delle sezioni di polizia giudiziaria. In particolare, dopo il comma 6, propongo che sia inserito il seguente: « 6-*bis*. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi Corpi Forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra Lo Stato e la regione o provincia autonoma.

Invita infine al ritiro del subemendamento Ghiglia 6.2, assorbito di fatto dal suo emendamento 6.1. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Brugger 6.4.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) concorda con la riformulazione relativa al suo subemendamento 0.6.1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Fogliato 0.6.1.1 (*Nuova formulazione*) e respinge il subemendamento Oliverio 0.6.1.2.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che in mancanza dei presentatori risulta decaduto il subemendamento Brugger 0.6.1.3. Avverte poi che i subemendamenti Raineri 0.6.1.4 e 0.6.1.5 e Ghiglia 0.6.1.6 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Brandolini 0.6.1.7.

Angelo ZUCCHI (PD) intervenendo in riferimento al subemendamento Di Caterina 0.6.1.8, fa presente che con l'approvazione di questa proposta emendativa si opera uno stravolgimento del testo trasmesso dal Senato, con il quale si intendeva attribuire al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali la potestà di intervenire per riconoscere i prodotti alimentari all'interno di ciascuna filiera che dovevano essere sottoposti ad etichettatura. Con l'approvazione del subemendamento Di Caterina 0.6.1.8, invece, il Ministero dovrà stabilire a quali filiere si applicherà tale previsione normativa. La portata innovativa della norma verrà in tal modo vanificata. Invita pertanto coloro che si erano dichiarati a favore di un provvedimento molto atteso dal mondo agricolo, a rivedere in senso restrittivo la propria posizione e le proprie dichiarazioni.

La Commissione approva il subemendamento Di Caterina 0.6.1.8 (*nuova formulazione*) e respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Rota 0.6.1.11, Ruvolo 0.6.1.12, Rota 0.6.1.13, Ruvolo 0.6.1.14, 0.6.1.15 e 0.6.1.16.

Sandro BRANDOLINI (PD) preannuncia l'espressione di un voto non favorevole sull'articolo 6, non solo non migliorato attraverso la votazione di subemendamenti, ma addirittura peggiorato e annacquato, tenendo in maggiore conto l'interesse dell'industria, forse nemmeno di quella agroalimentare, rispetto all'interesse dei produttori agricoli.

Ritiene infatti che il testo trasmesso dal Senato fosse sensibilmente migliore di quello prodotto dall'esame della Commissione, non rispondente alle richieste del mondo agricolo che, in questa occasione, si era espresso in senso unitario.

La Commissione approva l'emendamento 6.1 del relatore, risultando assorbito l'emendamento Brugger 6.4.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira l'articolo aggiuntivo 7.0.29 per ripresentarlo in Assemblea con una diversa copertura finanziaria.

Viviana BECCALOSSO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Oliverio 7.1, sugli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.01, 7.02 e 7.03. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rota 7.04, se riformulato sostituendo le parole « comuni riservano » con le seguenti « i comuni, ove vi sia richiesta, possono riservare ». Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.05 e 7.06 e Ruvolo 7.07, e favorevole sull'articolo aggiuntivo Servodio 7.08 se riformulato (*vedi allegato 1*).

Ivan ROTA (IdV) concorda con la riformulazione proposta sul proprio articolo aggiuntivo 7.04.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che l'articolo aggiuntivo Servodio 7.08 prevede un'agevolazione fiscale permanente a decorrere dal 1° gennaio 2010, diversamente da quanto si dispone con la riformulazione proposta, sufficiente per i primi due mesi dell'anno.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la riformulazione proposta è l'unica coerente con le risorse finanziarie disponibili. Avverte quindi che all'emendamento 7.08 (*nuova formulazione*) sono state aggiunte le seguenti firme: Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Brugger, Zeller, Nicco, Ruvolo, Naro, Delfino, Callegari, Fogliato, Negro, Raieniri, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei. Avverte inoltre che la prima firma deve intendersi quella del collega Oliverio.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sani 7.09 e contrario all'articolo aggiuntivo Sani 7.010.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Negro 7.017, Rainieri 7.018 sono stati ritirati. Con riguardo all'articolo aggiuntivo Sani 7.09 osserva che per la copertura dei provvedimenti agricoli si è proceduto ad un esatto reperimento di fondi, mentre nel caso dei canoni a titolo ricognitorio esiste il problema di una copertura finanziaria complessa, anche a causa della difficile quantificazione degli oneri.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che spesso il Ministero dell'agricoltura e quello dell'economia hanno espresso valutazioni contrastanti, mentre è necessario che il Governo assuma un impegno politico.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cenni 7.013 e 7.014, mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Cenni 7.011, Oliverio 7.012 e di Caterina 7.028, che risultano assorbiti. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fiorio 7.014, se riformulato sostituendo le parole: « 31 ottobre 2009 » con le seguenti « 31 maggio 2010 ». Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Brugger 7.015 che risul-

terebbe assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.08; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Borghesi 7.016 e Negro 7.019 e contrario sugli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.020, Negro 7.021, Di Giuseppe 7.022. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Ippolito Vitale 7.024 se riformulato (*vedi allegato 1*), esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gottardo 7.025 e 7.027, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.058, e favorevole sull'articolo aggiuntivo Gottardo 7.030, inserendo la seguente rubrica all'articolo che si propone di inserire: « (Sportello telematico dell'automobilista per la circolazione di macchine agricole) » ed introducendo, alla fine, le seguenti parole: « , relativamente alla circolazione delle macchine agricole ».

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gottardo 7.031. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Gottardo 7.032, esprime parere favorevole a condizione che sia così riformulato: al comma 1, si sopprimano le parole da « ed i rimanenti » fino alla fine del comma; sia soppresso il comma 2; il comma 3 sia sostituito dal seguente: « Il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, prima di completare la procedura di nomina dei soggetti di cui al comma 1, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari ».

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ruvolo 7.033 e 7.034 e favorevole sull'articolo aggiuntivo Fogliato 7.035.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che l'articolo aggiuntivo Fogliato 7.035 prevede una norma retroattiva.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva altresì che sana anche evidenti disparità. Sarebbe utile riformularlo per l'Assemblea.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira il suo subemendamento 7.035.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 7.0200 e 7.0500.

Fabio RAINIERI (LNP) osserva che sarebbe opportuno inserire la denominazione DOP alla dizione « mozzarella di bufala campana », contenuta nell'articolo aggiuntivo 7.0200.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, riformula il proprio articolo aggiuntivo 7.0200 nel senso proposto dal deputato Rainieri ed inserendo, alla fine del comma 3, le seguenti parole: « ,per la parte relativa alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto ».

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Sani 7.09, e dell'articolo aggiuntivo Gottardo 7.032 che necessita di una riformulazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che il ristretto margine di tempo con il quale si è proceduto a presentare l'articolo aggiuntivo 7.0500 del relatore non consenta un'esame adeguato del dispositivo.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, raccogliendo la richiesta formulata dal deputato Oliverio ritira il suo articolo aggiuntivo 7.0500 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea dopo averlo discusso nell'ambito del Comitato dei nove.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 7.032 alla luce del parere del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Oliverio 7.1, gli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.01, 7.02 e 7.03, approva l'articolo aggiuntivo Rota 7.04 (*Nuova formulazione*). Respinge altresì gli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.05 e 7.06, Ruvolo 7.07 ed approva gli articoli aggiuntivi Oliverio 7.08 (*Nuova formulazione*) risultando assorbito l'articolo aggiuntivo Brugger 7.015; approva l'articolo aggiuntivo Sani 7.09; respinge l'articolo aggiuntivo Sani 7.010 ed approva l'articolo aggiuntivo Cenni 7.013, risul-

tando assorbiti gli articoli aggiuntivi Cenni 7.011, Oliverio 7.012 e l'articolo aggiuntivo Di Caterina 7.028. La Commissione approva inoltre l'articolo aggiuntivo Fiorio 7.014 (*Nuova formulazione*), approva l'articolo aggiuntivo Borghesi 7.016, Negro 7.019 e respinge l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.020.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Negro 7.021 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.022 e approva l'articolo aggiuntivo D'Ippolito Vitale 7.024 (*Nuova formulazione*) e Gottardo 7.025.

Angelo ZUCCHI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Gottardo 7.027, rileva che l'approvazione della proposta emendativa innescherebbe un contrasto con le regioni alle quali sarà impedito di accertare i requisiti necessari ad ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, materia di spettanza regionale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Gottardo 7.027.

Giuseppe RUVOLO (UdC), fa presente che il suo articolo aggiuntivo 7.058 si limita a ripristinare uno stanziamento sottratto al piano irriguo nazionale e il cui reintegro era stato oggetto di numerose assicurazioni da parte della maggioranza e del Governo, che invita ad essere conseguente e coerente con gli impegni assunti.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che il successivo articolo aggiuntivo Fogliato 7.029, di contenuto analogo, è stato già ritirato per questioni connesse alla copertura finanziaria.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.058 ed approva l'articolo aggiuntivo Gottardo 7.030 (*Nuova formulazione*) e 7.031.

Giuseppe RUVOLO (UdC) osserva che la motivazione della presentazione del suo

articolo aggiuntivo 7.033 risiede nella indifferibile esigenza di ristorare, almeno parzialmente, le popolazioni agricole che, in ogni parte di Italia, hanno subito gravissimi danni a causa del verificarsi di eccezionali calamità naturali, dando successivamente manifestazione del proprio malessere in molteplici occasioni. Invita pertanto il Governo a rivedere il proprio atteggiamento di chiusura nei confronti di quegli operatori del settore che, ridotti in condizioni economiche difficili, sarebbero costretti a cercare ascolto con nuove e più evidenti forme di protesta.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) osserva che la legge n. 121 del 2004 ha stabilito che le colture assicurabili non possono essere più indennizzate. Ritiene pertanto che ristorare economicamente quegli agricoltori che non hanno voluto assicurarsi non possa che suonare come una beffa nei confronti degli operatori agricoli più avveduti che hanno impegnato una parte delle proprie risorse per dare un seguito a quanto disposto dal legislatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.033, alla luce delle difficoltà che sono presenti in molte zone del Paese. Ricorda che di aver presentato numerose interrogazioni sulla materia per chiedere chiarimenti sul fatto che molti dei finanziamenti previsti sono stati successivamente eliminati. Per intervenire sulle numerose calamità naturali verificatesi, pari a circa 34, vi era stato uno stanziamento di risorse poi diminuito di circa due terzi.

Ritiene quindi opportuno dare un segnale importante per chi vive nel territorio e in particolare per la categoria degli agricoltori.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ritiene che dal dibattito testé svolto emerga con chiarezza qual è la filosofia alla base dell'articolo aggiuntivo, che a suo avviso ha un contenuto può definirsi indecente. Nel richiamare infatti la discussione svolta sulla questione delle quote-latte, rileva che l'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.033, nella sua

attuale formulazione, non reca distinzioni nel caso in cui si sia provveduto ad una copertura assicurativa rispetto al caso in cui questo non sia avvenuto. Non si specifica neanche se la mancata copertura assicurativa derivi da una scelta arbitraria o da mancanze di risorse.

Sottolinea inoltre come l'articolo aggiuntivo in questione si ponga in palese contrasto rispetto alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Ritiene altresì che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo sarebbe interpretato come un invito agli agricoltori a non assicurarsi più.

Per tali ragioni non ritiene possibile aderire all'invito di sottoscriverne il contenuto, ribadendo in primo luogo il chiaro contrasto con la disciplina dell'Unione europea.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) fa presente che in questa sede non si accettano in alcun modo paternali da parte dei colleghi. Rileva che quando si parla del meridione sono note a tutti le difficili situazioni che ci si trova ad affrontare. Ritiene apprezzabile quanto affermato dal collega Fogliato nella parte in cui ha detto di capire i problemi di tutti. Sottoscrive quindi l'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.033.

Giuseppe RUVOLO (UdC) stigmatizza quanto testé affermato dal collega Gottardo sul proprio articolo aggiuntivo 7.033. Fa presente che la sua intenzione è quella di intervenire su una situazione di difficoltà presente oggi nel nord e nel sud dell'Italia. Considerato che vi sono calamità naturali non risarcibili sulla base delle norme vigenti ha voluto presentare una proposta emendativa volta a sanare tale situazione. Prende peraltro atto che la maggioranza ed il Governo hanno assunto l'impegno ad incrementare le dotazioni del fondo di solidarietà nazionale per gli interventi assicurativi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ruvolo 7.033 e 7.034.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira il proprio articolo aggiuntivo 7.035, riservan-

dosi di ripresentarlo in Assemblea dopo aver svolto i necessari approfondimenti con il relatore e con il Governo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 7.0200 del relatore (*Nuova formulazione*)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte infine che il disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame (*vedi allegato 1*) sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Ricorda che la Commissione è convocata giovedì 5 novembre, per deliberare, dopo aver acquisito il parere delle altre Commissioni, sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

**Nuova disciplina del commercio interno del riso.  
C. 1991 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha deciso che la discussione in Assemblea del provvedimento in esame avrà inizio a partire da lunedì 16 novembre a condizione che non rechi disposizioni aventi oneri per la finanza pubblica, essendo la Camera – in tale data – in sessione di bilancio.

Ricorda che nella seduta del 29 luglio scorso la Commissione aveva deciso di

procedere ad un rinvio della discussione al fine di svolgere ulteriori approfondimenti relativamente agli emendamenti presentati con riguardo, in particolare, all'articolo aggiuntivo Fogliato 7.01, recante oneri per la finanza pubblica.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) alla luce di quanto testé evidenziato dal presidente ritira il proprio articolo aggiuntivo 7.01.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore nella seduta dell' 8 luglio scorso sull'emendamento Negro 2.1. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Negro 2.1 e l'emendamento 3.1 del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame (*vedi allegato 2*) sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

**La seduta termina alle 15.25.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato).**

**NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE**

ART. 7.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Proroga termini per denuncia pozzi).*

1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

2. I debitori possono estinguere il debito relativo alle sanzioni pecuniarie am-

ministrative derivanti dalle violazioni del divieto previsto dall'articolo 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, poste in essere tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore della presente legge, i cui verbali siano stati elevati entro la data di entrata in vigore della presente legge, provvedendo al pagamento di una somma pari al 10 per cento della sanzione dovuta entro il termine del 31 dicembre 2010. I canoni non corrisposti sono dovuti in ogni caso.

**7. 0500.** Il Relatore.

**NUOVE RIFORMULAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE**

ART. 2.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).*

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate, nel limite di spesa di cui al comma 2, per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di

competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 122 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 122 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e, quanto a euro 31 milioni, me-

dianete parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

**2. 022.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Gottardo, Nola, De Camillis, Fogliato, Ranieri, Negro, Callegari, Nastri, Ruvolo, Naro, Delfino, Trappolino, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio; Brugger, Zeller; Di Giuseppe, Rota, Biava, Catanoso, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).*

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari » con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.

3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i

documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante *parziale* utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

**2. 07.** *(Nuova formulazione).* Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Di Giuseppe, Rota, Callegari, Fogliato, Negro, Ranieri, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Credito di imposta macchinari agricoli).*

1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11

del Decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n.178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.

4. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, sostituire le parole: « e 2009 » con le seguenti: « 2009 e 2010 ».

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse previste per il finanziamento degli incentivi al rinnovo del parco circolante di cui l'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 23.

**2. 09. (Nuova formulazione)** Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

#### ART. 6.

*All'emendamento 6.1. del relatore, dopo il comma 8 inserire i seguenti:*

8-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo della scrittura braille, leggibile per i non vedenti e gli ipovedenti, ai soggetti che riportano in etichetta le indicazioni di cui al comma 1 in scrittura braille, è riconosciuto un credito di imposta, per i maggiori costi di stampa, nei limiti di quanto previsto al comma 8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto e le relative modalità di fruizione.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 250 mila euro per l'anno 2010, a 350 mila per l'anno 2011 e a 500 mila per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**0. 6. 1. 1. (nuova formulazione)** Fogliato, Callegari, Negro, Ranieri.

#### ART. 7.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

#### ART. 7-bis.

*(Proroga degli sgravi contributivi).*

1. All'articolo 1-ter della legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante *parziale* utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995 ».

**7. 08. (Nuova formulazione)** Oliverio, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Brugger, Zeller, Nicco, Ruvolo, Naro, Delfino, Callegari, Fogliato, Negro, Ranieri, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di

Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Modifiche alla legge 11 aprile 1974, n. 138).*

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dello yogurt per la cui preparazione sia stato

utilizzato latte concentrato per il quale è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale».

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i valori di riferimento ai fini dell'individuazione dei limiti di cui al comma 1.

**7. 024.** *(Nuova formulazione)* D'Ippolito.

#### **TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

« Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare ».

ART. 1.

*(Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale).*

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle

filiera, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura ».

ART. 1-bis.

*(Modifiche alla legge 26 maggio 1965 n. 590).*

1. Alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, comma 1, le parole: « lire mille » sono sostituite con le seguenti: « euro cinquanta »;

b) All'articolo 27, comma 1, le parole: « lire mille » sono sostituite con le seguenti: « euro cinquanta ».

ART. 1-ter.

*(Disposizioni a tutela della competitività delle imprese agricole).*

1. All'articolo 36, comma 3, primo periodo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo le parole: « effetti

amministrativi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti che si intendono perenti agli effetti amministrativi se non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento».

2. Al fine di rilanciare il settore agricolo in crisi, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 e dall'articolo 01, comma 16, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui:

a) il Consorzio di Tutela di cui al comma 1, lettera c), numero 1 del presente articolo abbia emanato un Regolamento che individui le modalità ed i casi in cui sia consentita la smarchiatura del prodotto;

b) il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzio di Tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.

2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo».

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 1-quater.

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.

2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 10, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.

#### ART. 2.

*(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata).*

1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».

1-bis. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi DOP, fatta salva l'indicazione tra gli ingredienti della percentuale dei formaggi DOP utilizzati, a condizione che sia riportata con i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle altre indicazioni.

1-ter. È istituito il Sistema di qualità nazionale denominato « Sistema di produzione integrata », di seguito indicato come « Sistema ». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. Il Sistema è strutturato per gestire le pratiche agricole e zootecniche conformemente ad una disciplina di produzione denominata « Produzione integrata », la cui verifica, eseguita in base ad uno specifico piano di controllo, viene demandata ad organismi terzi accreditati in base alle norme vigenti.

1-*quater*. Si definisce « Produzione integrata » il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La produzione che risulta conforme al Sistema può essere contraddistinta da uno specifico segno distintivo.

1-*quinquies*. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di Produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.

1-*sexies*. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole, ali-

mentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, provvede ad istituire, al proprio interno e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:

a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata;

b) la disciplina produttiva e le modalità di controllo;

c) il segno distintivo con cui identificare le produzioni ottenute in regime di Sistema;

d) efficaci procedure di vigilanza e controllo.

1-*septies*. Le disposizioni del presente articolo saranno efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.

1-*octies*. Dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ART. 2-bis.

##### *(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).*

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate, nel limite di spesa di cui al comma 2, per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legi-

slativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 122 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 122 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e, quanto a euro 31 milioni, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

#### ART. 2-*ter*.

*(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).*

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari » con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.

3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i

documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

#### ART. 2-*quater*.

*(Credito di imposta macchinari agricoli).*

1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 2, 3, 3-*bis* e 4 dell'articolo 11 del Decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n.178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.

4. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, sostituire le parole: « e 2009 » con le seguenti: « 2009 e 2010 ».

5 Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse previste per il finanziamento degli incentivi al rinnovo del parco circolante di cui l'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 23.

ART. 3.

*Soppresso.*

ART. 3-bis.

*(Tracciabilità della filiera agroenergetica).*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, conversione, trasporto e commercializzazione di energia e biocombustibili di origine agricola, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera. La tracciabilità e la rintracciabilità sono riferibili alle seguenti tipologie di prodotto, co-prodotti e sottoprodotti: residui dell'industria agroalimentare, residui della zootecnia, colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di colture erbacee o arboree».

ART. 3-ter.

*(Utilizzo degli effluenti per uso energetico).*

1. Al fine di incentivare la valorizzazione energetica degli effluenti zootecnici, all'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, da soli o in miscela con altre

sostanze naturali non pericolose, utilizzati nell'attività agricola o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

2. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

ee) impianti aziendali: tutti gli impianti al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima;

ff) impianti interaziendali: tutti gli impianti, compresi quelli di digestione anaerobica, diversi dagli impianti aziendali, gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse, conferite all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate e/o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di filiera di durata minima decennale;

gg) digestione anaerobica (DA): degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;

hh) digestato (o biodigesto): il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici da soli o in miscela con le biomasse di seguito indicate:

a) residui delle coltivazioni come paglie, stocchi, collietti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a) e c), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;

b) residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare

conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per essere utilizzati nell'attività agricola direttamente o dopo trattamento in impianti aziendali o interaziendali;

c) sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agroindustria o dalle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettera b), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la disciplina del Reg. CE n. 1774/2002;

d) prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, eccetera appositamente destinati ad essere trattati al fine di ricavarne energia.

ii) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o di frazioni anche successivamente trattate dello stesso, nonché di gestione del biogas prodotto.

3. Al comma 2 dell'articolo 185 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole da: « materiali » a « biogas » sono soppresse.

#### ART. 3-*quater*.

(Modifica all'articolo 2 della legge n. 244 del 2007).

1. All'articolo 2, comma 145 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti i seguenti periodi:

La tariffa fissa onnicomprensiva di cui al presente comma si applica anche agli impianti di biogas realizzati da aziende

agricole e già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, limitatamente al periodo residuo di incentivo. Il periodo residuo di incentivo è calcolato sottraendo alla durata quindicennale della tariffa fissa onnicomprensiva il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.

#### ART. 4.

(Disciplina delle attività selvicolturali).

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, al comma 3, le parole « consorzi forestali o altre forme associative » sono sostituite dalle seguenti: « consorzi forestali costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile tra proprietari, privati e pubblici, di beni agro-silvo-pastorali ».

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e Lisbona » sono sostituite dalle seguenti: « , Lisbona e Varsavia »;

b) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

c) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ART. 2-*bis*. – (Inventario e monitoraggio delle risorse forestali). – 1. Ai soli fini statistici, di inventario e di monitoraggio la definizione nazionale di bosco e delle altre superfici di interesse forestale è quella adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, nel rispetto degli im-

pegni internazionali assunti dall'Italia e degli standard dell'Unione europea e della FAO.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Istituto Nazionale di Statistica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedono alla predisposizione di un Protocollo di intesa pluriennale, da approvare in Conferenza Stato Regioni, che definisce le competenze e le modalità di esecuzione, aggiornamento, diffusione e utilizzazione dei dati relativamente alle statistiche forestali nazionali, ferma restando la competenza del Corpo forestale dello Stato in materia di inventario forestale nazionale, prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART. 3. — (*Programmazione forestale*).

— 1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano uno standard informativo nazionale per la raccolta e gestione dei dati della pianificazione forestale nelle aree protette nazionali. Lo standard adottato viene messo a disposizione delle regioni per ogni esigenza di pianificazione forestale.

e) all'articolo 4 sono apportate seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « , fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 », sono sostituite dalle seguenti: « . È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del Regio decreto-legge del 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale. »;

3) al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: « Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco ».

f) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Forme di sostituzione e gestione del bosco »;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affin-

ché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco.

g) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*1-bis.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i criteri e le buone pratiche di gestione forestale, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005;

2) al comma 2, le parole: « di assetamento » sono sostituite dalle seguenti: « di gestione forestale o strumenti equivalenti », e le parole: « di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) » sono soppresse;

3) al comma 4 le parole: « di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ».

h) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile ».

i) dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

*ART. 8-bis.* – (*Materiale forestale di riproduzione*). – 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce la Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza oneri per il bilancio dello Stato. Conseguentemente l'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 386 del 2003 è soppresso.

2. Per l'iscrizione dei cloni forestali al registro nazionale dei materiali di base, è competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1969, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica di cui al precedente comma 1. Il registro nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnica di cui al precedente comma 1, determina con proprio decreto le modalità di iscrizione dei cloni forestali al registro nazionale dei materiali di base.

4. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione dell'organismo ufficiale prevista dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, attestata dal certificato

principale di identità clonale, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di euro 100, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.

5. L'allegato del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 – « Elenco di specie arboree e di ibridi artificiali » è integrato con la specie arborea *Celtis australis* L.

6. Nell'allegato VII del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 – « Requisiti da rispettare per le partite di frutti e sementi delle specie di cui all'Allegato I », parte C al punto 2.a) la parola « Piantoni » è sostituita con la parola « Astoni ».

l) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:

1-bis. Il *Ministro* delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, senza oneri per lo Stato, la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, composto dalle principali istituzioni scientifiche operanti nel settore al fine di coordinare i programmi di ricerca e le attività di settore, nonché di creare sinergie tra le linee di politica forestale nazionali e regionali e le attività di ricerca. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).*

1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, le parole: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 ».

#### ART. 4-ter.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ».

#### ART. 4-quater.

*(Prove sperimentali per l'iscrizione di varietà vegetali al registro nazionale).*

1. Al fine di uniformare la disciplina dell'iscrizione di nuove varietà vegetali al registro nazionale alla normativa vigente in materia di brevetti all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le parole: « all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri » sono sostituite con « alle Regioni e alle Province autonome ». Conseguentemente all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le parole: « sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste » sono soppresse.

2. I compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per l'iscrizione ai registri nazionali di cui all'articolo 19 della Legge n. 1096/71, sono versati dai costitutori stessi alle Regioni e alle Province autonome ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.

3. Con decreto del *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, per l'approvazione

dei piani di semina e per l'effettuazione dei versamenti dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali.

4. È abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981, n. 774.

#### ART. 5.

*(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli).*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza, l'AGEA e l'Agecontrol Spa possono avvalersi del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, nonché del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di un'apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, e successive modificazioni, dopo le parole: « regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, » sono inserite le seguenti: « nonché i controlli eseguiti congiuntamente all'AGEA e all'Agecontrol Spa ».

#### ART. 5-bis.

*(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii).*

1. Per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità, il Ministero delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali, attraverso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), attiva programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni riguardanti il patrimonio dei prodotti agroalimentari nazionali. Un importo pari al cinquanta per cento delle sanzioni riscosse annualmente è destinato al miglioramento dell'efficienza della struttura anche attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. I laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.

3. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono commisurate al costo effettivo del servizio.

4. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma 2 affluiscono, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa-Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di finanziare e incentivare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuove metodiche analitiche per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

5. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito

dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, dopo le parole « del Corpo forestale dello Stato » sono inserite le seguenti: « , del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari » e dopo le parole « di sicurezza pubblica » sono inserite le seguenti: « nonché di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale ».

6. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e valorizzare le produzioni di qualità italiana, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096:

a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« ART. 31.

1. Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000.

2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13 »;

b) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« ART. 32.

1. Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa con-

sistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo »;

c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33.

1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17, è punito con la sanzione amministrativa stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.

2. La stessa sanzione si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

3. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione »;

d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« ART. 35.

1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai Servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato centrale

della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

3. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ».

7. Al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 recante « Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari », convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

« ART. 47-bis.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 21, comma 4, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, del presente decreto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 ».

b) l'articolo 54 è abrogato.

8. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante « Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

2. Se il fatto è di lieve entità la sanzione è diminuita fino alla metà.

3. Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa fino a euro 1.500 »;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 ».

9. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante « Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile » è sostituito dal seguente:

« ART. 4.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa di euro 1032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare ».

ART. 6.

*(Etichettatura dei prodotti alimentari).*

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione

sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1.

4. Con i decreti di cui al comma 3 sono, altresì, individuate le filiere agroalimentari ed i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

5. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.

6. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».

*6-bis.* Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi Corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti medesimi.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, è abrogato l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

*8-bis.* Al fine di incentivare l'utilizzo della scrittura braille, leggibile per i non vedenti e gli ipovedenti, ai soggetti che riportano in etichetta le indicazioni di cui al comma 1 in scrittura braille, è riconosciuto un credito di imposta, per i maggiori costi di stampa, nei limiti di quanto previsto al comma 8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto e le relative modalità di fruizione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 200 mila per l'anno 2010, a euro 350 mila per l'anno 2011 e a euro 500 mila per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.

#### ART. 7.

*(Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi).*

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 22. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti discipli-

nati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione e per il consumo, sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa da 20.000 euro a 66.000 euro.

4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi ».

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 23. — 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.

2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di un'attività analoga per la durata di cinque anni ».

#### ART. 7-bis.

1. Al fine di favorire la vendita di prodotti agroalimentari derivante da filiera corta, i comuni, ove vi sia richiesta, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

## ART. 7-ter.

(Proroga degli sgravi contributivi).

1. All'articolo 1-ter della legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995 ».

## ART. 7-quater.

(Sgravi fiscali).

1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

## ART. 7-quinquies.

(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).

1. Il termine « contenzioso » di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

## ART. 7-sexies.

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2010 ».

## ART. 7-septies.

(Comunicazione di dati all'AGEA).

1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è aggiunto il seguente: « ART. 8-ter. – 1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi da bovini da latte detenuti in stalla e i quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'AGEA al fine di poter avviare dei controlli incrociati tra i dati in possesso dall'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali di competenza territoriale ».

## ART. 7-octies.

(Norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari).

1. I valori massimi di furosina ammissibili nel latte pastorizzato e nei formaggi freschi a pasta filata sono quelli contenuti nell'allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

3. Il metodo ufficiale di analisi di riferimento per la determinazione diretta della furosina nel latte e nei formaggi freschi a pasta filata è quello approvato con decreto ministeriale 16 maggio 1996.

## ALLEGATO

(Allegato di cui all'articolo 7-octies)

1. Il valore massimo di furosina nel formaggio mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino e/o bufalino, è fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche

previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi.

2. Il valore massimo di furosina per la mozzarella con attestazione di specificità resta fissato in 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento 2527/98/CE.

3. Il valore massimo di furosina nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo è fissato, indipendentemente dalla sua denominazione ed utilizzo, in 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.

## ART. 7-nonies.

(Modifiche alla legge  
11 aprile 1974, n. 138).

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dello yogurt per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato per il quale è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale ».

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i valori di riferimento ai fini dell'individuazione dei limiti di cui al comma 1.

## ART. 7-decies.

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, le parole: « entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni ».

## ART. 7-undecies.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali.

## ART. 7-duodecies.

(Sportello telematico dell'automobilista per la circolazione di macchine agricole).

1. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358, relativamente alla circolazione delle macchine agricole.

## ART. 7-terdecies.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono

considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge, siano iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

## ART. 7-quaterdecies.

(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana DOP).

1. Al fine di consentire la rintracciabilità della mozzarella di bufala campana DOP e di garantire una completa informazione al consumatore, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2010 per la realizzazione di un sistema prototipale di identificazione degli allevamenti bufalini produttori del latte utilizzato per la preparazione del formaggio con denominazione di origine protetta « Mozzarella di bufala campana DOP » ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993.

2. Il sistema di identificazione di cui al precedente comma consiste nell'utilizzo nell'ambito dei processi di produzione di filiera e sull'imballaggio del prodotto commercializzato di un apposito circuito elettronico integrato basato sulla tecnologia della radio frequency identification (RFID).

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in euro 500.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la parte relativa alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

## ALLEGATO 2

## Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo.

## TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

« Nuova disciplina del commercio interno del riso »

## ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) riso greggio: il seme della pianta di riso (*Oryza sativa*, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate « lolla »;

b) riso integrale: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;

c) riso integrale parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera b), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;

d) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;

e) riso parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera d), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;

f) riso ceroso: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano una colorazione dei grani bianca e un aspetto ceroso, opaco e non farinoso;

g) riso aromatico: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato

da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, emanano un aroma particolare;

h) riso pigmentato: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano il pericarpo di colore rosso o nero o di un'altra intensa colorazione invece del normale colore biancastro;

i) riso ostigliato: il riso pigmentato che, dopo la lavorazione, presenta striature di pericarpo visibili sulla superficie.

## ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica al riso, al riso integrale, al riso *parboiled* e al riso integrale *parboiled* confezionati, venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale.

2. La presente legge non si applica ai risi che hanno ottenuto la registrazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, né al prodotto destinato ad altri Paesi.

## ART. 3.

(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).

1. Sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in

vigore, il riso è classificato nei seguenti gruppi:

- a) riso tondo ovvero a grani tondi;
- b) riso medio ovvero a grani medi;
- c) riso lungo ovvero a grani lunghi;
- d) riso integrale, i cui parametri biometrici sono da considerare relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.

2. Il nome «riso» può essere utilizzato nella denominazione di vendita di prodotti non rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), a condizione che:

a) la lolla sia stata interamente asportata;

b) figurì nella denominazione di vendita la diversa lavorazione o il particolare trattamento subito.

3. La denominazione di vendita è costituita dalle denominazioni riportate nell'allegato 4 annesso alla presente legge, che sono riservate unicamente al prodotto che rispetta le caratteristiche indicate nel medesimo allegato e nell'allegato 1 annesso alla stessa legge.

4. Per le varietà diverse da quelle di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, la denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al comma 1, lettera a), lettera b) o lettera c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Il prodotto deve rispettare le caratteristiche qualitative indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. È vietato associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4.

6. Nel caso sia posto in vendita «riso ceroso», «riso aromatico», «riso pigmentato» o «riso ostigliato», tali indicazioni devono essere riportate unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 4.

7. L'indicazione «extra» è consentita, unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 3, per risi

aventi valori non superiori a un terzo di quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

8. L'indicazione «sottotipo», è ammessa unicamente in associazione alle denominazioni di cui al comma 4 ed è obbligatoria per risi aventi valori superiori a quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, purché essi siano inferiori al loro doppio. L'indicazione «sottotipo» deve essere apposta sulla confezione in modo ben visibile, con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture.

#### ART. 4.

*(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).*

1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

2. Le definizioni dei difetti sono riportate nell'allegato 2 annesso alla presente legge. I metodi di analisi sono riportati nell'allegato 3 annesso alla presente legge.

3. Gli allegati annessi alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

#### ART. 5.

*(Utilizzo di marchi collettivi).*

1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

## ART. 6.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

## ART. 7.

(Revisione delle analisi).

1. Nel caso in cui, a seguito di procedimenti giudiziari amministrativi, sia necessario procedere a una revisione dell'analisi, la stessa è eseguita, su un campione di almeno 800 grammi di riso, dai seguenti istituti:

a) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Istituto sperimentale per la cerealicoltura – sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

## ART. 8.

(Periodo transitorio).

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.

2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

## ART. 9.

(Norme finali).

1. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.

2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 1  
(Articolo 3, comma 3)

Caratteristiche qualitative  
per il riso, per il riso integrale, per il riso *parboiled* e per il riso integrale *parboiled*  
(valori massimi)

Categorie <sup>1</sup>	Riso	Riso integrale	Riso <i>parboiled</i>	Riso integrale <i>parboiled</i>
Grani spuntati (%)	5,00	5,00	5,00	5,00
Grani rotti (%) <small>(applicabile alle denominazioni previste all'allegato 4)</small>	5,00	5,00	5,00	5,00
Grani rotti (%) <small>(applicabile a tutte le altre denominazioni ammesse)</small>	10,00	10,00	10,00	10,00
Grani striati (%)	3,00 <sup>2</sup>	-	3,00 <sup>2</sup>	-
Grani pigmentati (%)	-	3,00 <sup>3</sup>	-	3,00 <sup>3</sup>
Grani gessati (%)	3,00	3,00 <sup>4</sup>	-	-
Grani danneggiati (%)	1,50	3,00	1,50	3,00
Grani danneggiati da calore (%)	0,05	0,05 <sup>4</sup>	0,05	0,05 <sup>4</sup>
Grani immaturi o malformati (%)	3,00	3,00 <sup>4</sup>	3,00	3,00 <sup>4</sup>
Grani di altre varietà (%)	5,0 <sup>5</sup>	5,0 <sup>5</sup>	5,0 <sup>5</sup>	5,0 <sup>5</sup>
Grani non completamente gelatinizzati (%)	-	-	8,00	8,00 <sup>4</sup>
Grani non <i>parboiled</i> (%)	-	-	0,1	0,1 <sup>4</sup>
Pecks (%)	-	-	0,50	0,50 <sup>4</sup>
Materie estranee commestibili (%)	0,10 <sup>6</sup>	0,10 <sup>6</sup>	0,10 <sup>6</sup>	0,10 <sup>6</sup>
Materie estranee non commestibili, non tossiche (%)	0,01	0,01	0,01	0,01
Coefficiente di variazione <sup>7</sup> della lunghezza dei grani (%)	5,0	5,0	5,0	5,0

<sup>1</sup> Le definizioni sono riportate nell'allegato 2

<sup>2</sup> Non si applica nel caso del "riso ostigliato"

<sup>3</sup> Non si applica nel caso del "riso pigmentato"

<sup>4</sup> Dopo lavorazione

<sup>5</sup> Applicabile solo alle denominazioni di cui all'allegato 4

<sup>6</sup> Incluso il riso semigreggio o integrale

<sup>7</sup> Calcolo del coefficiente di variazione:

	formule	esempio numerico
Valori	$Y_1 Y_2 \wedge Y_l \wedge Y_n$	6,6 6,3 6,5 6,4 6,5 6,6 6,7 6,4 6,5 6,5 6,6
Media	$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$	6,51
Deviazione standard	$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n Y_i)^2}{n}}{n-1}}$	0,113618
Coefficiente di Variazione	$CV\% = \frac{S}{\bar{Y}} \cdot 100$	1,7

ALLEGATO 2  
(Articolo 4, comma 2)

## Definizioni dei difetti

Termini	Descrizione
Grani spuntati	Grani a cui manca tutto il dente
Grani rotti o rotture	Grani a cui manca una parte superiore al dente
Grani gessati	Grani o rotture la cui intera superficie ha aspetto opaco e farinoso
Grani danneggiati da calore	Grani o rotture la cui colorazione naturale è cambiata per effetto del calore
Grani danneggiati	Grani o rotture che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono grani danneggiati da calore
Grani immaturi o malformati	Grani o rotture a maturazione incompleta e/o malformati
Grani striati	Grani o rotture con striature di pericarpo pigmentato che rivestono una superficie inferiore ad $\frac{1}{4}$ della superficie totale
Grani pigmentati	Grani o rotture con pericarpo pigmentato che ne riveste più di $\frac{1}{4}$ della superficie
Grani di altre varietà	Grani o rotture di varietà diversa da quella maggioritaria
Grani non completamente gelatinizzati	Grani o rotture di riso <i>parboiled</i> non completamente gelatinizzati e con un'evidente area opaca bianca
<i>Pecks</i>	Grani o rotture di riso <i>parboiled</i> nei quali più di $\frac{1}{4}$ della superficie è di colore marrone scuro o nero a causa del processo <i>parboiled</i>
Materie estranee commestibili	Semi, parti di semi e loro derivati commestibili
Materie estranee non commestibili, non tossiche	Sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che non siano tossiche

ALLEGATO 3

Metodi di analisi.

UNI 11106 Riso – Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.

UNI ISO 14864 Riso – Determinazione del tempo di gelatinizzazione dei grani.

Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali – Ispettore generale capo per la repressione delle frodi 23 luglio 1994 Approvazione dei « Metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati » – Supplemento n. 4. Determinazione dei difetti del riso semigreggio o lavorato. (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994).

UNI 11301 Riso – Determinazione della consistenza dei grani dopo cottura.

ALLEGATO 4  
(Articolo 3, comma 3)

Allegato 4											
Denominazioni di vendita											
Riso Arborio	Riso Roma	Riso Baldo	Riso Carnaroli	Riso Ribe	Riso Vialone nano	Riso Originario	Riso S. Andrea	Riso Thailand	Riso Ribe Parboiled	Riso Baldo Parboiled	Riso Thailand Parboiled
Varietà Arborio, Vialone e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,6 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,6 - 2,8 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,80 e) perdita da peso e umidità entro	Varietà Roma, Elba e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,4 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,3 - 2,4 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,80 e) perdita da peso e umidità entro	Varietà Baldo, Blasco, Odello e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,6 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,3 - 2,4 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,80 e) perdita da peso e umidità entro	Varietà Carnaroli, Kavali e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,5 - 7,0 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,2 - 2,3 d) consistenza (g/100g) 2,5 - 2,8 e) perdita da peso e umidità entro	Varietà Ribe e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,4 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,6 - 2,7 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,75 e) perdita da peso e umidità entro	Varietà Vialone Nano e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 5,4 - 5,8 b) larghezza (mm) 3,2 - 3,5 c) lunghezza/larghezza 1,6 - 1,8 d) consistenza (g/100g) 2,8 - 3,5 e) perdita da peso e umidità entro	Varietà Originario, Baldo, Brix, Catinara, Cipolla, Elba, Mare, Perla, Salsola e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 5 - 5,2 b) larghezza (mm) 3 - 3,2 c) lunghezza/larghezza 1,6 - 1,8 d) consistenza (g/100g) 2,8 - 3,5 e) perdita da peso e umidità entro	Varietà S. Andrea e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,2 - 6,7 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,3 - 2,3 d) consistenza (g/100g) 0,60 - 0,75 e) perdita da peso e umidità entro	Varietà Thailand e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,5 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,3 - 2,4 d) perdita da peso e umidità entro	Varietà Ribe e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,6 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,3 - 2,4 d) perdita da peso e umidità entro	Varietà Baldo Parboiled e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,6 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,3 - 2,4 d) perdita da peso e umidità entro	Varietà Thailand Parboiled e altre varietà i cui granuli rispondano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,6 - 7,2 b) larghezza (mm) 2,5 - 3,1 c) lunghezza/larghezza 2,3 - 2,4 d) perdita da peso e umidità entro

1) I valori di lunghezza, larghezza, rapporto lunghezza/larghezza e tempo di gelatinizzazione si riferiscono a quelli medi dei grani di riso lavorato presenti nella confezione

2) Per "perda" si intende la zona superficiale ed interna al grano, di aspetto opaco e farinoso. Almeno il 60% dei grani presenti nella confezione devono presentare la caratteristica indicata

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori .....	180
Comunicazioni del Presidente .....	180
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del direttore di RAIDUE ( <i>Audizione svolta</i> ) .....	180

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Interviene per la RAI il direttore di RAIDUE, dottor Massimo Liofredi, accompagnato dal dottor Giuseppe Gnagnarella e dal dottor Daniele Mattaccini.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sull'ordine dei lavori.**

Il deputato BELTRANDI chiede che si proceda quanto prima all'audizione del direttore di RAI News 24, Corradino Mineo, anche in vista di una possibile sua sostituzione.

Il PRESIDENTE, precisando che l'audizione richiesta è già prevista, fa presente che sulla posizione del direttore Mineo e del direttore Ruffini la Commissione è ancora in attesa di chiarimenti da parte del direttore generale della RAI.

**Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE dà notizia della trasmissione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di una delibera di archiviazione degli atti in relazione ad un esposto presentato dall'onorevole Silvana Mura.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione del direttore di RAIDUE.**

*(Audizione svolta).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce poi l'audizione del direttore di RAIDUE, ponendo alcune domande preliminari.

Il direttore LIOFREDI illustra le caratteristiche e le prospettive editoriali di RAIDUE.

Pongono domande, svolgendo alcune considerazioni, i deputati BELTRANDI (PD), CARRA (PD), RAO (UdC), SARDELLI

(Misto-MpA-Sud), MERLO (PD) e LAI-NATI (PdL) e i senatori BUTTI (PdL), PARDI (IdV), VIMERCATI (PD), GASPARRI (PdL) e MORRI (PD).

Fornisce quindi risposta alle domande il direttore LIOFREDI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	182
Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia .....	182
Integrazione dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 4 novembre 2009 .....	183

*Martedì 3 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.*

#### **La seduta comincia alle 21.10.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

#### **Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia.**

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 ottobre il Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, che

ringrazia per la sua presenza in Commissione, ha svolto una relazione su due tematiche di grande interesse per la Commissione: la vicenda delle navi affondate al largo delle coste italiane e gli ultimi sviluppi sulle stragi di mafia dei primi anni Novanta.

Ricorda altresì che si è convenuto di svolgere preliminarmente il dibattito sul secondo argomento e successivamente sul primo argomento.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Intervengono l'onorevole LABOCETTA per porre un quesito e l'onorevole DI PIETRO sull'ordine dei lavori, cui replica il PRESIDENTE.

Pongono quindi quesiti l'onorevole GARAVINI, il senatore LI GOTTI, gli onorevoli TASSONE e NAPOLI, i senatori LUMIA, CARUSO e DELLA MONICA, l'onorevole DI PIETRO, i senatori GARRAFFA e LAURO e gli onorevoli VELTRONI e MARINELLO.

Interviene il Presidente PISANU.

Risponde il Procuratore GRASSO.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 22.37 e riprendono in seduta pubblica alle ore 0.18).*

Il PRESIDENTE propone, non essendo esaurito il punto all'ordine del giorno, di rinviare il seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Grasso, alla seduta di domani, mercoledì 4 novembre, già convocata alle ore 14, in-

tegrando conseguentemente l'ordine del giorno.

*(Non facendosi osservazioni, così resta stabilito).*

**Integrazione dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 4 novembre 2009.**

Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani alle ore 14 è integrato con il seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dott. Pietro Grasso.

**La seduta termina alle 0.20.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione del Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar, nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea in relazione ad « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i> .....	7

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	10
Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	10

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Atto n. 118 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	11
<i>ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati dalla Commissione)</i> .....	20

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente l'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito dalla legge n. 9 del 2009, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri (Doc. XXVII, n. 10) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00053</i> ) .....	12
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risoluzione approvata)</i> .....	22

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sui lavori del Comitato .....	13
-------------------------------	----

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	14
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	14
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	26
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. C. 2852 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	18
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	18
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
ALLEGATO 8 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	32
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
ALLEGATO 9 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33

## II Giustizia

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. C. 2852, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	36
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	41
AVVERTENZA .....	40

## VI Finanze

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Sindaco di Aprilia e del Sindaco di Ferrandina, sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli Enti locali .....	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto. C. 2851 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	42
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abbinata (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	46
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	54
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	56

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	59
---	----

## SEDE REFERENTE:

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	61
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abbinata (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	62
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federutility, di Federambiente e di Asstra, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile .....	63
---	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi ( <i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	63
ALLEGATO 1 ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	67

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, in tema di politiche inerenti i cambiamenti climatici, la difesa del suolo, la gestione del ciclo dei rifiuti nelle aree a rischio di emergenza, la riorganizzazione dell'ISPRA e la revisione del codice ambientale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	64
--	----

## INTERROGAZIONI:

5-01887 Rubinato: Reperimento delle risorse occorrenti a finanziare gli interventi necessari a riparare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le province di Treviso e Vicenza nel giugno 2009.	
5-01898 Guido Dussin: Iniziative per garantire il ristoro integrale dei danni subiti dalle popolazioni dei comuni del Veneto colpiti dalla tromba d'aria del giugno 2009 .....	64
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abbinata (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	65
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	119

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-00493 Bocci: Situazione di crisi dello stabilimento ex Terni Chimica, di Nera Montoro (Terni) .....	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-00608 Marco Carra: Iniziative per l'ampliamento del centro ricerche della Polimeri Europa Spa .....	121
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	126
5-00925 Benamati: Sullo stato di crisi dell'industria cartaria italiana e, in particolare, dello stabilimento Reno De Medici Spa di Marzabotto .....	121
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	127
5-01324 Marco Carra: Iniziative per salvaguardare il sito produttivo di Sidel-Tetra Laval di Mantova.	
5-01326 Fava: Iniziative per impedire la riduzione dei livelli occupazionali dello stabilimento Sidel di Mantova .....	121
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	129
5-01515 Vignali: Tutela dei piccoli azionisti e riammissione del titolo IT Holding alle contrattazioni di borsa .....	122
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	131
5-01624 Allasia: Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese del Piemonte e del Nord-ovest .....	122
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	133
5-01747 Bobba: Situazione delle aziende del gruppo Phonemedia cedute all'Omega SpA ..	122
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	135
5-01961 Tommaso Foti: Chiusura dell'Azienda Akzo Nobel di Fombio .....	123
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	137

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani (esame C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contente, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza – Rel. Raisi). C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contente, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza .....	123
--	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	139
<i>ALLEGATO 1 (Nuovo emendamento del Relatore)</i> .....	153
( <i>Nuove riformulazioni proposte dal Relatore</i> ) .....	153
( <i>Testo risultante dagli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	156
Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	152
<i>ALLEGATO 2 (Testo risultante dagli emendamenti approvati)</i> .....	173
AVVERTENZA .....	152

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sull'ordine dei lavori .....	180
Comunicazioni del Presidente .....	180

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore di RAIDUE (*Audizione svolta*) ..... 180

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA  
MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 182

Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia ..... 182

Integrazione dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 4 novembre 2009 ..... 183

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,82

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*16SMC0002420\*